

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

Assicurazione multirischio rivolta ai liberi professionisti

GLOBAL SISTEMA PROFESSIONISTI

Ed. 1/GSP

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**, comprensive di glossario.

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una soluzione assicurativa rivolta ai liberi professionisti, che consente al Contraente di costruire una copertura personalizzata sia per i rischi legati all'immobile adibito a studio professionale, che per i rischi annessi all'attività (questi ultimi, **sottoscrivibili esclusivamente dalle seguenti categorie di professionisti: Avvocati, Commercialisti, Esperti Contabili, Tributaristi, Consulenti del lavoro, Ingegneri edili, Architetti, Geometri, Periti industriali edili**, regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e che esercitano l'attività esclusivamente in forma individuale).



Che cosa è assicurato?

Puoi personalizzare la copertura, in base alle tue esigenze assicurative, scegliendo fra le garanzie offerte nelle seguenti Sezioni (le garanzie opzionali sono subordinate all'acquisto di almeno una fra le garanzie principali per tipologia di rischio):

Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

Garanzie principali (per l'immobile):

✓ **Incendio Fabbricato** (formule Rischi Nominativi/All Risks)

✓ **Rischio Locativo** (formula Rischi Nominativi)

Garanzia opzionale:

• **Incendio Contenuto** (formule Rischi Nominativi/All Risks)

Sezione B) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

✓ Garanzia principale (per l'attività): **RC Professionale (R.C.P.)**

✓ Garanzia Principale (per l'immobile) **RC Fabbricato (R.C.F.)**

Garanzie opzionali (per l'immobile/attività):

RC Conduzione locali studio (R.C.S.)

RC Verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Sezione C) FURTO

Garanzia opzionale (per l'immobile): **Furto, Rapina ed Estorsione**

Sezione D) ASSISTENZA

Garanzia opzionale (per l'immobile): **Assistenza al fabbricato**

Sezione E) TUTELA LEGALE

Garanzia opzionale (per l'attività): **Difesa Penale**

Sezione F) CYBER RISK

Garanzia opzionale (per l'attività): **Cyber Risk**

Sezione G) BUSINESS INTERRUPTION

Garanzia opzionale (per l'immobile): **Business Interruption**

Sezione H) ELETRONICA

Garanzia opzionale (per l'immobile): **Apparecchiature elettroniche**

MASSIMALI (annui)

Incendio Fabbricato: da 50.000 fino a 1.000.000€;

Rischio Locativo: da 50.000 fino a 1.000.000€;

Incendio Contenuto: fino a 300.000€;

R.C.P.: 500.000/1.000.000/1.500.000€ (/2.000.000€ R.D.)

R.C.F.: 1.000.000€;

R.C.S.: 1.000.000€;

R.C.O.: 500.000/1.000.000€;

Furto, Rapina ed Estorsione: 10.000/20.000/50.000€;

Assistenza al fabbricato: massimali fissi per singolo evento, differenziati (da 300 a 1.500) a seconda della prestazione, per un massimo di 3 eventi all'anno;

Difesa Penale: 40.000€;

Cyber Risk: 25.000€;

Business Interruption: 25.000€ (opzione diaria: 1.000/2.000€);

Apparecchiature Elettroniche: 10.000/15.000/20.000/25.000/50.000€.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili gli immobili (studi professionali):

- ✗ ubicati all'estero;
- ✗ con destinazione d'uso diversa da studi/uffici (cat. catastale A/10);
- ✗ le cui strutture portanti verticali sono in materiali combustibili;
- ✗ con pareti esterne e copertura del tetto in materiali combustibili per più del 20% delle superfici.

Non sono assicurabili (per quanto alle coperture dell'attività) i professionisti:

- ✗ diversi dalle seguenti categorie: Avvocato, Commercialista, Esperto Contabile, Tributarista, Consulente del lavoro, Ingegnere edile, Architetto, Geometra, Perito industriale edile;
- ✗ con residenza/sede studio all'estero;
- ✗ non iscritti all'Albo professionale di competenza;
- ✗ che operano in forma associata (studio associato) o collettiva (Società Tra Professionisti);
- ✗ con fatturato annuo superiore a 300.000€.

Soggetti non considerati terzi per la garanzia RC Professionale (R.C.P.):

- ✗ l'Assicurato (Contraente della polizza);
- ✗ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- ✗ dipendenti e collaboratori (di ogni ordine o grado) dell'Assicurato, nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto precedente;
- ✗ le ditte/aziende di cui l'assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia direttamente o indirettamente azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive;
- ✗ i soggetti, gli enti, le ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, amministratori, azionisti/soci di maggioranza o di controllo di una ditta o azienda dell'assicurato;
- ✗ le società di servizi EDP.

Soggetti non considerati terzi per la Garanzia RC Verso Prestatori di lavoro (R.C.O.):

- ✗ l'Assicurato;
- ✗ il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- ✗ il Titolare e/o il legale rappresentante, l'amministratore, i soci a responsabilità illimitata dell'assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Soggetti non considerati terzi per le Garanzie RC Fabbricato (R.C.F.) e RC Conduzione locali studio (R.C.S.):

- ✗ l'Assicurato;
- ✗ il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- ✗ il Titolare e/o il legale rappresentante, l'amministratore, i soci a responsabilità illimitata dell'assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i familiari coadiuvanti;



Che cosa non è assicurato? (segue)

- × altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Persone non considerate terzi per l'estensione "Ricorso Terzi da incendio" della sezione A) Danni Incendio e Complementari:

- × l'Assicurato (Contraente della polizza);
- × il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- × il legale rappresentante, l'amministratore, i soci a responsabilità illimitata dell'assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- × le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, come pure gli amministratori delle medesime;
- × altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dalla copertura:

- ! sinistri o danni causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- ! Obblighi extracontrattuali, intendendosi come tali gli impegni della Compagnia nei confronti dell'Assicurato o di terzi che non rientrano nell'ambito della copertura prestata dalla Polizza. Ciò riguarda anche qualsiasi impegno della Compagnia a indennizzare l'Assicurato o terzi dei danni inclusi, ma non solo, di natura punitiva e assimilabili (punitiva, exemplary, compensatory) e dei danni consequenziali indiretti;
- ! Danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche;
- ! Sanction Clause (ovvero la Compagnia non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da sanzioni commerciali od economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America);
- ! Eventi / circostanze che sono già note, alla sottoscrizione, all'Assicurato, che potrebbero dar origine ad un Sinistro.
- ! Conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della predetta Polizza, anche se non notificati ad altri assicuratori.

Esclusioni comuni alle Garanzie per ciascuna sezione:

Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

Sono esclusi, indipendentemente dall'evento che li ha generati, i seguenti danni:

- ! provocati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! da furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;



Ci sono limiti di copertura? (segue)

- ! di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo (ed in ogni caso l'inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato, di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- ! indiretti in genere e le perdite di mercato, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- ! diretti e indiretti occorsi a reti di trasmissione e distribuzione sopraelevate, compresi a titolo esemplificativo, cablaggio, cavi, piloni, tralicci, torri, altre strutture di supporto e tutte le attrezzature di qualsiasi tipo accessorie o complementari a dette tipologie di installazioni dedicate alla distribuzione di corrente elettrica, segnali telefonici o telegrafici e qualunque comunicazione dati sia audio che video;

Sono inoltre esclusi, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi, i danni:

- ! conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- ! conseguenti o verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche;
- ! conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
- ! conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina.

Sezione B) RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

- ! non sono compresi i rischi di responsabilità civile auto e natanti (D.Lgs 209/2005 e s.m.i.).
- ! rischi di responsabilità del vettore terrestre;
- ! rischi di R.C. Aeronautica in genere;
- ! danni punitivi e/o danni non compensativi;
- ! i rischi riguardanti operazioni "offshore" e "rigs";

Sezione C) FURTO:

- ! sono esclusi i danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso del bene assicurato o di altri eventuali pregiudizi.

Sezione D) ASSISTENZA:

- ! sono esclusi i danni provocati da terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.

Sezione E) TUTELA LEGALE:

- ! sono esclusi gli eventi di natura contrattuale in genere e le controversie con clienti.

Sezione F) CYBER RISK:

- ! sono escluse le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della predetta Polizza, anche se non notificati ad altri assicuratori.

Sezione G) BUSINESS INTERRUPTION:

- ! è escluso il periodo di inattività forzato causato da eventi diversi dai danni diretti e materiali al fabbricato o contenuto, dove si svolge l'attività assicurata, non indennizzabili ai sensi della sezione A (Danni Incendio e complementari).

Sezione H) ELETTRONICA:

- ! sono esclusi i danni alle apparecchiature elettroniche per i quali, per legge o per contratto, deve rispondere il costruttore, il venditore, il manutentore o il locatore dei beni assicurati.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale in Italia per le garanzie legate all'immobile assicurato (ove ha sede lo studio professionale), ovvero **Incendio Fabbriato, Incendio Contenuto, Rischio locativo, Furto, Apparecchiature elettroniche, Assistenza al fabbricato, Business Interruption, RC Fabbriato e RC Conduzione studio.**
- ✓ La garanzia **RC Professionale** vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, con possibilità di opzionare l'estensione all'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, Regno Unito, Svizzera.
- ✓ Le garanzie **RC verso prestatori di lavoro** e **Cyber Risk** valgono per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
- ✓ La garanzia **Difesa penale** è operante in tutti i paesi che si trovano nell'Europa geografica.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative o comunicare la successiva stipulazione;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario oppure direttamente alla Compagnia alla stipula del contratto, alla scadenza dell'eventuale frazionamento e al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza) tramite i seguenti metodi di pagamento (che rientrano nel quadro della normativa vigente): bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).

All'atto della sottoscrizione il Contraente può scegliere di frazionare il pagamento del premio annuale con periodicità semestrale, con l'applicazione di una maggiorazione del 3% sul premio complessivo.

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo.

Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Compagnia provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

L'assicurazione termina dopo un anno dalla decorrenza indicata in polizza e **si rinnova tacitamente** di anno in anno **qualora sussistano i requisiti di assicurabilità**; se l'Assicurato non paga i premi (o le rate di premio) successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente Premio e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Puoi mandare la disdetta della Polizza mediante Raccomandata A./R. o PEC all'indirizzo di Global Assistance SPA - Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'lvass al n. 014

Assicurazione Multirischio rivolta ai liberi professionisti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Global Sistema Professionisti – Ed.1/GSP1

Data di redazione del DIP aggiuntivo Danni: 10/02/2026 - ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Piazza Armando Diaz 6, 20123 Milano; Telefono: +39 024333501; sito internet <https://globalassistance.it>; E-mail: global.assistance@globalassistance.it; PEC: globalassistancespa@legalmail.it

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014), soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. N iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111

Il patrimonio netto dell'Impresa: € 16,9 milioni al 31/12/2024; importo attribuibile al capitale sociale: € 5 milioni, riserve patrimoniali: € 11,9 milioni. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link: <http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf>

L'indice di solvibilità dell'Impresa: 227,4% al 31/12/2024, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (€11,99 milioni) e il requisito patrimoniale di solvibilità (€5,27 milioni)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per la descrizione degli abbinamenti con estensioni facoltative a pagamento e garanzie opzionali si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione all'Art. 19 – SEZIONI E GARANZIE ACQUISTABILI (pag. 25 del documento).

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Presenza di impianto d'allarme antifurto

Qualora ne venga dichiarata, in polizza, la presenza, si concorda che l'assicurazione Furto, Rapina ed Estorsione è prestata alla condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale in perfetta efficienza ed attivo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali.

L'attivazione di tale opzione comporta una riduzione del premio per la garanzia.

In caso di sinistro, qualora risulti che l'impianto non fosse operante come pattuito, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Attivazione dell'opzione "Raddoppio franchigia"

L'attivazione di tale opzione comporta una riduzione del premio per la garanzia RC professionale e sue estensioni eventualmente attivate.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Attivazione del periodo di Retroattività per la garanzia RC Professionale (R.C.P.)

L'attivazione di tale opzione in corrispondenza della garanzia principale R.C.P. comporta un aumento del premio assicurativo in funzione della durata del periodo di retroattività selezionato (da 1 anno a ILLIMITATO) sia della garanzia principale R.C.P. che delle eventuali Estensioni di garanzia a pagamento R.C.P. selezionate (eccetto VISTO LEGGERO) e dell'eventuale garanzia DIFESA LEGALE qualora attivata.

Estensione della "Validità Territoriale" garanzia RC Professionale (R.C.P.)

È possibile estendere la validità territoriale della garanzia principale R.C.P. (e delle sue Estensioni a pagamento, qualora attivate) da "Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino" a "Unione Europea, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, Regno Unito, Svizzera" fermo restando che in caso di richieste di risarcimento che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari, l'assicurazione opera limitatamente alle richieste di risarcimento avanzate innanzi all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisione rese da Autorità Giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Che cosa NON è assicurato?

Non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quanto indicato nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue:

ESCLUSIONI COMUNI DELLA SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

Sono esclusi, indipendentemente dall'evento che li ha generati, i danni:

- i danni conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione delle cose assicurate;
- i danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità e la fruibilità delle cose assicurate;
- provocati a cose /beni di terzi da incendio, esplosione e scoppio (salvo che non sia operante la specifica estensione "Ricorso terzi da incendio" con premio aggiuntivo).

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA "RC PROFESSIONALE" (R.C.P.)

In riferimento esclusivo al SETTORE TECNICO, sono esclusi i rischi di:

- (Opere e lavori pubblici) progettazione ai sensi della Legge n° 109 del 11.02.1994 (Legge Merloni) e legislazioni successive;
- (Opere cd "ad Alto Rischio") progettazione di dighe, gallerie naturali, trafori, tunnel, metropolitane ed impianti a mare;
- Attività di Appaltatore edile in connessione o non con la professione dell'Assicurato;

In riferimento esclusivo al SETTORE ECONOMICO/LEGALE (Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del Lavoro, Tributaristi, Avvocati), sono esclusi:

- in ogni caso i CAAF (Centri di Assistenza Fiscale), inclusa l'attività di Direttore Tecnico o Responsabile dei CAAF; intendendosi invece incluse le attività prestate per i propri clienti dai professionisti del settore Economico/Legale ad un CAAF, nei termini indicati nell'oggetto della copertura).
- le Attività di consulenza in materia di Fusione e Acquisizioni (M&A)
- le Attività di Certificazione e Revisione del Bilanci relative a:
 - Società non Italiane;
 - Aziende con titoli quotati in qualsiasi mercato azionario primario o secondario (ADR compresi);
 - Aziende operanti nel settore finanziario/ intermediazione/ banche/ assicurazioni/ broker;
 - Aziende per cui l'assicurato abbia un interesse finanziario;
 - Aziende con fatturato maggiore di 50 milioni di euro.

In riferimento a tutti i SETTORI, sono esclusi i seguenti rischi

- le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti o conseguenti a omessa, errata o incompleta rappresentazione di qualsiasi informazione e/o dato contenuti in un prospetto informativo destinato al pubblico e redatto con qualsiasi finalità, ivi incluse la sollecitazione di investimento e/o la quotazione di strumenti finanziari (c.d. "responsabilità da prospetto").

L'assicurazione RC Professionale, inoltre, non opera in caso di:

- (Attività diverse) RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a, o derivanti da attività diverse da quella professionale indicata nel Modulo di Polizza;
- (Attività gratuita) RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a, o derivanti da attività professionale, svolta a titolo gratuito;
- (Requisiti professionali) mancanza dell'iscrizione ad Albo professionale o relativa sospensione, cancellazione, revoca o radiazione e/o mancanza di autorizzazioni delle competenti Autorità per l'esercizio dell'attività professionale.
- (Assenza di requisiti per incarico assunto) RICHIESTE DI RISARCIMENTO nei confronti di un Assicurato che, pur iscritto all'Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente (come ad es. l'adempimento agli obblighi formativi imposti dalla Legge) o dallo statuto del soggetto cliente dell'Assicurato stesso, con riferimento all'incarico da questi assunto.

ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA RC PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Si intendono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento dovute a o conseguenti a:

- le malattie professionali di ogni tipo, subite dai Dipendenti e Collaboratori e le malattie in genere;
- soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, riduzioni di mansioni, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing").

ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA RC FABBRICATO (R.C.F.)

Si intendono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento dovute a o conseguenti a:

- obblighi di cui l'assicurato debba rispondere, oltre a quanto previsto dalla legge;
- inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo;
- interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- proprietà/ uso di: veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti; aeromobili; veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; droni.

ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA RC CONDUZIONE LOCALI STUDIO (R.C.S.)

Si intendono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento dovute a o conseguenti a:

- lavori di manutenzione straordinaria;
- attività non direttamente riconducibili all'Attività Professionale assicurata;
- circolazione di veicoli e/o motocicli;

ESCLUSIONI COMUNI DELLA SEZIONE C) FURTO

Sono esclusi, indipendentemente dall'evento che li ha generati, i danni:

- conseguenti o verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri eventi naturali, salvo che l'assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - delle persone delle quali l'assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - da persone che occupino locali comunicanti con quelli contenenti i beni assicurati;
- di furto verificatisi nei locali rimasti incustoditi in modo continuativo;

- per più di 8 giorni per i valori;
- per più di 45 giorni per il contenuto;

ESCLUSIONI COMUNI DELLA SEZIONE D) ASSISTENZA

Si intendono escluse dalla garanzia le prestazioni richieste per eventi causati da:

- dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di Legge e/o dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

ESCLUSIONI COMUNI DELLA SEZIONE E) TUTELA LEGALE

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i sinistri derivanti da:

- circolazione e guida di qualsiasi veicolo (soggetto o non soggetto ad assicurazione obbligatoria), proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche.
- tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo, sciopero e serrate e fatti dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura di taluno di questi eventi;

Non sono, inoltre, oggetto di copertura della garanzia DIFESA PENALE i seguenti casi:

- vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- vertenze individuali di lavoro;
- richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- Fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie.

ESCLUSIONI COMUNI DELLA SEZIONE F) CYBER RISK

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i sinistri derivanti da:

- I danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei dirigenti e amministratori;
- Le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico;
- I danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider.

ESCLUSIONI COMUNI DELLA SEZIONE G) BUSINESS INTERRUPTION

L'assicurazione non comprende:

- i costi sostenuti dal contraente per:
 - spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione;
 - uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
 - lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
 - lavorazioni presso terzi;
 - fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
 - affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività professionale del Contraente.

La Compagnia, inoltre, non risponde delle perdite e delle spese:

- conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici Locali o statali o altre norme di Legge;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- conseguenti ad un Sinistro subito dalle Merci in genere e/o in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi;
- riferibili a sospensione parziale dell'attività professionale.

ESCLUSIONI COMUNI DELLA SEZIONE H) ELETTRONICA

Sono esclusi, indipendentemente dall'evento che li ha generati, i danni:

- provocati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità limitata;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- di natura estetica;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'assicurato all'atto della stipula della polizza;



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad una clientela, costituita da liberi professionisti, con sede in Italia, che desidera proteggere il proprio

patrimonio dai rischi connessi allo svolgimento di un'attività professionale organizzata in uffici.

Nello specifico:

- per quanto alla protezione del bene "ufficio" dove viene svolta l'attività professionale, il prodotto è rivolto a tutti i professionisti;
- per quanto alla protezione del patrimonio del professionista, per i danni causati a terzi per negligenza professionale, il prodotto è rivolto esclusivamente agli Avvocati, Commercialisti, Esperti Contabili, Tributaristi, Consulenti del lavoro, Ingegneri edili, Architetti, Geometri, Periti industriali, iscritti all'Albo, che svolgono la propria attività in forma individuale, con fatturato massimo fino a 300.000€.



Quali costi devo sostenere?

È a carico del Contraente la quota parte del premio imponibile percepita dagli Intermediari (con riferimento all'intero flusso commissionale) a titolo provvisoria, che nel presente contratto è in media pari al 25%, fatta eccezione per gli eventi catastrofali riconducibili alle estensioni di garanzia "Terremoto", "Alluvione/ Inondazione" / "Allagamento", "Eventi atmosferici", che sono pari in media al 15% del relativo premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Reclami". Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'IVASS (Info su: www.ivass.it)
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito. Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Finance)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale: Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente Detrazione premi: Non è prevista detraibilità fiscale dei premi Tassazione prestazione assicurata: Non è prevista alcuna tassazione sulle prestazioni assicurate
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Qualora il cliente sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://globalassistance.it/oblio-oncologico/
-------------------------------------	---

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo *Ri.Fin*

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“GLOBAL SISTEMA PROFESSIONISTI”

Ed. 1/GSP

Data ultimo aggiornamento 26/10/2023

Polizza redatta secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni
Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari



Sommario

DEFINIZIONI	4
GLOSSARIO GENERALE.....	4
GLOSSARIO SPECIFICO DELLA GARANZIA “RC PROFESSIONALE”	13
GLOSSARIO SPECIFICO DELLA GARANZIA “CYBER RISK”	16
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE	19
COSA È POSSIBILE ASSICURARE	25
OFFERTA ASSICURATIVA	25
Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI.....	28
<input type="checkbox"/> Garanzia INCENDIO FABBRICATO - Formula “Rischi Nominati”	28
<input type="checkbox"/> Garanzia RISCHIO LOCATIVO – Formula “Rischi Nominati”	36
<input type="checkbox"/> Garanzia INCENDIO CONTENUTO – Formula “Rischi Nominati”	37
<input type="checkbox"/> Garanzia INCENDIO FABBRICATO – Formula “ALL RISKS”	38
<input type="checkbox"/> Garanzia INCENDIO CONTENUTO – Formula “ALL RISKS”	43
Sezione B) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI	45
<input type="checkbox"/> Garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (R.C.P.)	45
<input type="checkbox"/> Garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE VS PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	57
<input type="checkbox"/> Garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO (R.C.F.)	58
<input type="checkbox"/> Garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE LOCALI STUDIO (R.C.S.)	61
Sezione C) FURTO	62
<input type="checkbox"/> Garanzia FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE.....	62
Sezione D) ASSISTENZA	66
<input type="checkbox"/> Garanzia ASSISTENZA AL FABBRICATO.....	66
Sezione E) TUTELA LEGALE	69
<input type="checkbox"/> Garanzia DIFESA PENALE	69
Sezione F) CYBER RISK	71
<input type="checkbox"/> Garanzia CYBER RISK.....	71

Sezione G) BUSINESS INTERRUPTION	74
□ Garanzia BUSINESS INTERRUPTION.....	74
Sezione H) ELETTRONICA	75
□ Garanzia APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.....	75
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE	80
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO	106
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO	125
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI	129

DEFINIZIONI

Ai termini sottoindicati, utilizzati nel testo delle Condizioni di Assicurazione (al singolare o al plurale), vengono attribuiti i significati che seguono (si precisa che ogni riferimento a leggi e/o regolamenti include anche ogni successiva modificazione e/o integrazione).

GLOSSARIO GENERALE

A valere per tutte le garanzie fatta eccezione per RC Professionale e Cyber Risks per le quali si rimanda ad apposito glossario.

Accidentale	Improvviso, casuale e imprevedibile.
Addetti	I soci dell'Assicurato, i titolari dell'azienda, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i <i>prestatori di lavoro</i> .
Allagamento	L'eccesso o l'accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
Alluvione e inondazione	L'allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita dagli argini di corsi d'acqua, da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.
Ammenda (per la sezione tutela legale)	Pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni.
Amministratore	Un membro del Consiglio di Amministrazione.
Anno	Periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
Apparecchiature elettroniche	Unità centrali, personal computer, stampanti, terminali, gruppi di continuità, scanner, plotter, fax, fotocopiatrici, fatturatrici, macchine elettroniche da scrivere e per calcolare, e relativi accessori, impianti telefonici, di allarme, videoregistrazione (TVCC), citofoni, apparecchi audio e video in genere, telefoni cellulari, condizionatori dedicati alle apparecchiature sopraccitate.
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	Le <i>apparecchiature elettroniche</i> che, per loro caratteristiche e destinazione, possono essere utilizzate anche al di fuori dell'ubicazione assicurata.
Arbitrato	Istituto con il quale le <i>parti</i> , di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurato	La persona giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assistenza (per sezione assistenza)	L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla <i>Compagnia</i> tramite la <i>Centrale Operativa</i> all' <i>Assicurato</i> che si trovi in difficoltà a seguito di un <i>sinistro</i> .
Attività	L'attività svolta dal Contraente, in qualità di libero professionista.
Atto di terrorismo	L'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.
Beni in leasing	I beni utilizzati dall'Assicurato nell'esercizio dell' <i>Attività</i> dichiarata in polizza, che sono oggetto di un contratto di locazione finanziaria.
Canal jet	Sistema di disostruzione di una condotta con erogazione di acqua ad alta pressione effettuata tramite sonda.

Carenza (per la Sezione Tutela Legale)	Periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell'anno dal momento della firma.
Caso assicurativo (per la Sezione Tutela Legale)	Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè, la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.
Centrale Operativa	<i>Struttura Organizzativa</i> esterna (operante in conformità alle norme e regolamenti di vigilanza di tempo in tempo vigenti) costituita da medici, tecnici, operatori, messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a cui la Società ha affidato incarico per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di "Assistenza" previste in Polizza.
Colpa grave	Comportamento involontario da cui deriva un <i>fatto illecito</i> , commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.
Colpo di ariete	Fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
Committente	Il soggetto che affida a terzi lo studio o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Compagnia	Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A
Compensi per la trasferta (per la sezione tutela legale)	Spese di viaggio e di soggiorno dovute dal Cliente al proprio avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.
Contenitore di sicurezza	Il mezzo di custodia con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • Pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli o similari); • Movimenti di chiusura a chiave o combinazione; • Peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio al muro nel quale è incassato, in modo che non possa essere sfilato senza demolizione del muro stesso.
Contenuto	L'insieme dei beni contenuti nei locali dello studio professionale assicurati e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Macchinari, attrezzature e arredamento;</i> • <i>Materiale di cancelleria;</i> • <i>Cose particolari;</i> • <i>Beni in leasing, purché non assicurati con apposita assicurazione;</i> • <i>Valori e preziosi.</i>
Contraente	Il soggetto, ente o persona fisica, che stipula il contratto.
Contratto	Documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.
Contributo Unificato	Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.
Controparte	La parte avversaria in una controversia.
Consulenti Tecnici D'ufficio (C.T.U.)	Svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Consulenti Tecnici di Parte (C.T.P.)	Libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle <i>parti</i> un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.
Copertura	Il complesso degli elementi del tetto escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.
Cose (per la Sezione R.C.T.)	Gli oggetti materiali e gli animali.
Cose particolari	<ul style="list-style-type: none"> • Archivi, documenti, disegni, stampati, registri, microfilm, pellicole e fotografie; • Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; • Supporti di dati.
Costituzione di Parte Civile (per la Sezione Tutela Legale)	Il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
Danno di natura contrattuale	Danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danno indiretto	Le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivante.
Danno liquidabile	Il danno accertato e indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tener conto di eventuali franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e risarcimento.
Danno materiale e diretto	Il danno accidentale subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.
Dati	L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Delitto colposo (per la Sezione Tutela Legale)	È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso (per la Sezione Tutela Legale)	Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Dipendenti e Collaboratori	Tutte le persone che, in relazione all'esercizio dell' <i>Attività professionale</i> , operano alle dirette dipendenze del <i>Contraente/Assicurato</i> o collaborano con il medesimo in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".
Disdetta	Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il <i>contratto assicurativo</i> .
Durata	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul <i>Modulo di Polizza</i> e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.

Enti aventi valore artistico	<p>I seguenti beni che costituiscono arredamento dell'<i>attività</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte; • Le collezioni o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere le collezioni di oggetti non <i>preziosi</i>; • Gli oggetti di argenteria, i tappeti, gli arazzi.
Esplodenti	<p>Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a <i>esplosione</i>; • Per azione meccanica o termica esplodono. <p>Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel (allegato A, art. 83 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni).</p>
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estorsione	L'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'estorsione si distingue dalla <i>rapina</i> in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa (art. 629 del Codice Penale).
Evento	Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
Fabbricato	<p>L'intera costruzione edile o porzione di essa di proprietà dell'<i>Assicurato</i> o in uso allo stesso, sita nell'ubicazione riportata in polizza e adibita a studio professionale, comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutte le opere murarie e di finitura (quali moquette, tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti in genere); • <i>serramenti</i>; • opere di fondazione o interrate; • tutte le pertinenze quali: <ul style="list-style-type: none"> - cancelli, fognature, pannelli solari termici o fotovoltaici fissati al fabbricato, pavimentazioni esterne, recinzioni, strade interne, tettoie e pensiline non amovibili costituite prevalentemente in materiale incombustibile; • impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione quali: <ul style="list-style-type: none"> - elettrici, elettronici, di allarme, idrici, igienici e sanitari, termici; - di condizionamento, di estinzione, di illuminazione, di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana, di riscaldamento, di segnalazione e comunicazione; - ascensori, montacarichi, scale mobili; • mosaici, affreschi e statue, se privi di valore artistico. <p>Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato, questa comprende le opere sopra elencate per le rispettive quote spettanti, anche se parte di un condominio. È escluso tutto quanto indicato nella definizione di "Contenuto".</p>
Fase giudiziale (per la Sezione Tutela Legale)	La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
Fase Stragiudiziale (per la Sezione Tutela Legale)	La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la <i>mediazione</i> e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Fatto illecito (per la Sezione Tutela Legale)	L'azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
Fenomeno Elettrico	L'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.
Formula Rischi Nominati	È la formula di assicurazione con cui la <i>Compagnia</i> elenca tutti gli eventi dannosi di cui risponde. Gli eventi che non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'assicurato. I beni e gli eventi assicurati sono descritti nel capitolo "COSA È POSSIBILE ASSICURARE" della sezione A) delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Formula All Risks	È la formula di assicurazione con cui la <i>Compagnia</i> non elenca puntualmente gli eventi dannosi di cui risponde (fanno eccezioni eventuali estensioni aggiuntive a pagamento) ma indennizza i danni materiali diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi <i>evento</i> non esplicitamente escluso.
Franchigia	L'importo che rimane a carico dell'Assicurato. La franchigia può essere espressa in valore monetario, o in numero di giorni. La franchigia si sottrae dal <i>danno liquidabile</i> .
Furto	L'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).
Furto commesso con destrezza	Il <i>furto</i> commesso con particolare abilità, tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine.
Implosione	Il repentino dirompersi di contenitori e <i>tubazioni</i> per difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del <i>colpo di ariete</i> non sono da considerarsi implosione.
Incendio	La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibili	Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno.
Indennizzo	L'importo risultante dopo aver applicato eventuali <i>franchigie, scoperti</i> , limiti di indennizzo, al <i>danno liquidabile</i> . Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'Assicurato a seguito di <i>sinistro</i> .
Inferriata	Il manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata può essere: <ul style="list-style-type: none"> • ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano, in modo tale che le barre dell'inferriata stessa siano affogate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; • fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati.
Infiammabili	Le sostanze e i prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili come <i>esplosivi</i> , quali: <ul style="list-style-type: none"> • Gas combustibili, liquidi e solidi, con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; • Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; • Sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; • Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al (D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche).
Infortunio	L' <i>evento</i> dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.
Ingorgo	Il rallentamento nel deflusso di un liquido dovuto ad un suo accumulo.
Intermediario	La persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa (art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche).
Lastre	I lucernari, le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori, quali le insegne), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.
Limite di risarcimento/ Indennizzo	La somma massima che la Compagnia è tenuta a corrispondere per ogni sinistro relativo ad una specifica garanzia, nell'ambito del <i>massimale</i> /Somma Assicurata indicato in <i>polizza</i> .

Luci	Le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura, per il passaggio di luce o aria o per consentire una visuale.
Macchinario, Attrezzatura e Arredamento	<ul style="list-style-type: none"> • Le <i>apparecchiature elettroniche</i>; • le macchine, gli impianti, gli attrezzi utensili, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e scorte; • l'attrezzatura, l'arredamento, il mobilio, i <i>contenitori di sicurezza (escluso il loro contenuto)</i>, gli apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento; • gli <i>enti aventi valore artistico</i>; • i distributori automatici di merci, cibi e bevande; • le dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza di uffici, laboratori, dipendenze aziendali, attività ricreative, servizi generali, magazzini e quanto di simile relativo allo svolgimento dell'attività professionale svolta dall'assicurato; • gli impianti e i mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa, di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); • gli indumenti di lavoro, gli accessori, i beni e gli effetti personali dei prestatori di lavoro (esclusi valori e preziosi); • gli impianti anche fissi, le opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore o di sua proprietà purché con la presente polizza non sia assicurato il <i>fabbricato</i>; • Le tende esterne frangisole fissate al <i>fabbricato</i>, le antenne e le insegne installate sul <i>fabbricato</i> o in area esterna ad uso esclusivo dell'attività professionale.
Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da <i>infortunio</i> .
Massimale	L'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la <i>Compagnia</i> per ogni <i>Sinistro</i> e cumulativamente per ogni periodo assicurato. Qualsiasi sotto limite di massimale eventualmente indicato in <i>polizza</i> costituirà parte del massimale e non sarà in aggiunta ad esso.
Mediazione (per la Sezione Tutela Legale)	Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Modulo di Polizza /Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, l'Assicurato, gli eventuali beni assicurati, le garanzie prestate, i Massimali ed eventuali Franchigie e Scoperti nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, <i>Premio</i>).
Multa	Pena pecuniaria prevista per i delitti.
Occlusione	L'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera occlusione quella provocata da accumulo di grandine in grondaie e pluviali.
Parti	Il <i>Contraente</i> e la <i>Compagnia</i> .
Partita (di beni)	L'insieme dei beni assicurati con un'unica <i>Somma Assicurata</i> indicata in polizza, rientranti nelle definizioni di <i>fabbricato</i> , <i>contenuto</i> , <i>apparecchiature elettroniche</i> .
Perdita o Danno patrimoniale	Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato sia ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una <i>transazione</i> stipulata con avallo della Società, in seguito ad un <i>Sinistro</i> risarcibile.
Perito	L'esperto incaricato da una delle <i>parti</i> (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
Polizza	vedi definizione "Modulo di Polizza/Polizza"
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla <i>Compagnia</i> per l'assicurazione.
Prescrizione	L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestatori di Lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio della sua attività professionale e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
Prestazioni (per la Sezione Assistenza)	Le assistenze prestate all'Assicurato dalla <i>Centrale Operativa</i> .
Preziosi	I gioielli, gli oggetti anche solo in parte in oro o platino, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.
Primo Rischio Assoluto	Forma di garanzia in base alla quale l'Assicurazione è prestata sino alla concorrenza della <i>Somma Assicurata</i> , indipendentemente dal valore effettivo dei " <i>Beni assicurati</i> " esistenti al momento del <i>Sinistro</i> e senza l'applicazione della " <i>Regola Proporzionale</i> " ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.
Procedimento penale	È la successione degli atti, avviati dall'Autorità giudiziaria, che conducono dal momento dell'iscrizione della notizia di reato alla pronuncia di una sentenza da parte del Giudice.
Programma in licenza d'uso	Le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, utilizzate in base a un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Querela	Azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da <i>reati</i> non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Rapina	L'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona (art. 628 del Codice Penale).
Reato	Fatto umano (commissivo od omissivo) vietato dall'ordinamento giuridico di uno Stato, alla cui realizzazione consegue una sanzione penale. Esso rientra nella più ampia categoria dell'illecito. I reati si distinguono in delitti (<i>delitto doloso</i> o <i>delitto colposo</i>), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione o della <i>multa</i> , e in contravvenzioni (<i>reati</i> di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto o dell' <i>Ammenda</i> .
Recesso	Manifestazione di volontà con cui una delle <i>parti</i> produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
Residenza	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale, come risulta da certificato anagrafico.
Risarcimento	L'importo dovuto dalla <i>Compagnia</i> a seguito di danno causato a terzi dall'Assicurato.
Rischio	La probabilità che si verifichi il <i>Sinistro</i> .
Rischio Locativo	Garanzia con la quale s'intende tutelare il locatario (affittuario o conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario) per danni all'immobile locato.
Scoperto	L'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del <i>danno liquidabile</i> e che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori e <i>tubazioni</i> per eccessiva pressione interna. Gli effetti del gelo e del <i>colpo di ariete</i> non sono da considerarsi scoppio.
Secondo Rischio	La copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza ad altra assicurazione e operante a partire dal limite previsto da quest'ultima.
Serramenti	I manufatti per la chiusura di porte, finestre, lucernari (fissi e infissi).
Sinistro	Il verificarsi dell' <i>evento</i> dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Solai	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del <i>fabbricato</i> , escluse le pavimentazioni di finitura.
Somma Assicurata	L'importo indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso della <i>Compagnia</i> .
Spese di giustizia	Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.
Spese di Soccombenza (per la Sezione Tutela Legale)	<i>Spese liquidate</i> dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese Legali	Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
Spese liquidate (per la Sezione Tutela Legale)	Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese per l'intervento di Periti/Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e/o di Consulenti Tecnici di Parte (CTP) (per la Sezione Tutela Legale)	Somme spettanti ai <i>periti</i> nominati dal Giudice (<i>Consulenti Tecnici d'Ufficio</i> - C.T.U.) o dalla parte (<i>Consulenti Tecnici di Parte</i> - C.T.P.).
Spese per un legale domiciliatario (per la Sezione Tutela Legale)	Spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.
Stillicidio	Il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.
Stragiudiziale	Nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).
Struttura Organizzativa (vedi Centrale Operativa) (per la Sezione Assistenza)	La struttura di Blue Assistance S.p.A., costituita da tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifico accordo sottoscritto con la <i>Compagnia</i> provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Supporto di dati	Il dispositivo informatico (esempio: disco esterno, CD-ROM, DVD-ROM, chiavetta USB) che viene utilizzato per registrare e memorizzare i dati.
Surroga	L'azione che la <i>Compagnia</i> svolge in sostituzione dell'Assicurato o del Contraente, dopo aver pagato l' <i>indennizzo</i> nei confronti di terzi responsabili del <i>Sinistro</i> .
Tacito Rinnovo	È una clausola che prevede il rinnovo automatico del <i>contratto</i> alla scadenza.
Terremoto	Il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive all' <i>evento</i> che ha dato luogo al <i>Sinistro</i> indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo <i>Sinistro</i> ".
Tetto	Il complesso degli elementi destinati a coprire e a proteggere il <i>fabbricato</i> dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di <i>copertura</i> ; sono compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
Traboccamento	La fuoriuscita di liquidi non dovuta a <i>occlusione</i> , causata da incapacità degli impianti al servizio del <i>fabbricato</i> a smaltire l'acqua piovana.
Transazione	Accordo con il quale le <i>parti</i> , facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tubazioni	L'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.
Tutela Legale	L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
Unico evento	L'insieme di tutti i sinistri derivanti direttamente da un'unica causa (ovvero l'accadimento che provoca direttamente i sinistri, o, nel caso in cui i sinistri siano riconducibili a più accadimenti successivi collegati tra loro, quello che abbia dato origine a tale sequenza), accaduti nello stesso lasso di tempo e nella stessa area.

Unico caso assicurativo (per la Sezione Tutela Legale)	Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
Unico sinistro	Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
Valore a nuovo	Questa definizione indica: <ul style="list-style-type: none"> • per il <i>fabbricato</i>: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il <i>fabbricato</i> (o porzione di <i>fabbricato</i>) assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area (terreno); • per il <i>macchinario, l'attrezzatura e l'arredamento</i>: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d'uso	Il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.
Valore in lite (per la Sezione Tutela Legale)	Determinazione del valore dell'oggetto di lite.
Valori	<ul style="list-style-type: none"> • Denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore; • buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti; • valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.
Vertenza	Il conflitto di pretese tra Assicurato e <i>Controparte</i> o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
Vertenza/e Contrattuale/i (per la Sezione Tutela Legale)	Controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti, precedentemente conclusi tra le Parti, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Vetro antisfondamento	Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

GLOSSARIO SPECIFICO DELLA GARANZIA “RC PROFESSIONALE”

Ai termini sottoindicati, utilizzati (al singolare o al plurale), nel testo delle Condizioni di Assicurazione riferite alla Garanzia RC Professionale, con carattere grafico in corsivo maiuscolo, vengono attribuiti i particolari significati che seguono (si precisa che ogni riferimento a leggi e/o regolamenti include anche ogni successiva modificazione e/o integrazione).

Assicurato	Il soggetto, libero professionista, indicato in <i>polizza</i> il cui interesse è protetto dall' <i>Assicurazione</i> , che, nel presente <i>contratto</i> , per quanto alla Garanzia RC Professionale, coincide con il <i>Contraente</i> .
Attività Professionale	L'attività professionale retribuita indicata in <i>Polizza esercitata dall'Assicurato</i> , purché quest'ultimo sia legittimato ad esercitarla in base alle norme vigenti in materia e/o sia iscritto presso i relativi Ordini Professionali (ove previsto) e, comunque, consentita dalla legge e dai regolamenti che la disciplinano.
Atto illecito	Ogni azione o omissione, anche se originata da <i>colpa grave (escluso il dolo)</i> , commessa, tentata (o presumibilmente commessa o tentata) dalle persone assicurate nell'ambito della propria professione, posteriormente all'inizio della <i>retroattività</i> o durante il <i>periodo di Assicurazione</i> in corso.
Circostanza	(i) qualsiasi atto, omissione o fatto inerente all' <i>Attività Professionale</i> di cui l' <i>Assicurato</i> sia a conoscenza e da cui possa ragionevolmente derivare una <i>Richiesta di Risarcimento</i> ; (ii) qualsiasi critica o contestazione scritta rivolta all' <i>Assicurato</i> e/o ai suoi collaboratori <i>Dipendenti</i> inerente all' <i>Attività Professionale</i> .
Contraente	Il professionista, persona fisica, che stipula l' <i>Assicurazione</i> e che, nel presente <i>contratto</i> , coincide con l' <i>Assicurato</i> .
Danni Materiali e Corporali	Il pregiudizio economico subito da terzi in conseguenza di danneggiamento di cose, animali, lesioni personali, malattie, sofferenza psichica, morte.
Danni Patrimoniali	Qualsiasi pregiudizio economico derivante dall'esercizio dell' <i>Attività Professionale</i> (non conseguente a <i>Danni Materiali e Corporali</i>) per il quale l' <i>Assicurato</i> sia ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una <i>transazione</i> stipulata con avallo della <i>Compagnia</i> , in seguito ad un <i>Sinistro</i> risarcibile.
Dati	Informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in qualsiasi forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
Dipendente	Qualsiasi persona fisica, legata da un rapporto di lavoro subordinato con il <i>Contraente/Assicurato</i> , che collabora nello studio professionale dell' <i>Assicurato</i> e per quest'ultimo, e <i>del cui operato</i> l' <i>Assicurato</i> stesso debba rispondere. E' inclusa la figura del tirocinante/stagista durante il periodo di formazione presso lo studio del professionista, purché documentabile.
Documenti	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Per il Settore TECNICO (INGEGNERI EDILI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI EDILI): Ogni genere di documento (cartaceo o computerizzato) pertinente all'<i>attività professionale</i> esercitata, ricevuto dall'<i>Assicurato</i> in deposito dai clienti o dalle controparti contrattuali nell'ambito dell'esercizio dell'<i>Attività Professionale</i>. Sono esclusi titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati. ❖ Per il Settore LEGALE (AVVOCATI): Ogni genere di documento (cartaceo o computerizzato) pertinente all'<i>attività professionale</i> esercitata, ricevuto dall'<i>ASSICURATO</i> in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi nell'ambito dell'esercizio dell'<i>Attività Professionale</i>. ❖ Per il Settore ECONOMICO (COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI, TRIBUTARISTI, CONSULENTI DEL LAVORO): Ogni genere di documento (cartaceo o computerizzato) pertinente all'<i>attività professionale</i> esercitata, ricevuto dall'<i>ASSICURATO</i> in deposito o custodia dai clienti.
Durata del contratto	Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel <i>Modulo di Polizza</i> ed in ogni ulteriore documento contrattuale di rinnovo successivo.

Limite di Indennizzo	L'ammontare massimo del risarcimento pagabile dagli Assicuratori in base alla Polizza entro il Massimale e non oltre lo stesso in relazione a specifici rischi indicati nella Polizza.
Massimale	L'ammontare massimo del risarcimento pagabile dagli Assicuratori in base alla Polizza per ogni Sinistro (Richiesta di Risarcimento) e cumulativamente per ogni Periodo di Assicurazione .
Periodo di Assicurazione	È la Durata del contratto ; il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità di Durata del Contratto , distinta dalla precedente e dalla successiva annualità.
Periodo di Retroattività	vedi definizione "Retroattività"
Periodo di Ultrattività	Il periodo successivo alla data di cessazione dell'attività, di durata variabile (come concordato con la Compagnia), durante il quale viene prorogata la validità temporale della polizza per la denuncia di sinistri relativi a fatti colposi verificatisi prima della cessazione dell'attività stessa.
Questionario Assuntivo	Il documento sottoscritto dall' Assicurato prima della data di stipulazione della Polizza che forma parte integrante ed essenziale della stessa con il quale gli Assicuratori raccolgono alcune delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e sulla base del quale gli Assicuratori hanno prestato il consenso alla stipulazione dell' Assicurazione .
Retroattività	Estensione dell'operatività della garanzia assicurativa, nei termini e limiti descritti in polizza, ad epoca antecedente alla data di stipula del contratto.
Richiesta di Risarcimento	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Per il Settore TECNICO (INGEGNERI EDILI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI EDILI) Qualsiasi comunicazione od atto giudiziale e/o <i>stragiudiziale</i> nel quale sia manifestata l'intenzione di ritenere l'Assicurato responsabile per <u>Danni Patrimoniali o Danni Materiali e Corporali</u> involontariamente cagionati a Terzi a seguito di una negligenza, imprudenza, imperizia commessa durante l'esercizio della sua attività professionale. ❖ Per il Settore ECONOMICO (COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI, TRIBUTARISTI, CONSULENTI DEL LAVORO): Qualsiasi comunicazione od atto giudiziale e/o <i>stragiudiziale</i> nel quale sia manifestata l'intenzione di ritenere l'Assicurato responsabile per <u>Danni Patrimoniali</u> involontariamente cagionati a Terzi a seguito di una negligenza, imprudenza, imperizia commessa durante l'esercizio della sua attività professionale. ❖ Per il Settore LEGALE (AVVOCATI): Qualsiasi comunicazione od atto giudiziale e/o <i>stragiudiziale</i> nel quale sia manifestata l'intenzione di ritenere l'Assicurato responsabile per <u>qualsiasi danno*</u> (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro), involontariamente cagionato a Terzi, compresi i clienti, a ragione di una negligenza, imprudenza, imperizia commessa durante l'esercizio della sua attività professionale. *N.B. In conformità con quanto disposto dal Decreto del 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia (in G.U. dell'11 ottobre 2016 n. 238 e successive modifiche).
Settore	Settore in cui è riconducibile il professionista assicurato. In particolare, nel presente contratto, sono previsti i seguenti 3 settori: <ul style="list-style-type: none"> • SETTORE ECONOMICO (Commercialisti, Esperti Contabili, Tributaristi, Consulenti del Lavoro) • SETTORE LEGALE (Avvocati) • SETTORE TECNICO (Ingegneri Edili, Architetti, Geometri, Periti industriali Edili)
Sinistro	E' la Richiesta di Risarcimento .
Società di servizi (per il Settore Economico /Legale)	La società di elaborazione di dati contabili e/o buste paga indicata nel Questionario Assuntivo .
Terzi	Qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall' Assicurato , con esclusione: a) del coniuge (che non sia legalmente separato), dei genitori, dei figli dell'Assicurato, del convivente more uxorio, nonché di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

	<p>b) dei dipendenti e collaboratori (di ogni ordine o grado) dell'Assicurato, nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto 1) di questa definizione;</p> <p>c) delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia direttamente o indirettamente azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive;</p> <p>d) dei soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, amministratori, azionisti/soci di maggioranza o di controllo di una ditta o azienda dell'Assicurato.</p>
<p>Ultrattività</p>	<p>Vedi definizione "Periodo di Ultrattività"</p>
<p>Valori (per il Settore Economico/ Legale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Per il Settore LEGALE (AVVOCATI): Somme di denaro, titoli e valori ricevuti dall'ASSICURATO in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. ❖ Per il Settore ECONOMICO (COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI, TRIBUTARISTI, CONSULENTI DEL LAVORO): Ogni genere di valore pertinente all'<i>attività professionale</i> esercitata, affidati in deposito o in custodia all'ASSICURATO, con esclusione però di titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.

GLOSSARIO SPECIFICO DELLA GARANZIA "CYBER RISK"

Ai termini sottoindicati, utilizzati nel testo delle Condizioni di Assicurazione (al singolare o al plurale) della Garanzia Cyber Risk, vengono attribuiti i significati specifici che seguono (si precisa che ogni riferimento a leggi e/o regolamenti include anche ogni successiva modificazione e/o integrazione).

Assicurato	a. Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente; b. l'imprenditore persona fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale; oppure un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni svolte per conto dell'Assicurato.
Attacco Informatico	L'atto doloso, il malware, l'errore umano, l'attacco D.o.S., il furto contro il sistema informatico dell'Assicurato.
Attività Multimediale	Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail.
Atto doloso	Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai dati al sistema informatico o alle reti dell'Assicurato.
Circostanza	Con tale termine si intende: <ul style="list-style-type: none"> ✓ qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della polizza; ✓ qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento e/o ad un evento assicurato.
D.O.S. (Denial Of Service)	Qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il sistema informatico dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse. Sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service) intendendosi per tali gli attacchi D.o.S su larga scala.
Danno	L'alterazione, la cancellazione o il danneggiamento di dati quali, a titolo esemplificativo, dati sensibili o dati personali presenti nel sistema informatico dell'Assicurato.
Dati	Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (esempio: testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
Dati Personali	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato) che identifichi o renda identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.
Dati Sensibili	Le informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).
Diaria	L'importo che viene corrisposto all'Assicurato per ogni giorno di interruzione totale della propria attività.
Dirigenti e Amministratori	Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario o altro personale avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'Assicurato.
Errore di Programmazione	L'errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del sistema informatico e/o un'elaborazione errata dei dati.
Errore umano	L'errore operativo o la negligenza (esempio: la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un prestatore di lavoro che comporta un danno.
Esperto	Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente dalla Compagnia e/o dal Service provider.

Estorsione cyber	Qualsiasi minaccia credibile da parte di un <i>terzo</i> con l'intento di causare un <i>Evento assicurato</i> , al fine di richiedere denaro all'Assicurato.
Evento assicurato	Qualsiasi <i>attacco informatico</i> , <i>richiesta di risarcimento</i> , <i>estorsione Cyber</i> , <i>Cyber crime</i> .
Franchigia temporale	La parte di danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in ore di inattività successive al <i>Sinistro</i> , che rimane a carico dell'Assicurato.
Furto	Qualsiasi copia o appropriazione illecita di <i>dati sensibili</i> , <i>dati personali e dati</i> , dal <i>sistema informatico</i> dell'Assicurato.
Hardware	I componenti fisici di un qualunque sistema informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i dati, incluso il <i>Supporto dati</i> .
Infrastruttura	Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatore stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del <i>sistema informatico</i> dell'Assicurato.
Internet service	L'insieme dei servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo sono compresi: <ul style="list-style-type: none"> • gli "internet providers" responsabili della fornitura del servizio e dell'<i>hardware</i> necessario all'accesso ed uso di internet; • i fornitori di servizi DNS; • altri fornitori di servizi, apparecchiature ed infrastrutture (esempio: sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e al funzionamento di internet.
Intranet	La rete di dati aziendale privata.
Malware	Qualsiasi software o codice dannoso (esempio: virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del sistema informatico dell'Assicurato.
Outsourcing provider	Qualunque <i>terzo</i> che fornisce servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato. Non sono considerati <i>outsourcing provider</i> i soggetti che forniscono <i>internet service</i> , sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge nell'esercizio dell' <i>attività</i> e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Sono esclusi i dirigenti e amministratori.
Rete	Il gruppo di <i>sistemi informatici</i> collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso <i>Internet</i> , <i>intranet</i> e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di <i>dati</i> .
Richiesta di risarcimento	Qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di un terzo nei confronti dell'Assicurato, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.
Riscatto	Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un terzo in connessione con una <i>estorsione cyber</i> .
Service provider	Il soggetto, identificato dal Contraente-Assicurato e comunicato alla Compagnia , che fornisce all'Assicurato, in caso di <i>Sinistro</i> , i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione e/o la gestione dello stesso.
Servizi	I servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione e/o la conservazione del <i>sistema informatico</i> .
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione e/o la <i>richiesta di risarcimento</i> .

Sistema informatico	L' <i>Hardware</i> , l' <i>infrastruttura</i> , il software, i <i>supporti elettronici</i> o quant'altro necessario per creare, accedere a elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i <i>dati</i> .
Supporto dati	I dispositivi informatici (esempio: dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i <i>dati</i> .
Terzo	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall' <i>Assicurato</i> , <i>dirigenti e amministratori</i> , <i>prestatori di lavoro</i> .

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate e/o indicate con il carattere grafico in grassetto.

I termini che seguono, indicati con il carattere grafico in corsivo minuscolo, trovano la loro definizione nel "Glossario Generale". Se indicati con carattere grafico in corsivo maiuscolo, trovano la loro definizione nel "Glossario specifico della garanzia RC Professionale"

Art. 1 – **DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO**

1.1 – **Decorrenza**

Il **contratto** di assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione in ogni sua parte del **Modulo di Polizza** ed il pagamento del **Premio** alla firma corrispondente alla rata determinata in base al tipo di frazionamento scelto.

L'Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel **Modulo di Polizza**, se il **Premio** alla firma è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo.

Il mancato pagamento del **Premio** alla firma, decorsi **30** (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità della **Polizza** e la **Compagnia** provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

1.2 – **Pagamento del premio**

Il **Premio** deve essere pagato presso l'**Intermediario** a cui è assegnato il **contratto** oppure direttamente alla **Compagnia**.

I mezzi di pagamento consentiti, salvo accordi specifici con la **Compagnia** (o l'**intermediario**) da valutare di volta in volta sono: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), Carte di credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).

Il **Contraente** può, all'atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del **premio** annuale con periodicità semestrale, con aumento del **premio** del **3%**. Il **premio** è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Il **Contraente** è tenuto a versare il **Premio** (o le rate di **Premio**) alle scadenze pattuite.

Se il **Contraente** non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente **Premio** e torna in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della **Società** al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Decorsi 6 mesi dalla scadenza della rata arretrata senza che il **Contraente** abbia provveduto al pagamento e la **Compagnia** non abbia agito formalmente per il recupero di quanto dovuto, il **contratto** è risolto di diritto (art. 1901 Codice Civile).

1.3 – **Revisione del premio e/o condizioni**

La **Compagnia**, in occasione delle scadenze annuali di **Polizza**, e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il **Premio** e/o di apportare variazioni alle Condizioni di Assicurazione, mettendo a disposizione del **Contraente** stesso, almeno **60** giorni prima della scadenza convenuta, anche tramite l'**Intermediario**, le nuove condizioni di **Premio** e/o le eventuali modifiche contrattuali.

Il **Contraente**, qualora non intenda accettare il nuovo **Premio** e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal **contratto**, dando **disdetta** entro il giorno di scadenza contrattuale della **Polizza**.

Qualora il **Contraente** non comunichi **disdetta** entro il giorno di scadenza contrattuale di **Polizza** e non provveda al pagamento del nuovo **Premio**, l'Assicurazione, **a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo precedente**, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle ore 24,00 del **15°** giorno successivo a quello della rata in scadenza e il **contratto** si intenderà risolto senza alcuna formalità. Il pagamento, da parte del **Contraente**, del nuovo **Premio** comporterà l'automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali.

1.4 – **Adeguamento automatico del premio**

Non costituisce "modifica" del **premio**, con diritto al **recesso** come indicato al paragrafo precedente (1.3), il suo adeguamento in funzione della **modifica dei parametri** che concorrono alla determinazione del **premio** assicurativo (come, a titolo di esempio non esaustivo, il fatturato qualora assicurata l'**Attività professionale**) per i quali si rimanda all'art. 15 che segue e che, in caso di loro variazione, **devono essere comunicati alla Compagnia in occasione di ogni rinnovo, a cura del Contraente**, anche per il tramite dell'**Intermediario** che ha in gestione il **contratto** ai sensi del **paragrafo 10.2** (Aggravamento del rischio) del successivo **Art.10**.

Art. 2 – DURATA/ CESSAZIONE e RISOLUZIONE DELL'ASSICURAZIONE

2.1 – Durata dell'Assicurazione

La durata contrattuale viene indicata nel *Modulo di Polizza* e si intende convenzionalmente pari al periodo di un anno con Tacito Rinnovo. Quest'ultimo è tuttavia **condizionato dalla sussistenza dei requisiti** di cui al paragrafo 3.1 che segue.

2.2 – Cessazione dell'Assicurazione prima della scadenza

Qualora sia operante la garanzia RC Professionale, ferma l'applicabilità dei successivi Artt. 3 e 14, la *Polizza cesserà con effetto immediato*, indipendentemente dal momento in cui la *Compagnia* ne sarà informata, e non potrà essere rinnovata, nel caso di:

- decesso del *CONTRAENTE/ASSICURATO*;
- suo ritiro dall'attività, con cancellazione dall'Albo professionale per scelta personale o per altri motivi;
- modifica dei requisiti di assicurabilità, di cui al paragrafo **9.1** che segue, in ordine alla forma giuridica, residenza e fatturato (oltre al parametro massimo consentito dalla *polizza*).

In tutti i casi predetti la *garanzia RC Professionale* è prestata per le *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* denunciate alla *Compagnia* dopo la data di cessazione dell'attività e fino alla scadenza contrattuale, ma **esclusivamente** in relazione ad errori, omissioni o negligenze professionali commessi dall'*Assicurato* anteriormente alla data di cessazione e successivi al *PERIODO DI RETROATTIVITÀ* pattuito in *Polizza* (**sono esclusi i casi di sospensione o cancellazione dall'Albo professionale per motivi disciplinari**). In particolare, per il caso **a)** continua fino alla scadenza contrattuale a favore degli eredi o successori, ferme le condizioni, limitazioni ed esclusioni tutte di cui alla *Polizza*.

Le eventuali coperture legate all'immobile saranno valide fino alla scadenza del *contratto*.

2.3 – Risoluzione automatica dell'Assicurazione

Qualora l'*Assicurato* sia complice o provochi dolosamente una richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta riguardo ad un *Sinistro*, esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Terzi, **egli perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente Contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio**, fermo restando il diritto della *Compagnia* alla rivalsa contro l'*Assicurato* per indennizzi già effettuati relativamente alla stessa Richiesta di Risarcimento.

Art. 3 – PROCEDURA DI RINNOVO

3.1 – Termini di disdetta

La presente polizza è soggetta a tacito rinnovo il quale è condizionato dalla sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo **3.2** che segue; in mancanza di *disdetta* esercitata da una delle Parti, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A./R. o PEC entro e non oltre **30 giorni prima** della scadenza contrattuale (o entro il giorno di scadenza contrattuale, qualora il *Contraente* non intenda accettare l'eventuale nuovo Premio e/o le nuove condizioni comunicategli dalla *Compagnia* ai sensi del precedente Art. 1, paragrafo 1.3), l'*Assicurazione* si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Se esercitata dal *Contraente*, la comunicazione di *disdetta* dovrà pervenire alla sede legale della *Compagnia* al seguente indirizzo: **Global Assistance - Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano** o all'indirizzo globalassistancespa@legalmail.it.

3.2 – Requisiti per il rinnovo (in presenza di garanzia RC Professionale)

Il tacito rinnovo **non** dovrà considerarsi automaticamente operante (per l'intero *contratto*) **anche solo in uno dei seguenti casi**:

- Sinistri**: qualora durante la vigenza di polizza, venissero notificate, dall'*ASSICURATO* alla *Compagnia*, *CIRCOSTANZE* e/o *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* inerenti alla garanzia RC Professionale e sue "Estensioni facoltative a pagamento" eventuali operanti;
- Variazioni del Fatturato**: qualora allo scadere di ciascuna annualità assicurativa dovessero emergere le seguenti variazioni di fatturato:
 - gli Introiti consuntivi dell'ultimo anno fiscale (Fatturato globale) siano complessivamente superiori del **10%** rispetto a quanto dichiarato nell'anno precedente **ed in ogni caso abbiano superato la "fascia di fatturato"** indicata in *polizza* o in altro documento contrattuale successivo;
 - gli Introiti relativi agli incarichi esterni eventuali operanti (rientranti nelle "Estensioni facoltative a pagamento" della garanzia RC Professionale per quanto al *SETTORE ECONOMICO/ LEGALE*) **superino (ciascuno o nel complesso) il 50%** rispetto a quanto dichiarato nell'anno precedente (come risultante nel *QUESTIONARIO ASSUNTIVO* o in altro documento contrattuale successivo).

Il *Contraente /Assicurato*, **dovrà darne immediata comunicazione alla Compagnia**, anche tramite l'*Intermediario* che ha in gestione il *contratto*, entro comunque **30 giorni prima della data di scadenza della polizza**, sulla base della quale, la *Compagnia*, fermi i requisiti di cui al successivo **paragrafo 9.1** in merito al fatturato, **si riserva di valutare eventuali nuovi termini economici di rinnovo** procedendo (a sua discrezione) con l'emissione di un'appendice di variazione contrattuale o con una sostituzione del *contratto*.

(Ispezioni)

La *Compagnia* ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il *Contraente* si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla *Compagnia* di eseguire gli accertamenti.

(Sanzioni)

1. Effettuate le ispezioni di cui sopra, qualora risultasse che è dovuta una differenza attiva di *premio* a favore della *Compagnia* **superiore al 10%**, che avrebbe comportato la variazione/ sostituzione del *contratto* in base ai precedenti capoversi, in caso di *Sinistro* si applicherà quanto previsto al successivo **punto 2)**
2. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la *Compagnia* si obbliga a **rispondere del danno in proporzione** al rapporto esistente tra il *premio* pagato e quello effettivamente dovuto ed entro i **limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura**. **Per detti sinistri la *Compagnia* ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.**
3. Qualora ricorra quanto previsto al precedente **punto 1)**, la *Compagnia* ha facoltà di comunicare per raccomandata la **risoluzione del contratto**, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Art. 4 – FORO COMPETENTE - ARBITRATO

In caso di controversie nascenti dal *contratto*, il Foro di competenza è il Foro dove ha sede la direzione della *Compagnia*.
In caso di *Sinistro*, qualora le due *Parti* siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite *arbitrato* ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo *perito* scelto di comune accordo. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il *perito* da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo *perito*.

Art. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni, cui il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, per iscritto alla *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario* che ha in gestione il *contratto*. Clausole o accordi particolari tra l'*Assicurato*, il *Contraente* ed Intermediari o incaricati dalla *Compagnia*, sono validi solo previa ratifica della *Compagnia*.

Art. 6 – DIRITTO DI SURROGA- RIVALSA

Salvo se non diversamente normato all'interno della singola garanzia, per ogni pagamento effettuato a termini di polizza, la *Compagnia* subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'*Assicurato* per il recupero di quanto pagato.
In tal caso l'*Assicurato* si obbliga a firmare tutti i documenti necessari e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto, compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano alla *Compagnia* di agire legalmente in luogo dell'*Assicurato*.
La *Compagnia* non effettuerà rivalsa nei confronti dei *Dipendenti* e *Collaboratori* dell'*Assicurato*, salvo il caso dolo/azioni fraudolente da parte di questi.

Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

Art. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente *Contratto* e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla *Compagnia*.

Art. 9 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

L'*Assicurazione* è rivolta ai liberi professionisti e copre i rischi (inerenti all'**immobile**, adibito a studio professionale, e all'**attività** professionale) rispondenti ai requisiti di cui ai paragrafi (9.1 e 9.2) che seguono.
Requisito fondamentale per l'assicurabilità del rischio è che al momento della stipula della polizza il *Contraente* **non abbia ricevuto comunicazioni, richieste e notifiche** che possano configurare un *Sinistro* quale definito in questo prodotto assicurativo e **di non essere a conoscenza di eventi o circostanze che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento**, salvo che tali comunicazioni e circostanze siano **non** riconducibili e **non** attinenti alle garanzie scelte e sottoscritte in *polizza*.

9.1 – Rischio RC Professionale e coperture legate all'Attività professionale

I liberi professionisti assicurabili con il presente prodotto devono rispondere ai seguenti requisiti:

- rientrare nelle seguenti categorie: **AVVOCATI, COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI, TRIBUTARISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, INGEGNERI EDILI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI EDILI;**
- essere regolarmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo **Albo professionale;**
- svolgere l'attività in **forma individuale** (non sono ammesse forme collettive come, ad esempio, Studi Associati o Società tra Professionisti);
- avere residenza e sede/sedi dello studio professionale in **Italia;**
- avere un fatturato complessivo non superiore a **300.000€;**
- avere **rilasciato informazioni/dichiarazioni complete e veritiere** nel "**QUESTIONARIO ASSUNTIVO**", propedeutico alla valutazione del rischio RC Professionale da parte della *Compagnia*.

9.2 – Rischi inerenti agli immobili adibiti a studi professionali

Le unità immobiliari assicurabili con il presente prodotto devono rispondere ai seguenti requisiti:

- devono essere ubicate in **Italia ed essere di proprietà, o usati in locazione, da liberi professionisti con residenza in Italia;**
- devono essere **destinate ad uso di studi/uffici** (ovvero categoria catastale A/10);

I Fabbricati che le contengono:

- devono essere **costruiti** con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di **copertura in materiali incombustibili;**
- possono essere realizzati in materiali combustibili i *solai* di interpiano, le strutture portanti dei tetti, le pareti esterne e la *copertura* del tetto (**a patto che** la presenza di tali materiali non superi il **20%** del totale delle rispettive superfici), i rivestimenti e coibentazioni.
- È tollerata l'esistenza di costruzioni o porzioni di fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra, purché il valore di tali costruzioni o porzioni di fabbricati **non ecceda nel suo insieme il 20%** delle somme assicurate **alle partite Incendio Fabbricato o Rischio Locativo**

Art. 10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

10.1- Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

La *Compagnia* presta il suo consenso all'*Assicurazione* e determina il *Premio* dovuto unicamente in base alle dichiarazioni, rese dal *Contraente* in fase di sottoscrizione delle Polizza, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della *Compagnia*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* e la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

10.2 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* deve dare immediata comunicazione scritta alla *Compagnia*, mediante raccomandata A/R o PEC, anche per il tramite dell'*intermediario* che ha in gestione il *contratto*, di ogni aggravamento del rischio.

Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla *Compagnia* e dal *Contraente*.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

10.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, il *Contraente* deve dare comunicazione alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC, anche per il tramite dell'*intermediario* che ha in gestione il *contratto*.

La *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive a tale comunicazione ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile. In tale caso la *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di *recesso*.

Art. 11 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* è tenuto a comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio **fatta eccezione** per l'eventuale "*Polizza condominiale*" o polizze acquisite in modo automatico o accessorie ad altri servizi.

I suddetti casi di esenzione **non valgono per la comunicazione in caso di *Sinistro*, che è sempre dovuta a tutti gli Assicuratori.**

È fatto comunque divieto di stipulare diverse assicurazioni separate con la *Compagnia*, per il medesimo rischio. In caso di *Sinistro*, qualora si riscontri l'esistenza di detta pluralità di assicurazioni con la *Compagnia*, quelle sottoscritte successivamente alla prima non possono dare luogo ad alcun *Indennizzo* ed il *Contraente* avrà diritto esclusivamente all'integrale rimborso del *Premio* imponibile non goduto.

Qualora non diversamente previsto dalla singola garanzia, se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori senza tener conto dello Scoperto e/o Franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente all'importo così calcolato.

Art. 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale esclusivamente nel territorio italiano fatta eccezione per:

la garanzia **RC Professionale** che vale, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di specifico riferimento della stessa garanzia, per le richieste di risarcimento originate da **ATTI ILLECITI** posti in essere, a seconda dell'opzione scelta, in "Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino" oppure in "Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Svizzera", fermo restando che in caso di richieste di risarcimento che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari, l'assicurazione opera limitatamente alle richieste di risarcimento avanzate innanzi all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisione resa da Autorità Giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- le garanzie **RC verso prestatori di lavoro** e **Cyber Risk**: che valgono per i sinistri che avvengano nel mondo intero;
- la garanzia **Difesa Penale**, che è operante in tutti i paesi che si trovano nell'Europa geografica.

Art. 13 – INDICIZZAZIONE

La presente Assicurazione non è soggetta a meccanismi di indicizzazione annuale dei premi e delle *Somme Assicurate/ Massimali*.

Art. 14 – FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono, nel corso di durata del contratto o del periodo di ULTRATTIVITÀ (qualora operante), recedere dal contratto tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

Il *recesso*, se esercitato dal *Contraente*, ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il *recesso*, da parte della *Compagnia*, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In tal caso la *Compagnia*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento o la riscossione di *premi* venuti a scadenza dopo la denuncia del *Sinistro* o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di *recesso*.

In conformità con quanto disposto dal Decreto del 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia (in G.U. dell'11 ottobre 2016 n. 238 e successive modifiche), è escluso il diritto di recesso della Compagnia dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro riferito al rischio RC Professionale qualora l'assicurato svolga la professione di Avvocato.

Art. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

E' possibile personalizzare l'Assicurazione scegliendo l'ambito di copertura desiderato fra:

- il solo rischio legato alla propria **attività professionale**, qualora l'Assicurato rientri nei requisiti indicati all'Art. 9.1;
- il solo il rischio inerente all'**immobile** (studio/i professionale/i) dove viene svolta l'attività professionale, purché l'*immobile* risponda ai requisiti di cui all'Art. 9.2;
- **entrambi gli ambiti di cui sopra**, se soddisfatti tutti i requisiti di cui all'Art 9.1 e 9.2.

Il *Contraente/Assicurato* può inoltre personalizzare ulteriormente la copertura scegliendo:

- le garanzie assicurative;
- le formule di copertura, ove previsto, delle garanzie proposte (a titolo di esempio, per le garanzie Incendio scelta fra Formula "Rischi nominati" e Formula "All Risks");
- le estensioni di garanzia (ove previsto);
- le *Somme Assicurate/Massimali*; i livelli dei limiti di indennizzo, di scoperti e/o di franchigie, ove previsto (per aumentare o ridurre la portata dell'*assicurazione*).

Esclusivamente per la garanzia RC Professionale è possibile scegliere, in aggiunta alle estensioni di garanzia facoltative offerte:

- il **MASSIMALE**,
- la validità territoriale,
- l'opzione del raddoppio della *franchigia*;
- la durata della **RETROATTIVITÀ** (quest'ultima a valere automaticamente anche per la "Difesa Penale", qualora questa garanzia risulti operante).

Ciò premesso, concorrono alla determinazione del *Premio* assicurativo, in aggiunta alle scelte di cui sopra, l'applicazione di coefficienti tariffari attribuiti in funzione dei seguenti parametri:

- per l'*immobile*: **caratteristiche costruttive, zona territoriale** di ubicazione, **anno di costruzione** di ogni *fabbricato* assicurato incluso il **livello del piano** (qualora si intenda assicurare anche il rischio terremoto), **presenza dell'impianto di allarme** (qualora si scelta la garanzia Furto).
- per l'*attività professionale*: la **professione** assicurata (fra: Avvocati, Commercialisti, Esperti Contabili, Tributaristi, Consulenti del Lavoro, Ingegneri edili, Architetti, Geometri, Periti industriali edili) e il relativo **fatturato** (volume di affari, ai fini IVA, conseguito dal libero professionista nell'ultimo esercizio chiuso o stima del fatturato totale in corso per le attività in fase iniziale) riconducibile a 7 fasce, a seconda della professione svolta:

TABELLA FASCE TARIFFARIE DI FATTURATO:

	PROFESSIONI	
	COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI, TRIBUTARISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, INGEGNERI EDILI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI EDILI	AVVOCATI
1 ^a fascia	fino a 30.000€	fino a 30.000€
2 ^a fascia	dai 30.001€ ai 50.000€	dai 30.001€ ai 70.000€
3 ^a fascia	dai 50.001€ ai 100.000€	dai 70.001€ ai 100.000€
4 ^a fascia	dai 100.001€ ai 150.000€	dai 100.001€ ai 125.000€
5 ^a fascia	dai 150.001€ ai 200.000€	dai 125.001€ ai 150.000€
6 ^a fascia	dai 200.001€ ai 250.000€	dai 150.001€ ai 200.000€
7 ^a fascia	dai 250.001€ ai 300.000€	dai 200.001€ ai 300.000€

Le garanzie opzionali "**Assistenza al fabbricato**" e "**Cyber Risk**" prevedono premi fissi non dipendenti da alcuna variabile, mentre le garanzie opzionali "**Business Interruption**", "**Apparecchiature elettroniche**" e "**Difesa Penale**", pur prevedendo premi fissi, dipendono dalle seguenti variabili:

- *Franchigia* e *Diaria* scelta per "**Business Interruption**";
- *Massimale* selezionato per "**Apparecchiature elettroniche**";
- *RETROATTIVITÀ* scelta della garanzia "RC Professionale" e numero *fabbricati* assicurati per "**Difesa legale**".

Art. 16 – SOMME ASSICURATE E CUMULI PER EVENTO

Le *Somme assicurate* sono indicate in *Polizza* in corrispondenza di ogni Garanzia. In caso di *evento* garantito che colpisca, quale "**unico evento**", una pluralità di *Beni assicurati* con la *Compagnia* (con il medesimo *contratto* o con polizze differenti), l'esborso massimo di quest'ultima a favore di tutti i beni assicurati coinvolti non potrà in alcun caso superare la somma di **€ 5.000.000**.

Di conseguenza, qualora gli indennizzi complessivamente dovuti dalla *Compagnia* eccedano il limite sopraindicato, l'*Indennizzo* spettante per ogni *Bene assicurato* **sarà ridotto in proporzione** alle singole somme da ciascuno assicurate e la *Compagnia* restituirà ai *Contraenti* il *Premio* in proporzione alla somma non liquidata.

Art. 17 – BUONA FEDE

A parziale deroga del paragrafo **10.1** (Dichiarazione relative alle circostanze del rischio), le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte del *Contraente/Assicurato* di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, **a patto che tali inesattezze o omissioni:**

- **non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio;**
- **e che l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di **premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Art. 18 – CLAUSOLA BROKER/GESTIONE DEL CONTRATTO

Qualora il presente *contratto* venga intermediato da un broker, come identificato nel *Modulo di Polizza*, le Parti prendono atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla *Polizza*, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo inoltro/versamento alla *Compagnia* assicuratrice. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai sensi dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto del *Contraente/Assicurato*, alla *Compagnia*, si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato*. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al broker si intenderà come fatta alla *Compagnia*.

Con la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini del *contratto*. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al broker dalla *Compagnia* si considererà come fatta al *Contraente* e ogni comunicazione fatta dal broker alla *Compagnia* si considererà come fatta dal *Contraente*.

COSA È POSSIBILE ASSICURARE

OFFERTA ASSICURATIVA

Art. 19 – SEZIONI E GARANZIE ACQUISTABILI

Il prodotto prevede **8 Sezioni** di copertura, come di seguito rappresentate (per i dettagli dei contenuti delle Garanzie, si rimanda agli appositi articoli).

SEZIONI/GARANZIE		Ambito di copertura																																			
Sezione A)	<p>INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</p> <p>La sezione include le seguenti 3 GARANZIE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Garanzia principale: INCENDIO FABBRICATO (2 Formule: Rischi Nominati e ALL Risks) 2) Garanzia principale: RISCHIO LOCATIVO (Unica Formula "Rischi Nominati") 3) Garanzia opzionale: INCENDIO CONTENUTO (2 Formule: Rischi Nominati e ALL Risks) <p>Per le Garanzie suindicate, valgono le seguenti <u>ESTENSIONI DI GARANZIA</u>:</p> <p>Estensioni di Garanzia (INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO): locali di proprietà</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Estensioni</th> <th colspan="2">Formula</th> </tr> <tr> <th>ALL Risks</th> <th>Rischi Nominati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Danni d'acqua (esclusa "Ricerca e riparazione guasto" per la Garanzia INCENDIO CONTENUTO)</td> <td rowspan="5">Estensioni sempre incluse</td> <td rowspan="10">Estensioni a pagamento</td> </tr> <tr> <td>2. Fenomeno elettrico</td> </tr> <tr> <td>3. Eventi atmosferici</td> </tr> <tr> <td>4. Eventi sociopolitici</td> </tr> <tr> <td>5. Atti di terrorismo</td> </tr> <tr> <td>6. Ricorso terzi da incendio (non valido per la Garanzia opzionale INCENDIO CONTENUTO)</td> <td rowspan="5">Estensioni a pagamento</td> </tr> <tr> <td>7. Rottura lastre</td> </tr> <tr> <td>8. Allagamento</td> </tr> <tr> <td>9. Alluvione/inondazione</td> </tr> <tr> <td>10. Terremoto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Estensioni di Garanzia (RISCHIO LOCATIVO e INCENDIO CONTENUTO): locali in affitto</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Estensioni</th> <th colspan="2">Formula Rischi Nominati</th> </tr> <tr> <th>RISCHIO LOCATIVO</th> <th>INCENDIO CONTENUTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Danni d'acqua (esclusa "Ricerca e riparazione guasto" per la Garanzia INCENDIO CONTENUTO)</td> <td rowspan="3">Estensioni a pagamento</td> <td rowspan="9">Estensioni a pagamento</td> </tr> <tr> <td>2. Fenomeno elettrico</td> </tr> <tr> <td>3. Rottura lastre</td> </tr> <tr> <td>4. Eventi atmosferici</td> <td rowspan="6">Estensioni non previste per il Rischio Locativo</td> </tr> <tr> <td>5. Eventi sociopolitici</td> </tr> <tr> <td>6. Atti di terrorismo</td> </tr> <tr> <td>7. Allagamento</td> </tr> <tr> <td>8. Alluvione/inondazione</td> </tr> <tr> <td>9. Terremoto</td> </tr> </tbody> </table> <p>N.B. Le estensioni aggiuntive a pagamento selezionate dalla garanzia principale INCENDIO FABBRICATO o RISCHIO LOCATIVO valgono automaticamente per la garanzia INCENDIO CONTENUTO (qualora operante).</p>	Estensioni	Formula		ALL Risks	Rischi Nominati	1. Danni d'acqua (esclusa "Ricerca e riparazione guasto" per la Garanzia INCENDIO CONTENUTO)	Estensioni sempre incluse	Estensioni a pagamento	2. Fenomeno elettrico	3. Eventi atmosferici	4. Eventi sociopolitici	5. Atti di terrorismo	6. Ricorso terzi da incendio (non valido per la Garanzia opzionale INCENDIO CONTENUTO)	Estensioni a pagamento	7. Rottura lastre	8. Allagamento	9. Alluvione/inondazione	10. Terremoto	Estensioni	Formula Rischi Nominati		RISCHIO LOCATIVO	INCENDIO CONTENUTO	1. Danni d'acqua (esclusa "Ricerca e riparazione guasto" per la Garanzia INCENDIO CONTENUTO)	Estensioni a pagamento	Estensioni a pagamento	2. Fenomeno elettrico	3. Rottura lastre	4. Eventi atmosferici	Estensioni non previste per il Rischio Locativo	5. Eventi sociopolitici	6. Atti di terrorismo	7. Allagamento	8. Alluvione/inondazione	9. Terremoto	Immobile
Estensioni	Formula																																				
	ALL Risks	Rischi Nominati																																			
1. Danni d'acqua (esclusa "Ricerca e riparazione guasto" per la Garanzia INCENDIO CONTENUTO)	Estensioni sempre incluse	Estensioni a pagamento																																			
2. Fenomeno elettrico																																					
3. Eventi atmosferici																																					
4. Eventi sociopolitici																																					
5. Atti di terrorismo																																					
6. Ricorso terzi da incendio (non valido per la Garanzia opzionale INCENDIO CONTENUTO)	Estensioni a pagamento																																				
7. Rottura lastre																																					
8. Allagamento																																					
9. Alluvione/inondazione																																					
10. Terremoto																																					
Estensioni	Formula Rischi Nominati																																				
	RISCHIO LOCATIVO	INCENDIO CONTENUTO																																			
1. Danni d'acqua (esclusa "Ricerca e riparazione guasto" per la Garanzia INCENDIO CONTENUTO)	Estensioni a pagamento	Estensioni a pagamento																																			
2. Fenomeno elettrico																																					
3. Rottura lastre																																					
4. Eventi atmosferici	Estensioni non previste per il Rischio Locativo																																				
5. Eventi sociopolitici																																					
6. Atti di terrorismo																																					
7. Allagamento																																					
8. Alluvione/inondazione																																					
9. Terremoto																																					

SEZIONI/GARANZIE

Ambito di copertura

Sezione B)

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

**Attività/
Immobile**

La sezione include le seguenti 4 GARANZIE:

- 1) Garanzia principale (per l'attività): **RC PROFESSIONALE** (Settori Economico/ Legale/ Tecnico)
- 2) Garanzia principale (per l'immobile): **RC FABBRICATO** (*locali di proprietà*)
- 3) Garanzia opzionale: **RC CONDUZIONE LOCALI STUDIO** (*locali di proprietà o in affitto*);
- 4) Garanzia opzionale: **RC VERSO PRESTATORI DI LAVORO**.

❖ **Estensioni facoltative (a pagamento) della Garanzia "RC PROFESSIONALE":**

nella tabella che segue, vengono indicati con "A" (ASSICURABILE) le estensioni di garanzia acquistabili (con premio aggiuntivo) dal libero professionista, in base al settore di appartenenza della sua professione; con "N/A" (NON ASSICURABILI) le estensioni di garanzia non di pertinenza:

Estensioni Facoltative a pagamento	Settore di appartenenza		
	Economico	Legale	Tecnico
A. <i>Visto Leggero (Visto di conformità)</i>	A	N/A	N/A
B. <i>Visto pesante</i>	A	N/A	N/A
C. <i>Incarico di Sindaco di società o di altri enti</i>	A	A	N/A
D. <i>Incarico di Revisore Legale</i>	A	A	N/A
E. <i>Incarico di Membro dell'Organismo di Vigilanza</i>	A	A	N/A
F. <i>Incarico di Consigliere di Amministrazione di società o altri enti</i>	A	A	N/A
G. <i>Attività di Attestatore</i>	A	A	N/A
H. <i>Gestore della crisi da sovraindebitamento</i>	A	A	N/A
I. <i>Ultrattività</i>	A	A	A
J. <i>Certificazione Energetica (D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.);</i>	N/A	N/A	A
K. <i>Incarichi assunti ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 (ex 626/94) e s.m.i..</i>	N/A	N/A	A

❖ **Estensioni inclusive della Garanzia "RC PROFESSIONALE":**

nella tabella che segue, vengono indicati con "SI" le estensioni di garanzia inclusive di pertinenza del settore di appartenenza della professione; con "NO" quelle non di pertinenza.

Estensioni Inclusive	Settore di appartenenza		
	Economico	Legale	Tecnico
1. <i>Fatto dei Dipendenti</i>	SI	SI	SI
2. <i>Penalità Fiscali e Sanzioni</i>	SI	SI	SI
3. <i>Sospensione di attività di Terzi</i>	SI	SI	SI
4. <i>Codice Privacy</i>	SI	SI	SI
5. <i>Perdita di Documenti</i>	SI	SI	SI
6. <i>Perdita di Valori</i>	SI	SI	NO
7. <i>Pubblicazioni</i>	SI	SI	NO
8. <i>Mediazione/ Conciliazione</i>	SI	SI	NO
9. <i>Servizi EDP</i>	SI	SI	NO
10. <i>Funzioni Pubbliche - Giudiziali</i>	SI	SI	NO
11. <i>Mediatore di sostegno/ Tutore</i>	NO	SI	NO

❖ **Estensioni inclusive della Garanzia "RC FABBRICATO":**

1. *Ricorso terzi da incendio*; 2. *Inquinamento accidentale*; 3. *Interruzione/sospensione di attività di terzi*; 4. *Spargimento acqua condotta, rigurgito fogna, gelo*; 5. *Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia*; 6. *Condutture e impianti sotterranei*; 7. *Cedimento e franamento del terreno*; 8. *Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria*; 9. *Caduta neve*.

❖ **Estensioni inclusive della Garanzia "RC CONDUZIONE LOCALI STUDIO":**

1. *Danni a terzi da bagnamento*, 2. *Neve e ghiaccio*, 3. *Servizi pulizia*.

Sezione C)	FURTO La sezione include la Garanzia (opzionale) “ FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE ”	Immobile
Sezione D)	ASSISTENZA La sezione include la Garanzia (opzionale) “ ASSISTENZA ALL’IMMOBILE ”	Immobile
Sezione E)	TUTELA LEGALE La sezione include la Garanzia (opzionale) “ DIFESA PENALE ”	Attività
Sezione F)	CYBER RISK La sezione include la Garanzia (opzionale) “ CYBER RISK ” ❖ Estensioni inclusive: 1. <i>Ripristino dati;</i> 2. <i>Violazione della Privacy e dei dati confidenziali;</i> 3. <i>Estorsione Cyber;</i> 4. <i>Violazione della sicurezza rete;</i> 5. <i>Danno reputazionale;</i> 6. <i>Danni da responsabilità multimediale;</i> 7. <i>Danni su carte di pagamento (PCI-DSS);</i> 8. <i>Cyber Crime;</i> 9. <i>Danni da interruzione attività.</i>	Attività
Sezione G)	BUSINESS INTERRUPTION La sezione include la Garanzia (opzionale) “ BUSINESS INTERRUPTION ”	Immobile
Sezione H)	ELETTRONICA La sezione include la Garanzia opzionale “ APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ” ❖ Estensioni facoltative (a pagamento): 1. <i>Maggiori costi;</i> 2. <i>Programmi in licenza d’uso;</i> 3. <i>Supporto di dati.</i>	Immobile

Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI

Premessa

Le “Garanzie” e le correlate “Estensioni Facoltative” previste dalla presente sezione, sono **operanti solo se**, in corrispondenza del *Fabbricato* assicurato indicato nel *Modulo di Polizza*, sono espressamente **valorizzate a “Sì”**.

Le garanzie della presente SEZIONE sono prestate in favore dei seguenti beni (per i quali si rimanda alle rispettive definizioni) che fanno riferimento allo **studio professionale riconducibile al Contraente**:

- Fabbricato: assicurato qualora operante la Garanzia **INCENDIO FABBRICATO** (se i locali dello studio professionale sono di proprietà del *Contraente/Assicurato*) oppure la Garanzia **RISCHIO LOCATIVO** (se i locali dello studio professionale siano tenuti in locazione dal *Contraente/Assicurato*);
- Contenuto, sito nel *Fabbricato* assicurato, coperto, qualora operante, dalla **Garanzia INCENDIO CONTENUTO**.

Le garanzie della presente SEZIONE sono prestate nella forma a **Primo Rischio Assoluto**.

E' possibile scegliere fra due Formule di copertura:

- **RISCHI NOMINATI** (valida per le Garanzie INCENDIO FABBRICATO, INCENDIO CONTENUTO, RISCHIO LOCATIVO)
- **ALL RISKS** (valida solo per le Garanzie INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO)

La Formula scelta per la garanzia principale, vale automaticamente anche per la garanzia opzionale **INCENDIO CONTENUTO**, qualora operante.

➔ Garanzia INCENDIO FABBRICATO - Formula “Rischi Nominati”

Garanzia Principale, valida per i locali di proprietà, offerta congiuntamente o separatamente alla garanzia principale “RC.Fabbricato”

Art. 20 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati

La *Compagnia* risponde, entro la *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza* e fatte salve le **esclusioni generali e specifiche** per le quali si rimanda all'Art. 35 (Esclusioni) e al paragrafo 35.1 punto A – **Formula Rischi Nominati** del capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE”, dei danni materiali e diretti causati al “*Fabbricato*” assicurato, di proprietà del *Contraente* e da questi utilizzato come proprio studio professionale, dagli eventi che seguono:

- Incendio**;
- Esplosione, Implosione e Scoppio** (non determinati da ordigni esplosivi);
- Fulmine** (eccetto i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici che rientrano tra i “*Fenomeni elettrici*” per i quali deve essere operante la specifica “Estensione Facoltativa”).
- Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate** (esclusi gli ordigni esplosivi);
- Onda sonora** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- Urto di veicoli stradali** non appartenenti all'*Assicurato* né al suo servizio;
- Caduta di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- Sviluppo di fumi, gas, vapori** determinati dagli eventi che seguono (purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito il *fabbricato* assicurato oppure, beni inerenti quest'ultimo, posti nell'ambito di 20 metri da esso):
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica
 - mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o condizionamento
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale** agli impianti per la produzione di calore facenti parte del bene assicurato, purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente.
- Danni cagionati per ordine delle Autorità** e quelli causati dal *Contraente* o dall'*Assicurato* o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente Garanzia.

Per ogni *Sinistro* il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato, in base all'*evento* che lo ha determinato, con l'applicazione delle *Franchigie e/o Scoperti e/o Limiti di Indennizzo* che, se presenti, sono indicati nel testo contrattuale che segue.

✚ 20.1 – Colpa grave

I danni coperti dalla presente garanzia vengono indennizzati anche se causati da *Colpa Grave*:
- del *Contraente/Assicurato* o dei suoi familiari conviventi;

- delle persone di cui il *Contraente/Assicurato* debba rispondere;
- dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

20.2 – Quota di parti comuni

Nel caso in cui il *Fabbricato* assicurato occupi solo una porzione dell'immobile, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'*Assicurato*.

20.3 – Tolleranza

È tollerata, pertanto non costituisce aggravamento di rischio, la presenza, nel *Fabbricato* assicurato di:

- *infiammabili* per un quantitativo non superiore a kg 500;
- merci speciali per un quantitativo non superiore a kg 500;
- *esplosivi* per un quantitativo non superiore a kg 1.

20.4 – Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione

Qualora il *fabbricato* assicurato sia in corso di costruzione o di ristrutturazione, l'*assicurazione è operante alla condizione che*, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, vengano osservati i seguenti accorgimenti:

- vi sia la presenza permanente di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare e intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di *incendio*;
- non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 metri cubi;
- non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- non sia consentito fumare.

20.5 – Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasferimento dell'ubicazione del rischio ad altro indirizzo, il *Contraente* deve avvisare la *Compagnia* in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco ed il nuovo indirizzo.

Fermo quanto previsto al paragrafo 10.2 (Aggravamento del rischio), l'assicurazione opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'assicurazione, per il nuovo indirizzo, decorre dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di **10 giorni continuativi**.

Trascorso tale termine, le prestazioni della presente Garanzia sono operanti per il solo nuovo indirizzo **purché il nuovo fabbricato risponda ai requisiti di cui all'Art. 9 (Requisiti di assicurabilità) e venga regolato dal Contraente l'eventuale conguaglio premio dovuto alla Compagnia per l'eventuale aggravamento del rischio assicurato.**

20.6 – Forma di garanzia

L'*Assicurazione* è prestata nella Forma di garanzia a "**Primo Rischio Assoluto**" e sino alla concorrenza della *Somma Assicurata* indicata in polizza (da intendersi quale valore assicurato annuo che il *Contraente* può scegliere alla sottoscrizione del *contratto* fra i valori indicati alla "Tabella dei Massimali e limiti di copertura" di cui al successivo paragrafo 20.9).

20.7 – Estensioni inclusive

La *Compagnia* a seguito di un *Sinistro* indennizzabile in base agli eventi assicurati, provvede al rimborso, nei **limiti di Indennizzo** indicati nella tabella riepilogativa (paragrafo 20.9), delle **spese consequenziali**, purché documentate, sostenute per i casi sotto riportati:

Demolizione e sgombero e trasporto in discarica

La demolizione, lo sgombero, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento alla più vicina discarica o a quella imposta dall'Autorità, dei residui del *Sinistro*.

Onorario dei periti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del *perito* che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto al paragrafo 36.1.2 (Procedura per la valutazione del danno) del capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL *SINISTRO*", come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo *perito*.

Costi e Oneri di urbanizzazione
(non valido per la Garanzia "Incendio Contenuto")

La *Compagnia* rimborsa i costi e gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che dovessero gravare sull'*Assicurato* e che dovesse essere tenuto a corrispondere al comune e a qualsiasi Ente o Autorità pubblica del luogo in cui è ubicato l'immobile

	da ricostruire, in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Onorari di consulenti	La <i>Compagnia</i> , in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, rimborsa le spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, per la reintegrazione della perdita in caso di danno ai <i>beni</i> assicurati.
Spese rifacimento cose particolari (operanti per la sola Garanzia "Incendio Contenuto" qualora acquistata)	La <i>Compagnia</i> rimborsa le spese sostenute e documentate per: <ul style="list-style-type: none"> • il rimpiazzo delle <i>cose particolari</i> distrutte con altre uguali o equivalenti; • le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle <i>cose particolari</i>.
Rimpiazzo del combustibile (non valido per la Garanzia "Incendio Contenuto")	La <i>Compagnia</i> rimborsa le spese per il rimpiazzo del combustibile, in caso di spargimento o di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del <i>fabbricato</i> assicurato nel quale si svolge l' <i>Attività</i> assicurata.

20.8 – **Estensioni facoltative con premio aggiuntivo (cd "GARANZIE AGGIUNTIVE")**

(Operanti se singolarmente acquistate ed indicate come "comprese" nel *Modulo di Polizza*)

E' possibile personalizzare l'*Assicurazione* scegliendo una o più estensioni fra quelle di seguito indicate (che possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra) che, qualora operanti, fatte salve le **esclusioni generali e specifiche** per le quali si rimanda all'Art. 35 (Esclusioni) e al paragrafo 35.1 del capitolo "COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE", vengono garantite entro i relativi **massimali annui** (e con l'applicazione degli **scoperti e/o franchigie** per *Sinistro* indicati in *Polizza*) ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) **entro il massimale annuo assicurato** della Garanzia principale Incendio Fabbricato:

A. **RICORSO TERZI DA INCENDIO**

(Estensione valida, se acquistata, esclusivamente per il "*Fabbricato*" di proprietà)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*assicurato*, entro il **massimale annuo** ed entro i limiti di indennizzo riportati nella tabella che segue (paragrafo 20.9), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per **danni materiali e diretti** arrecati alle cose di terzi in seguito a **incendio, esplosione o scoppio del fabbricato assicurato**.

B. **DANNI D'ACQUA**

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "*Fabbricato*" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, entro il **massimale annuo** e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo 20.9), indennizza i **danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati da spargimenti e da infiltrazioni di acqua, anche piovana, da neve o grandine in fase di scioglimento, riconducibili a:

1. *ingorghi*, traboccamenti o rotture accidentali, anche causati dal gelo o da eventi atmosferici, a *tubazioni*, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti di:
 - impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati
 - macchinari e attrezzature strumentali all'*Attività* esercitata (anche elettrodomestici)
2. rotture, brecce o lesioni accidentali, non derivanti da eventi atmosferici, verificatesi nel tetto o nelle pareti esterne del *fabbricato*.

Inoltre, in caso di danno indennizzabile ai sensi della presente estensione, la *Compagnia* rimborsa le spese necessarie e sostenute per:

- la ricerca del danno;
- l'utilizzo di *canal jet* per disostruire l'*ingorgo*;
- la riparazione o la sostituzione di *tubazioni*, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l'*ingorgo*, il *traboccamento* o la rottura accidentale;
- la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato*

C. **EVENTI ATMOSFERICI**

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "*Fabbricato*" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, entro il **massimale annuo** e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo 20.9), indennizza i **danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati determinati dalle seguenti cause:

- **Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine**, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze;
- **Caduta di alberi o di altri oggetti in genere** abbattuti o trasportati dal vento;
- **Bagnamento** che si verificasse all'interno del *Fabbricato* (o al *Contenuto*, se operante la Garanzia "Incendio Contenuto"), purché direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti, ai *serramenti*, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- **Sovraccarico di neve sul tetto** che provochi il crollo totale o parziale del *tetto* e/o delle pareti del *Fabbricato*, compresi i conseguenti danni da bagnatura verificatisi all'interno dei locali assicurati (e al *Contenuto*, se operante la Garanzia "Incendio Contenuto");
- **Gelo.**

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* subiti da:

1. *fabbricati* e tettoie aperti da uno o più lati, esclusi i danni da bagnamento a beni riposti sotto gli stessi;
2. recinti, cancelli, antenne, ciminiere, camini, insegne e installazioni esterne similari;
3. serbatoi e impianti in genere all'aperto, purché fissati stabilmente;
4. *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, purché derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
5. lastre in fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
6. pannelli solari e fotovoltaici.

D. EVENTI SOCIOPOLITICI

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "*Fabbricato*" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **20.9**), indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio.

L'*Assicurazione* opera anche per i danni da *incendio, esplosione, scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

E. FENOMENO ELETTRICO

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "*Fabbricato*" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **20.9**), indennizza i *danni materiali e diretti* causati ad impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi ai *beni assicurati* (ed a macchinari ed apparecchi, qualora sia assicurato anche il *contenuto*) dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici.

F. ATTI DI TERRORISMO

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "*Fabbricato*" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **20.9**), indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai *beni* assicurati, verificatisi in occasione di *atti di terrorismo*.

L'*Assicurazione* è prestata con l'applicazione dello *scoperto* indicato in polizza, per ciascun *Sinistro* e sino alla concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* da intendersi quale limite di indennizzo per *Sinistro* e anno assicurativo.

G. TERREMOTO

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "*Fabbricato*" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **20.9**), indennizza i *danni materiali e diretti*, compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio*, ai beni assicurati conseguenti a *terremoto*.

L'*Assicurazione* è prestata con l'applicazione dello *scoperto*, indicato in *polizza*, per ciascun *Sinistro* e sino alla concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* da intendersi quale limite di indennizzo per *Sinistro* e anno assicurativo.

H. ALLUVIONE / INONDAZIONE

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "*Fabbricato*" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La *Compagnia*, entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo **20.9**), indennizza i *danni materiali e diretti*, compresi quelli di *incendio, esplosione, scoppio*, ai *beni* assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali, anche se provocata da *terremoto*.

I. ALLAGAMENTO

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" di proprietà che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La Compagnia entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo 20.9), indennizza i *danni materiali e diretti ai beni* assicurati causati da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

J. ROTTURA LASTRE

(Estensione valida, se acquistata, sia per il bene "Fabbricato" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti)

La Compagnia entro il *massimale* annuo e nei limiti indicati nella Tabella che segue (paragrafo 20.9), indennizza le spese sostenute per la sostituzione di *Lastre* e insegne con altre nuove eguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione, la cui rottura sia avvenuta per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi.

20.9 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati																				
MASSIMALI	<p><u>GARANZIA INCENDIO FABBRICATO - FORMULA RISCHI NOMINATI</u></p> <p>È possibile assicurare i <i>Fabbricati</i> entro le seguenti somme assicurate (da intendersi quale valore assicurato, a <i>Primo Rischio Assoluto</i>, per Sinistro e periodo assicurato annuo): da € 50.000 a € 1.000.000 per <i>singola unità immobiliare</i> (a valere cumulativamente, quale esposizione massima, sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti)</p> <p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE</u> I massimali annui delle singole estensioni aggiuntive a pagamento (paragrafo 20.8) sono i seguenti (<i>massimali</i> da intendersi per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo validi complessivamente sia per il bene "Fabbricato" che per il bene "Contenuto", qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo per il bene "Fabbricato"):</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">GARANZIE AGGIUNTIVE</th> <th style="text-align: center;">MASSIMALE ANNUO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RICORSO TERZI DA INCENDIO (non valida per incendio <i>contenuto</i>)</td> <td>3 opzioni a scelta fra: € 200.000/ € 300.000 / € 500.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ DANNI D'ACQUA</td> <td>A scelta: da € 10.000 ad € 100.000 (multipli di € 10.000)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ EVENTI ATMOSFERICI</td> <td rowspan="2">Per ciascuna di queste estensioni è fisso, pari a quanto indicato in <i>Polizza</i> (e corrispondente all'80% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure all'80% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO qualora operanti entrambe le garanzie).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ EVENTI SOCIOPOLITICI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ FENOMENO ELETTRICO</td> <td>A scelta: da € 3.000 ad € 50.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ ATTI DI TERRORISMO</td> <td>Fisso, pari a quanto indicato in <i>Polizza</i> (e corrispondente al 50% del <i>massimale</i> INCENDIO FABBRICATO o della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO, qualora operanti entrambe le garanzie)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ TERREMOTO</td> <td rowspan="3">Per ciascuna di queste estensioni è lasciato a scelta, fra le seguenti opzioni: 30% / 50% / 80% / 90% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO (o della somma delle garanzie INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO, qualora operanti entrambe le garanzie).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ ALLAGAMENTO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ ROTTURA LASTRE</td> <td>A scelta: da € 2.500 ad € 10.000 (multipli di € 1.000)</td> </tr> </tbody> </table>	GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALE ANNUO	RICORSO TERZI DA INCENDIO (non valida per incendio <i>contenuto</i>)	3 opzioni a scelta fra: € 200.000 / € 300.000 / € 500.000	❖ DANNI D'ACQUA	A scelta: da € 10.000 ad € 100.000 (multipli di € 10.000)	❖ EVENTI ATMOSFERICI	Per ciascuna di queste estensioni è fisso, pari a quanto indicato in <i>Polizza</i> (e corrispondente all' 80% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure all' 80% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO qualora operanti entrambe le garanzie).	❖ EVENTI SOCIOPOLITICI	❖ FENOMENO ELETTRICO	A scelta: da € 3.000 ad € 50.000	❖ ATTI DI TERRORISMO	Fisso, pari a quanto indicato in <i>Polizza</i> (e corrispondente al 50% del <i>massimale</i> INCENDIO FABBRICATO o della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO, qualora operanti entrambe le garanzie)	❖ TERREMOTO	Per ciascuna di queste estensioni è lasciato a scelta, fra le seguenti opzioni: 30% / 50% / 80% / 90% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO (o della somma delle garanzie INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO, qualora operanti entrambe le garanzie).	❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE	❖ ALLAGAMENTO	❖ ROTTURA LASTRE	A scelta: da € 2.500 ad € 10.000 (multipli di € 1.000)
GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALE ANNUO																			
RICORSO TERZI DA INCENDIO (non valida per incendio <i>contenuto</i>)	3 opzioni a scelta fra: € 200.000 / € 300.000 / € 500.000																			
❖ DANNI D'ACQUA	A scelta: da € 10.000 ad € 100.000 (multipli di € 10.000)																			
❖ EVENTI ATMOSFERICI	Per ciascuna di queste estensioni è fisso, pari a quanto indicato in <i>Polizza</i> (e corrispondente all' 80% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure all' 80% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO qualora operanti entrambe le garanzie).																			
❖ EVENTI SOCIOPOLITICI																				
❖ FENOMENO ELETTRICO	A scelta: da € 3.000 ad € 50.000																			
❖ ATTI DI TERRORISMO	Fisso, pari a quanto indicato in <i>Polizza</i> (e corrispondente al 50% del <i>massimale</i> INCENDIO FABBRICATO o della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO, qualora operanti entrambe le garanzie)																			
❖ TERREMOTO	Per ciascuna di queste estensioni è lasciato a scelta, fra le seguenti opzioni: 30% / 50% / 80% / 90% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO (o della somma delle garanzie INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO, qualora operanti entrambe le garanzie).																			
❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE																				
❖ ALLAGAMENTO																				
❖ ROTTURA LASTRE	A scelta: da € 2.500 ad € 10.000 (multipli di € 1.000)																			

LIMITAZIONI

I limiti di risarcimento previsti dalle “estensioni inclusive” e dalle “garanzie aggiuntive” non si intendono in aggiunta al *massimale* rispettivamente assicurato, ma sono una parte dello stesso:

ESTENSIONI INCLUSIVE – limiti di risarcimento

Le prestazioni di cui al paragrafo 20.7, vengono liquidate **cumulativamente** (a valere quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro la *Somma Assicurata* della Garanzia Incendio Fabbriato – Formula “Rischi Nominati”, con i seguenti limiti di indennizzo per periodo assicurato:

ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO
❖ Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica	Entro il limite di indennizzo annuo pari ad € 100.000 (a valere sia per la <i>partita “fabbriato”</i> che “ <i>contenuto”</i>).
❖ Onorario dei periti	Tali spese sono prestate, ciascuna, sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto per la garanzia principale, con il massimo di € 5.000 (per Sinistro ed anno assicurativo).
❖ Costi e Oneri di urbanizzazione *	
❖ Onorari di consulenti	
❖ Spese rifacimento cose particolari **	
❖ Rimpiazzo del combustibile*	

* non operanti per Garanzia “INCENDIO CONTENUTO Formula Rischi Nominati”

** riferite ed operanti esclusivamente per la Garanzia “INCENDIO CONTENUTO” Formula Rischi N., se acquistata.

GARANZIE AGGIUNTIVE – limiti di risarcimento

Le Estensioni facoltative con *premio* aggiuntivo (paragrafo 20.8) vengono liquidate ognuna rispettivamente entro la **Somma Assicurata annua** indicata in *polizza* (per **Sinistro e periodo assicurato**) a valere complessivamente sia per il bene *Fabbriato* che per il bene *Contenuto* (qualora operante anche la Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”) ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) **entro il massimale annuo assicurato** della Garanzia principale, nel rispetto dei seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per **Sinistro e periodo assicurato**):

GARANZIE AGGIUNTIVE	LIMITI D'INDENNIZZO
❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO * (a valere esclusivamente quale estensione per la Garanzia “INCENDIO FABBRICATO”)	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Ricorso terzi da Incendio” con il sotto limite (per <i>Sinistro</i> e annuo) di € 10.000 per: <ul style="list-style-type: none"> • interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.
❖ DANNI D'ACQUA	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Danni D'acqua” di cui: <ul style="list-style-type: none"> • per la ricerca e riparazione: la <i>Compagnia</i> riconosce tali spese sino alla concorrenza di € 5.000 (per <i>Sinistro</i> ed annualità di polizza). In particolare, relativamente all'utilizzo di <i>canal jet</i>, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 500 per <i>Sinistro</i>.
❖ EVENTI ATMOSFERICI	<p>Per ciascuna di queste estensioni: entro il rispettivo <i>massimale</i> annuo indicato in polizza ed in particolare: Per il <i>fabbriato</i>: fino all'80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO Con i seguenti sotto limiti per gli “Eventi Atmosferici”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni ai Pannelli fotovoltaici: fino a massimo € 30.000 • Danni al <i>fabbriato</i> e al <i>contenuto</i> (ove operante la garanzia Incendio contenuto) dovuti a Sovraccarico di neve: fino al 40% della <i>Somma Assicurata</i> Eventi Atmosferici). • Danni al <i>fabbriato</i> dovuti a gelo: fino a massimo € 30.000 <p>Per il <i>contenuto</i>: fino all'80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante).</p>
❖ EVENTI SOCIOPOLITICI	

LIMITAZIONI	❖ FENOMENO ELETTRICO	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “ <i>Fenomeno elettrico</i> ”.										
	❖ ATTI DI TERRORISMO	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Atti di Terrorismo” ed in particolare: Per il <i>fabbricato</i> : fino al 50% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO Per il <i>contenuto</i> : fino al 50% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)										
	❖ TERREMOTO	Per ciascuna di queste estensioni: entro il rispettivo <i>massimale</i> annuo indicato in polizza ed in particolare:										
	❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE	Per il <i>fabbricato</i> : fino alla percentuale scelta (fra le seguenti opzioni: • 30% / 50% / 80% / 90%) della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO										
	❖ ALLAGAMENTO	Per il <i>contenuto</i> : fino alla percentuale scelta (fra le seguenti opzioni: • 30% / 50% / 80% / 90%) della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)										
	❖ ROTTURA LASTRE	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Rottura lastre										
<p>* In riferimento a tale garanzia aggiuntiva RICORSO TERZI DA INCENDIO, non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Assicurato, il suo coniuge, i suoi genitori, il suo convivente more uxorio, i suoi figli, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precede; le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime; altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. 												
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	<p><u>GARANZIA INCENDIO FABBRICATO – FORMULA RISCHI NOMINATI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Franchigia base</u> a scelta fra 5 opzioni: zero / € 1.000/ € 2.000/ € 3.000/ € 5.000. <u>Scoperto</u>: non previsto <p><u>ESTENSIONI INCLUSIVE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Franchigia / Scoperto</u>: non previsti <p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE:</u> ove previsti vengono applicati i seguenti scoperti e/o franchigie:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GARANZIA AGGIUNTIVA</th> <th>SCOPERTO</th> <th>FRANCHIGIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO (non valida per incendio contenuto)</td> <td>Non previsto</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>❖ DANNI D'ACQUA</td> <td>Non previsto</td> <td>A scelta fra: € 150/ 250/ 500/ 1.000/ 3.000 (a valere anche per “Ricerca e Riparazione”)</td> </tr> </tbody> </table>			GARANZIA AGGIUNTIVA	SCOPERTO	FRANCHIGIA	❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO (non valida per incendio contenuto)	Non previsto	Non prevista	❖ DANNI D'ACQUA	Non previsto	A scelta fra: € 150/ 250/ 500/ 1.000/ 3.000 (a valere anche per “ Ricerca e Riparazione ”)
GARANZIA AGGIUNTIVA	SCOPERTO	FRANCHIGIA										
❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO (non valida per incendio contenuto)	Non previsto	Non prevista										
❖ DANNI D'ACQUA	Non previsto	A scelta fra: € 150/ 250/ 500/ 1.000/ 3.000 (a valere anche per “ Ricerca e Riparazione ”)										

SCOPERTO/ FRANCHIGIA	❖ EVENTI ATMOSFERICI	Per ciascuna è a scelta fra 3 opzioni: 5% (minimo € 500); 10% (minimo € 1.000) 15% (minimo € 2.000) (a valere anche per: "Pannelli fotovoltaici" - "Sovraccarico neve" e "gelo")	Non prevista
	❖ EVENTI SOCIOPOLITICI		
	❖ FENOMENO ELETTRICO		
	❖ ATTI DI TERRORISMO	Per ciascuna è a scelta fra: 5%-10%-15%	Non prevista
	❖ TERREMOTO		
	❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE		
	❖ ALLAGAMENTO	Non previsto	A scelta fra: € 500 / 1.000 / 2.000 / 3.000
	❖ ROTTURA LASTRE	Non previsto	Non prevista

➔ Garanzia RISCHIO LOCATIVO – Formula “Rischi Nominati”

Garanzia Principale, valida per i locali usati in affitto dal Contraente

Art. 21 – OGGETTO DELLA COPERTURA RISCHIO LOCATIVO – Formula Rischi Nominati

La Compagnia indennizza, entro la *Somma Assicurata* indicata nel *Modulo di Polizza*, fatte salve le **esclusioni generali e specifiche** per le quali si rimanda all'Art. 35 (Esclusioni) e al paragrafo 35.1 punto A – **Formula Rischi Nominati** del capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE”, i *danni materiali e diretti da incendio* o da altro *evento* garantito ed indicato alla Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati” (Art. 20 e relativi paragrafi, tutti interamente richiamati), arrecati ai locali assicurati, tenuti in locazione dal *Contraente/Assicurato* e da egli utilizzati come studio professionale, nei casi di responsabilità di quest'ultimo durante la loro conduzione (ai sensi degli artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile).

Per quanto ai *massimali*, alle limitazioni, agli *scoperti* e *franchigie*, si rimanda interamente alla tabella del paragrafo 20.9 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”.

21.1 - Estensioni facoltative con premio aggiuntivo (cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”)

(Operanti se singolarmente acquistate ed indicate come “comprese” nel *Modulo di Polizza*)

Il *Contraente* può personalizzare l'assicurazione scegliendo una o più estensioni facoltative (a pagamento) che possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra e che, qualora operanti, vengono garantite ognuna entro i rispettivi **massimali annui** e con gli **scoperti** e/o **franchigie** (a valere per ogni *Sinistro*) scelti in fase di sottoscrizione del *contratto* ed indicati in *Polizza* ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per le estensioni inclusive che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) **entro il massimale annuo assicurato** della Garanzia principale e con l'applicazione degli eventuali sotto limiti che, qualora previsti, sono indicati al precedente paragrafo 20.9 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”.

Di seguito si riepilogano, ai sensi di quanto specificato al paragrafo 20.8 (Estensioni facoltative con *premio* aggiuntivo), le garanzie aggiuntive acquistabili qualora i locali assicurati non sia di proprietà bensì tenuti in locazione dal *Contraente* di *polizza*:

❖ DANNI D'ACQUA	Estensione facoltativa valida, se acquistata, sia per il bene “ <i>Fabbricato</i> ” che per il bene “ <i>Contenuto</i> ”, qualora entrambi operanti. Diversamente si intende valida solo il bene “ <i>Fabbricato</i> ”.
❖ FENOMENO ELETTRICO	Estensione facoltativa valida, se acquistata, sia per il bene “ <i>Fabbricato</i> ” che per il bene “ <i>Contenuto</i> ”, qualora entrambi operanti. Diversamente si intende valida solo il bene “ <i>Fabbricato</i> ”.
❖ ROTTURA LASTRE	Estensione facoltativa valida, se acquistata, sia per il bene “ <i>Fabbricato</i> ” che per il bene “ <i>Contenuto</i> ”, qualora entrambi operanti. Diversamente si intende valida solo il bene “ <i>Fabbricato</i> ”.

Per i contenuti delle estensioni di cui sopra si rimanda al paragrafo 20.8 (Estensioni Facoltative con *premio* aggiuntivo) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”.

➔ **Garanzia INCENDIO CONTENUTO – Formula “Rischi Nominati”**

Garanzia Opzionale, abbinabile alle Garanzie Principali “Incendio Fabbriato” (per locali di proprietà) / “Rischio Locativo” (per locali in affitto), entrambi nella Formula “Rischi Nominati”, o alla Garanzia Principale RC Fabbriato (per locali di proprietà)

Art. 22 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO CONTENUTO – Formula Rischi Nominati

La *Compagnia* risponde dei *danni materiali e diretti* causati ai *beni assicurati* riconducibili alla *partita “Contenuto”*, inerenti all’attività professionale svolta dal *Contraente*, posti nel *Fabbriato* indicato in *polizza*, ed è prestata sino alla concorrenza della *Somma Assicurata* scelta dal *Contraente* ed indicata in *Polizza* e con i limiti indicati nella tabella di cui al paragrafo **22.1** che segue, fatte salve le **esclusioni generali e specifiche** per le quali si rimanda all’Art. **35** (Esclusioni) e al paragrafo **35.1** punto **A - Formula Rischi Nominati** del capitolo “**COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE**”.

Se il *Contraente* non è proprietario dei locali assicurati (in quanto **immobile in locazione**) si intende assicurato il solo *Contenuto* appartenente al **conduttore** dei locali (locatario) e non al proprietario dei locali, salvo patto scritto contrario con la *Compagnia* da regolare attraverso apposita appendice.

Per la presente *Assicurazione* operano le medesime condizioni della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”, a cui si rimanda, **limitatamente** all’Art. **20** ed ai paragrafi: **20.1** (Colpa grave), **20.3** (Tolleranza), **20.5** (Trasloco dei beni assicurati), **20.6** (Forma di garanzia), **20.7** (Estensioni inclusive) e **20.8** (Estensioni facoltative con *premio* aggiuntivo) garanzie aggiuntive **tutte richiamate** fatta eccezione per il “**RICORSO TERZI DA INCENDIO**” (non attivabile per la Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”) ed automaticamente operanti anche per la *partita* “Contenuto” qualora selezionate in fase di sottoscrizione per la Garanzia “INCENDIO FABBRICATO”.

➔ 22.1 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA INCENDIO CONTENUTO – Formula Rischi Nominati	
MASSIMALI	<p>È possibile assicurare i <i>beni</i>, contenuti nell’immobile assicurato, indicato nel <i>Modulo di Polizza</i>, scegliendo liberamente la <i>Somma Assicurata</i> (da intendersi quale valore assicurato, a <i>Primo Rischio Assoluto</i>, per Sinistro e periodo assicurato annuo, fino ad € 300.000 (a valore cumulativamente quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti).</p> <p>GARANZIE AGGIUNTIVE:</p> <p>Per i massimali annui delle singole Estensioni Facoltative a pagamento, si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 20.9 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”.</p>
LIMITAZIONI	<p>Per quanto alle limitazioni (sia in riferimento alle ESTENSIONI INCLUSIVE che alle GARANZIE AGGIUNTIVE) della presente garanzia, si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 20.9 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Rischi Nominati”, per quanto inerente al <i>contenuto</i>.</p> <p>BENI CON SOTTOLIMITE:</p> <p>Limitatamente alle categorie di beni sottoindicate, l’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo):</p> <ol style="list-style-type: none"> Valori inerenti all’attività professione svolta dal <i>Contraente</i>, sino alla concorrenza di € 5.500; Preziosi, sino alla concorrenza di € 5.500; Effetti personali degli addetti (compresi preziosi), sino alla concorrenza di € 5.500; Enti aventi valore artistico, sino alla concorrenza di € 5.500.
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	<ul style="list-style-type: none"> <i>Franchigia base</i> (da applicarsi ad ogni <i>Sinistro</i>) a scelta fra 4 opzioni: € 500 / € 1.000 / € 2.000 / € 3.000. <i>Scoperto</i>: non previsto <p>ESTENSIONI INCLUSIVE e BENI ASSICURATI (rientranti nella definizione di “<i>Contenuto</i>”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Franchigia</i>: si applica sempre la Franchigia base (scelta per la Garanzia “Incendio Contenuto – Rischi Nominati”) <i>Scoperto</i>: non previsto <p>GARANZIE AGGIUNTIVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Franchigia /Scoperto</i>: vale quanto indicato al paragrafo 20.9 (Limiti e massimali) della Garanzia “Incendio Fabbriato – Rischi Nominati”.

➔ **Garanzia INCENDIO FABBRICATO – Formula “ALL RISKS”**

Garanzia Principale, valida per i locali di proprietà (offerta congiuntamente o separatamente alla Garanzia Principale “RC Fabbriato”)

Art. 23 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO FABBRICATO – Formula ALL RISKS

La *Compagnia* risponde, entro il *massimale* annuo indicato nel *Modulo di Polizza*, dei *danni materiali e diretti* causati al *Fabbricato* assicurato, adibito a studio professionale, di proprietà del *Contraente*, causati da **qualsiasi evento improvviso ed accidentale**, qualunque ne sia la causa, fatte salve le **esclusioni generali e specifiche** per le quali si rimanda all’Art. 35 (Esclusioni) e al paragrafo 35.1 al punto B - **Formula All Risks** del capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE” e fatto salvo quanto riconducibile alle **garanzie aggiuntive**, acquistabili separatamente, indicate al paragrafo 23.1 che segue.

Per quanto sopra operano le limitazioni di cui alla “Tabella Massimali e limiti di copertura” del paragrafo sottostante 23.2.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli prodotti dal *Contraente /Assicurato* o da terzi purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare qualsiasi altro *evento* dannoso, indennizzabile ai sensi della presente sezione.

Per la presente *Assicurazione* operano le medesime condizioni della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula *Rischi Nominati*”, a cui si rimanda limitatamente ai paragrafi 20.1 (Colpa grave), 20.2 – (Quota di parti comuni), 20.3 (Tolleranza), 20.4 (Fabbriato in corso di costruzione o ristrutturazione), 20.5 (Trasloco dei beni assicurati), 20.6 (Forma di garanzia) e, per i contenuti, al paragrafo 20.7 (Estensioni inclusive).

I seguenti eventi, **per i cui contenuti** si rimanda al paragrafo 20.8 (Estensioni facoltative con *premio* aggiuntivo - cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula *Rischi Nominati*”, si intendono **sempre automaticamente inclusi** nella *Formula ALL RISKS* pur con le delimitazioni (limiti di indennizzo, scoperti e franchigie) riportate al paragrafo successivo 23.2:

- **DANNI D’ACQUA,**
- **FENOMENO ELETTRICO,**
- **EVENTI ATMOSFERICI,**
- **EVENTI SOCIOPOLITICI,**
- **ATTI DI TERRORISMO.**

➔ **23.1 - Estensioni facoltative con premio aggiuntivo (cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”)**

(Operanti solo se singolarmente acquistate ed indicate come “comprese” nel *Modulo di Polizza*)

Il *Contraente* può personalizzare l’*Assicurazione* scegliendo una o più estensioni facoltative (a pagamento) che possono essere acquistate indipendentemente l’una dall’altra e che, qualora operanti, vengono garantite ognuna entro i relativi **massimali annui** (e con gli **scoperti** e/o **franchigie** scelti in fase di sottoscrizione del *contratto* ed indicati in *Polizza*) ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) **entro il massimale annuo assicurato** della Garanzia principale “Incendio Fabbriato”, e con l’applicazione degli eventuali sottolimiti che, qualora previsti, sono indicati al successivo paragrafo 23.2.

È possibile estendere la copertura della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula *ALL RISKS*” alle seguenti garanzie aggiuntive a pagamento (per i cui contenuti si rimanda alla Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula *Rischi Nominati*” al paragrafo 20.8 - Estensioni facoltative con *premio* aggiuntivo - cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”):

❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO* (non valida per incendio <i>contenuto</i>)	Estensione facoltativa valida, se acquistata, esclusivamente per il “ <i>Fabbricato</i> di proprietà”
❖ TERREMOTO	
❖ ALLUVIONE/ INONDAZIONE	Estensioni facoltative valide, se singolarmente acquistate, sia per il bene “ <i>Fabbricato</i> ” di proprietà che per il bene “ <i>Contenuto</i> ”, qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo il bene “ <i>Fabbricato</i> ”.
❖ ALLAGAMENTO	
❖ ROTTURE LASTRE	Estensioni facoltative valide, se singolarmente acquistate, sia per il bene “ <i>Fabbricato</i> ” che per il bene “ <i>Contenuto</i> ”, qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo il bene “ <i>Fabbricato</i> ”.

23.2 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA																						
GARANZIA INCENDIO FABBRICATO – Formula ALL RISKS																						
MASSIMALI	<p>È possibile assicurare i <i>Fabbricati</i> entro le seguenti <i>somme assicurate</i> (da intendersi quale valore assicurato, a Primo Rischio Assoluto, per Sinistro e periodo assicurato annuo): da € 50.000 a € 1.000.000 per singola unità immobiliare, a valere cumulativamente (quale esposizione massima) sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti.</p> <p>EVENTI SEMPRE INCLUSI</p> <p>I massimali annui delle singole estensioni di garanzia inclusive che seguono (<i>massimali</i> da intendersi per Sinistro e anno assicurativo) sono validi complessivamente sia per il bene “<i>Fabbricato</i>” che per il bene “<i>Contenuto</i>”, qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo per il bene “<i>Fabbricato</i>”, garantiti cumulativamente (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro il massimale annuo assicurato della Garanzia principale, sono indicati in Polizza e corrispondono a:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Eventi sempre inclusi</th> <th style="text-align: center;">Massimale annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">❖ DANNI D'ACQUA</td> <td>Fisso, pari al 30% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure al 30% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ EVENTI ATMOSFERICI</td> <td rowspan="2">Per entrambe le estensioni è fisso, pari all' 80% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure all' 80% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ EVENTI SOCIOPOLITICI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ FENOMENO ELETTRICO</td> <td>Fisso, pari al 20% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure al 20% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ ATTI DI TERRORISMO</td> <td>Fisso, pari al 50% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure al 50% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).</td> </tr> </tbody> </table> <p>GARANZIE AGGIUNTIVE</p> <p>I massimali annui delle singole estensioni aggiuntive a pagamento (garanzie aggiuntive) sono i seguenti (<i>massimali</i> da intendersi per Sinistro e anno assicurativo validi sia per il bene “<i>Fabbricato</i>” che per il bene “<i>Contenuto</i>”, qualora entrambi operanti. Diversamente si intendono validi solo il bene “<i>Fabbricato</i>”), precisando che cumulativamente (a valere sia per le estensioni inclusive che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) vengono garantiti quale esposizione massima della <i>Compagnia</i> entro il massimale annuo assicurato della Garanzia principale:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">GARANZIE AGGIUNTIVE</th> <th style="text-align: center;">MASSIMALE ANNUO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO * (non valida per incendio <i>contenuto</i>)</td> <td>3 opzioni a scelta fra: € 200.000 / € 300.000 / € 500.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ TERREMOTO</td> <td rowspan="3">A scelta, per ognuna, fra le seguenti opzioni: 30% / 50% / 80% / 90% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO o della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ ALLAGAMENTO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">❖ ROTTURA LASTRE</td> <td>A scelta da € 2.500 a € 10.000 (multipli di € 1.000).</td> </tr> </tbody> </table>	Eventi sempre inclusi	Massimale annuo	❖ DANNI D'ACQUA	Fisso, pari al 30% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure al 30% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).	❖ EVENTI ATMOSFERICI	Per entrambe le estensioni è fisso, pari all' 80% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure all' 80% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).	❖ EVENTI SOCIOPOLITICI	❖ FENOMENO ELETTRICO	Fisso, pari al 20% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure al 20% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).	❖ ATTI DI TERRORISMO	Fisso, pari al 50% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure al 50% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).	GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALE ANNUO	❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO * (non valida per incendio <i>contenuto</i>)	3 opzioni a scelta fra: € 200.000 / € 300.000 / € 500.000	❖ TERREMOTO	A scelta, per ognuna, fra le seguenti opzioni: 30% / 50% / 80% / 90% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO o della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).	❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE	❖ ALLAGAMENTO	❖ ROTTURA LASTRE	A scelta da € 2.500 a € 10.000 (multipli di € 1.000).
Eventi sempre inclusi	Massimale annuo																					
❖ DANNI D'ACQUA	Fisso, pari al 30% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure al 30% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).																					
❖ EVENTI ATMOSFERICI	Per entrambe le estensioni è fisso, pari all' 80% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure all' 80% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).																					
❖ EVENTI SOCIOPOLITICI																						
❖ FENOMENO ELETTRICO	Fisso, pari al 20% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure al 20% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).																					
❖ ATTI DI TERRORISMO	Fisso, pari al 50% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO oppure al 50% della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).																					
GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALE ANNUO																					
❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO * (non valida per incendio <i>contenuto</i>)	3 opzioni a scelta fra: € 200.000 / € 300.000 / € 500.000																					
❖ TERREMOTO	A scelta, per ognuna, fra le seguenti opzioni: 30% / 50% / 80% / 90% del <i>massimale</i> assicurato della garanzia INCENDIO FABBRICATO o della somma dei massimali assicurati INCENDIO FABBRICATO e INCENDIO CONTENUTO (qualora operanti entrambe le garanzie).																					
❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE																						
❖ ALLAGAMENTO																						
❖ ROTTURA LASTRE	A scelta da € 2.500 a € 10.000 (multipli di € 1.000).																					

LIMITAZIONI	I <i>limiti di risarcimento</i> previsti dalle “estensioni inclusive”, dagli “eventi sempre inclusi” e dalle “garanzie aggiuntive” non si intendono in aggiunta al <i>massimale</i> rispettivamente assicurato, ma sono una parte dello stesso:	
	ESTENSIONI INCLUSIVE – limiti di risarcimento	
	Le prestazioni di cui al paragrafo 20.7 (Estensioni inclusive) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula Rischi Nominati</i> ” (a cui si rimanda per i contenuti), vengono liquidate cumulativamente entro la <i>Somma Assicurata</i> indicata in Polizza in corrispondenza della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula All Risks”, nel rispetto dei seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per Sinistro e periodo assicurato):	
	Spese consequenziali un Sinistro indennizzabile:	LIMITI D'INDENNIZZO
	❖ Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica	Entro il limite di indennizzo annuo pari ad € 100.000 (a valere sia per la <i>partita “fabbricato”</i> che “contenuto”).
	❖ Onorario dei periti	Tali spese sono prestate, ciascuna, sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo).
	❖ Costi e Oneri di urbanizzazione *	
	❖ Onorari di consulenti	
	❖ Spese rifacimento cose particolari **	
	❖ Rimpiazzo del combustibile*	
	* non operanti per Garanzia “INCENDIO CONTENUTO formula All Risks”	
	** riferite ed operanti esclusivamente per la Garanzia “INCENDIO CONTENUTO All Risks”, se acquistata.	
	EVENTI SEMPRE INCLUSI – limiti di risarcimento	
	Per gli eventi di seguito indicati (sempre inclusi nella formula All Risks) per i cui contenuti si rimanda al paragrafo 20.8 (Estensioni facoltative con <i>premio</i> aggiuntivo - cd “GARANZIE AGGIUNTIVE) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula Rischi Nominati</i> ”, l'assicurazione opera con i seguenti limiti di indennizzo (per Sinistro e anno assicurativo) a valere complessivamente sia per il <i>bene Fabbricato</i> (Garanzia INCENDIO FABBRICATO) che per il <i>bene Contenuto</i> (qualora operante anche la Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”) ed in ogni caso cumulativamente (a valere sia per le estensioni inclusive che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) vengono garantiti, quale esposizione massima della <i>Compagnia</i> , entro il massimale annuo assicurato della Garanzia principale:	
	Eventi sempre inclusi	LIMITI D'INDENNIZZO
	❖ DANNI D'ACQUA	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Danni D'acqua” ed in particolare: Per il <i>fabbricato</i> : fino al 30% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO di cui: <ul style="list-style-type: none"> per la ricerca e riparazione: la <i>Compagnia</i> riconosce tali spese sino alla concorrenza di € 5.000 (per <i>Sinistro</i> ed annualità di polizza). In particolare, relativamente all'utilizzo di <i>canal jet</i>, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 500 per <i>Sinistro</i>. Per il <i>contenuto</i> : fino al 30% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante).
	❖ EVENTI ATMOSFERICI	Per ciascuna di queste estensioni: entro il rispettivo <i>massimale</i> annuo indicato in polizza ed in particolare: Per il <i>fabbricato</i> : fino all' 80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO Con i seguenti sotto limiti per gli “Eventi Atmosferici”: <ul style="list-style-type: none"> Danni ai Pannelli fotovoltaici: fino a massimo € 30.000 Danni al fabbricato e al contenuto (ove operante la garanzia Incendio contenuto) dovuti a Sovraccarico di neve: fino al 40% della <i>Somma Assicurata</i> Eventi Atmosferici). Danni al fabbricato dovuti a gelo: fino a massimo € 30.000 Per il <i>contenuto</i> : fino all' 80% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante).
	❖ EVENTI SOCIOPOLITICI	

LIMITAZIONI	❖ FENOMENO ELETTRICO	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Fenomeno elettrico” ed in particolare: Per il <i>fabbricato</i> : fino a 20% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO Per il <i>contenuto</i> : fino a 20% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)								
	❖ ATTI DI TERRORISMO	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Atti di Terrorismo” ed in particolare: Per il <i>fabbricato</i> : fino al 50% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO Per il <i>contenuto</i> : fino al 50% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante).								
<p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE – limiti di risarcimento</u></p> <p>Le “Estensioni facoltative con <i>premio</i> aggiuntivo” (paragrafo 23.1) vengono liquidate ognuna entro la rispettiva <i>Somma Assicurata</i> indicata in <i>polizza</i> (per <i>Sinistro</i> e periodo assicurato) a valere per il <i>bene Fabbricato</i> e per il <i>bene Contenuto</i> (qualora operante anche la Garanzia “INCENDIO CONTENUTO”) ed in ogni caso cumulativamente (quale esposizione massima della <i>Compagnia</i> sia per le estensioni inclusive che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro il <i>massimale annuo assicurato</i> della Garanzia principale e, ove indicato, entro i seguenti limiti di indennizzo (per <i>Sinistro</i> e periodo assicurato):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GARANZIE AGGIUNTIVE</th> <th>LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO * (non valida per incendio <i>contenuto</i>)</td> <td>Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Ricorso terzi da Incendio” con il sottolimito (per <i>Sinistro</i> e annuo) di € 10.000 per “interruzioni o sospensioni”, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.</td> </tr> <tr> <td>❖ TERREMOTO ❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE ❖ ALLAGAMENTO</td> <td>Per ciascuna di queste estensioni: entro il rispettivo <i>massimale</i> annuo indicato in polizza” ed in particolare: Per il <i>fabbricato</i>: entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni: • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO Per il <i>contenuto</i>: entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni: • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)</td> </tr> <tr> <td>❖ ROTTURA LASTRE</td> <td>Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Rottura lastre</td> </tr> </tbody> </table>			GARANZIE AGGIUNTIVE	LIMITI D'INDENNIZZO	❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO * (non valida per incendio <i>contenuto</i>)	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Ricorso terzi da Incendio” con il sottolimito (per <i>Sinistro</i> e annuo) di € 10.000 per “ interruzioni o sospensioni ”, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.	❖ TERREMOTO ❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE ❖ ALLAGAMENTO	Per ciascuna di queste estensioni: entro il rispettivo <i>massimale</i> annuo indicato in polizza” ed in particolare: Per il <i>fabbricato</i> : entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni: • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO Per il <i>contenuto</i> : entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni: • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)	❖ ROTTURA LASTRE	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Rottura lastre
GARANZIE AGGIUNTIVE	LIMITI D'INDENNIZZO									
❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO * (non valida per incendio <i>contenuto</i>)	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Ricorso terzi da Incendio” con il sottolimito (per <i>Sinistro</i> e annuo) di € 10.000 per “ interruzioni o sospensioni ”, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi.									
❖ TERREMOTO ❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE ❖ ALLAGAMENTO	Per ciascuna di queste estensioni: entro il rispettivo <i>massimale</i> annuo indicato in polizza” ed in particolare: Per il <i>fabbricato</i> : entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni: • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO FABBRICATO Per il <i>contenuto</i> : entro la percentuale scelta fra le seguenti opzioni: • 30% / 50% / 80% / 90% della Somma assicurata della garanzia INCENDIO CONTENUTO (ove operante)									
❖ ROTTURA LASTRE	Entro il <i>massimale</i> annuo indicato in polizza per “Rottura lastre									
<p>*In riferimento a tale garanzia aggiuntiva RICORSO TERZI DA INCENDIO, non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Assicurato, il suo coniuge, i suoi genitori, il suo convivente more uxorio, i suoi figli, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precede; le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime; altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. 										
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	<p><u>GARANZIA INCENDIO FABBRICATO – Formula ALL RISKS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Franchigia a scelta fra 5 opzioni (zero / € 1.000/ € 2.000/ € 3.000/ € 5.000) Scoperto: non previsto 									

SCOPERTO/ FRANCHIGIA	<p>ESTENSIONI INCLUSIVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia / Scoperto:</u> <p>A) non previsti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica, • Onorario dei periti, Costi e Oneri di urbanizzazione, • Onorari di consulenti, • Spese rifacimento cose <i>particolari</i>, • Rimpiazzo del combustibile. <p>B) Si applica lo scoperto a scelta fra: 5% (con il minimo di € 250) / 10% (con il minimo di € 500) / 15% (con il minimo di € 1.000) a valere per gli eventi dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni d'acqua, • <i>Fenomeno elettrico</i>, • Eventi atmosferici, • Eventi sociopolitici, • Atti di terrorismo. <p>In caso di <i>Sinistro</i> la <i>Società</i> rimborserà all'<i>Assicurato</i> la somma liquidabile a termini di Polizza sotto deduzione della percentuale di <i>Scoperto</i> (con il minimo pari all'importo della <i>Franchigia</i>).</p> <p>GARANZIE AGGIUNTIVE: Le estensioni di garanzia a pagamento operano con gli Scoperti /Franchigie come segue:</p>	

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTO	FRANCHIGIA
❖ RICORSO TERZI DA INCENDIO	Non previsto	Non prevista
❖ TERREMOTO	A scelta fra: 5%-10%-15%	Non prevista
❖ ALLUVIONE /INONDAZIONE	A scelta fra: 5%-10%-15%	Non prevista
❖ ALLAGAMENTO	Non previsto	A scelta fra: € 500 / 1.000 / 2.000 / 3.000
❖ ROTTURA LASTRE	Non previsto	Non prevista

➔ **Garanzia INCENDIO CONTENUTO – Formula “ALL RISKS”**

Garanzia Opzionale, valida esclusivamente per locali di proprietà, abbinabile alle Garanzie Principali “Incendio Fabbriato” (nella Formula “All Risks”) o “RC Fabbriato”

Art. 24 – OGGETTO DELLA COPERTURA INCENDIO CONTENUTO – Formula ALL RISKS

La *Compagnia*, sino alla concorrenza della *Somma Assicurata* scelta dal *Contraente* ed indicata in *Polizza* e con i limiti indicati nella tabella di cui al paragrafo 24.2 che segue, risponde dei *danni materiali e diretti* causati ai *beni assicurati* riconducibili alla *partita “Contenuto”*, inerenti all’attività professionale svolta dal *Contraente*, posti nel *Fabbriato* indicato in polizza, causati da **qualsiasi evento improvviso ed accidentale**, qualunque ne sia la causa, fatte salve le **esclusioni generali e specifiche**, per le quali si rimanda all’Art. 35 (Esclusioni), ed al paragrafo 35.1 al punto **B - Formula All Risks** del capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE” e salvo quanto riconducibile alle garanzie aggiuntive, acquistabili separatamente, come normate al precedente paragrafo 23.1 (della Garanzia INCENDIO FABBRICATO – Formula All Risks).

Per la presente *Assicurazione* operano le medesime condizioni della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”, a cui si rimanda, limitatamente ai paragrafi: 20.1 (Colpa grave), 20.3 (Tolleranza), 20.5 (Trasloco dei beni assicurati), 20.6 (Forma di garanzia) e, per i contenuti, al paragrafo 20.7 (Estensioni inclusive).

I seguenti **eventi**, per i cui contenuti si rimanda al paragrafo 20.8 (Estensioni facoltative con premio aggiuntivo - cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula Rischi Nominati”, si intendono **sempre automaticamente inclusi** nella *Formula All Risks* pur con le delimitazioni (limiti di indennizzo, scoperti e franchigie) riportate al paragrafo successivo 24.2:

- **DANNI D’ACQUA,**
- **FENOMENO ELETTRICO,**
- **EVENTI ATMOSFERICI,**
- **EVENTI SOCIOPOLITICI,**
- **ATTI DI TERRORISMO.**

➔ **24.1 - Estensioni facoltative con premio aggiuntivo (cd “GARANZIE AGGIUNTIVE”)**

(Operanti solo se singolarmente acquistate ed indicate come “comprese” nel *Modulo di Polizza*)

Qualora selezionate in fase di sottoscrizione per la Garanzia “INCENDIO FABBRICATO - Formula ALL RISKS”, operano automaticamente anche per la Garanzia “INCENDIO CONTENUTO” (fatta eccezione per il “RICORSO TERZI DA INCENDIO”, non valida per tale Garanzia) le medesime Garanzie aggiuntive, scelte dal *Contraente*, fra:

- **TERREMOTO,**
- **ALLUVIONE/ INONDAZIONE,**
- **ALLAGAMENTO,**
- **ROTTURE LASTRE.**

➔ **24.2 - Limiti e Massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA INCENDIO CONTENUTO – Formula ALL RISKS	
MASSIMALI	<p>È possibile assicurare i <i>beni</i>, contenuti nell’immobile assicurato, indicato nel <i>Modulo di Polizza</i>, scegliendo liberamente la <i>Somma Assicurata</i> (da intendersi quale valore assicurato, a <i>Primo Rischio Assoluto</i>, per Sinistro e periodo assicurato annuo) fino ad € 300.000 (a valore cumulativamente quale esposizione massima della <i>Compagnia</i> sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti).</p> <p><u>EVENTI SEMPRE INCLUSI</u> Per i massimali annui delle garanzie inclusive (DANNI D’ACQUA, FENOMENO ELETTRICO, EVENTI ATMOSFERICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI DI TERRORISMO) si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 23.2 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula All Risks”</p> <p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE</u> Per i massimali annui delle Estensioni Facoltative a pagamento, si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 23.2 (Limiti e massimali) della Garanzia “INCENDIO FABBRICATO – Formula All Risks”.</p>
LIMITAZIONI	<p>I <i>limiti di risarcimento</i> previsti dalle “estensioni inclusive”, dagli “eventi sempre inclusi” e dalle “garanzie aggiuntive” non si intendono in aggiunta al <i>massimale</i> rispettivamente assicurato, ma sono una parte dello stesso:</p>

<p>LIMITAZIONI</p>	<p><u>EVENTI SEMPRE INCLUSI ed ESTENSIONI INCLUSIVE – limiti di risarcimento</u></p> <p>Per quanto alle limitazioni delle garanzie inclusive (DANNI D'ACQUA, FENOMENO ELETTRICO, EVENTI ATMOSFERICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI DI TERRORISMO) e delle spese consequenziali un <i>Sinistro</i> indennizzabile (Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica, Onorario dei periti, Onorari di consulenti, Spese rifacimento <i>cose particolari</i>), si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 23.2 (Limiti e massimali) della Garanzia "INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula All Risks</i>" per quanto inerente il <i>contenuto</i>.</p> <p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE– limiti di risarcimento</u></p> <p>Per quanto alle limitazioni delle garanzie aggiuntive, si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 23.2 (Limiti e massimali) della Garanzia "INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula All Risks</i>" per quanto inerente il <i>contenuto</i>.</p> <p><u>BENI CON SOTTILIMITE</u></p> <p>Limitatamente alle categorie di beni sottoindicate, l'Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valori inerenti all'<i>attività</i> assicurata, sino alla concorrenza di € 5.500; 2. Preziosi, sino alla concorrenza di € 5.500; 3. Effetti personali degli addetti (compresi preziosi), sino alla concorrenza sino alla concorrenza di € 5.500; 4. Enti aventi valore artistico, sino alla concorrenza sino alla concorrenza di € 5.500;
<p>SCOPERTO/ FRANCHIGIA</p>	<p><u>GARANZIA INCENDIO CONTENUTO – Formula ALL RISKS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Franchigia a scelta fra 4 opzioni (€ 500 / € 1.000/ € 2.000/ € 3.000) • Scoperto: non previsto <p><u>La franchigia scelta, di cui sopra, si applica per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • gli Onorario dei Periti, • le Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica, • gli Onorari di consulenti, • le Spese rifacimento <i>cose particolari</i>; • le seguenti categorie di <i>beni</i>: <i>Preziosi</i>, Effetti personali degli <i>addetti</i>, <i>Enti aventi valore artistico</i>. <p><u>Per tutti gli eventi (inclusivi) dovuti a DANNI D'ACQUA, FENOMENO ELETTRICO, EVENTI ATMOSFERICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI DI TERRORISMO</u>, si applica lo scoperto a scelta fra le seguenti 3 opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5% (con il minimo di € 250) • 10% (con il minimo di € 500) • 15% (con il minimo di € 1.000) <p>Ovvero in caso di <i>Sinistro</i> la <i>Società</i> rimborserà all'<i>Assicurato</i> la somma liquidabile a termini di Polizza sotto deduzione della percentuale di <i>Scoperto</i> (con il minimo pari all'importo della <i>Franchigia</i>).</p> <p><u>GARANZIE AGGIUNTIVE:</u></p> <p>Per quanto agli scoperti/franchigie delle garanzie aggiuntive, si rimanda interamente a quanto indicato al paragrafo 23.2 (Limiti e massimali) della Garanzia "INCENDIO FABBRICATO – <i>Formula All Risks</i>", per quanto inerente al <i>contenuto</i>.</p>

Sezione B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Premessa

Le "Garanzie" previste dalla presente sezione sono **operanti solo se** espressamente **valorizzate a Sì** nel *Modulo di Polizza* e si riferiscono:

- all'attività professionale svolta dal *Contraente*: Garanzie: **R.C.P.** e **R.C.O.**
- al *fabbricato* assicurato (studio professionale) dove viene svolta l'attività professionale del *Contraente*: Garanzie: **R.C.F.** e **R.C.S.**



Garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (R.C.P.)

(Garanzia Principale per l'attività professionale)

AVVERTENZA

La presente ASSICURAZIONE è rivolta esclusivamente ai **liberi professionisti**, che svolgono la propria attività in **forma singola**, per cui l'Assicurato coincide con il *CONTRAENTE* della *polizza*.

L'ASSICURAZIONE è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia copre le *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* pervenute per la prima volta all'ASSICURATO durante il *PERIODO DI ASSICURAZIONE* in corso e da lui denunciate alla *COMPAGNIA* durante lo stesso periodo, purché riferite a fatti commessi non prima dell'inizio del *PERIODO DI RETROATTIVITÀ* convenuto ed indicato nel *MODULO DI POLIZZA*. **Terminato il PERIODO DI ASSICURAZIONE, cessa ogni obbligo della COMPAGNIA** (salvo quanto è previsto in caso di attivazione dell'Ultrattività).

Costituiscono base di quest'ASSICURAZIONE le informazioni e le dichiarazioni, rese dal *CONTRAENTE/ASSICURATO* in forma scritta prima della stipulazione del *contratto* (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile), contenute nel *QUESTIONARIO ASSUNTIVO*, che è parte integrante della *POLIZZA*, ivi inclusa la dichiarazione dell'ASSICURATO di non essere a conoscenza di alcun elemento o *CIRCOSTANZA* che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente *polizza*.

Per il significato di termini particolari (utilizzati al singolare o al plurale) nel testo che segue, si rimanda al capitolo "DEFINIZIONI" delle presenti Condizioni di Assicurazione, con l'evidenza che:

- se sono rappresentati con carattere *corsivo maiuscolo*, vengono attribuiti i significati riportati nel "GLOSSARIO SPECIFICO DELLA GARANZIA "RC PROFESSIONALE"
- se sono rappresentati con carattere *corsivo minuscolo*, vengono attribuiti i significati riportati nel "GLOSSARIO GENERALE".

Art. 25 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C.P.

La *Compagnia*, entro il *MASSIMALE* scelto e indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni *PERIODO DI ASSICURAZIONE*) e fatte salve le **esclusioni generali, comuni e specifiche** (riportate nell'apposito capitolo "COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE" all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B) si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO rispetto a quanto questi sia tenuto a pagare a *TERZI* (a titolo di capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per errori od omissioni colposi o gravemente colposi involontariamente commessi nell'esercizio della propria *ATTIVITÀ PROFESSIONALE*.

Sono ammesse in copertura esclusivamente le seguenti figure professionali:

- Commercialisti, Esperti Contabili, Tributaristi, Consulenti del Lavoro (nel testo che segue, riconducibili al "**SETTORE ECONOMICO**");
- *Avvocati* (nel testo che segue, riconducibili al "**SETTORE LEGALE**");
- *Ingegneri edili, Architetti, Geometri, Periti industriali edili* (nel testo che segue, riconducibili al "**SETTORE TECNICO**");

25.1 – **Rischi assicurati**

Sono coperte tutte le attività ordinarie consentite dalla normativa che disciplina la rispettiva professione e che rientrano nelle competenze dell'ASSICURATO e sono da lui legittimamente esercitate, **fatta eccezione** di quanto **escluso** e di quanto riconducibile alle "**Estensioni facoltative con premio aggiuntivo (cd Condizioni Speciali)**" acquistabili con *premio* aggiuntivo previa accettazione della *Compagnia* (si veda paragrafo 25.9)

A maggior precisazione s'intendono comprese nella garanzia assicurativa, a titolo di esempio, subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla *polizza* e purché il fatturato di tali attività (ai fini del calcolo del *premio*) sia incluso nell'importo globale dichiarato nel *QUESTIONARIO ASSUNTIVO* (e in eventuale documentazione contrattuale di rinnovo successiva), le seguenti **attività professionali (considerate "ordinarie"** qualora effettivamente esercitate dall'ASSICURATO e di sua competenza), di seguito distinte per SETTORE:

A) **SETTORE ECONOMICO**

- ✓ l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista;

- ✓ l'attività di componente di Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
 - ✓ le attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile;
 - ✓ l'attività di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali di ogni genere presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) purché tale attività non sia svolta dal **CONTRAENTE/ASSICURATO** come attività esclusiva e/o principale e non sia svolta su richiesta dei CAAF stessi;
- B) SETTORE LEGALE**
- ✓ l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
 - ✓ gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
 - ✓ la consulenza od *assistenza stragiudiziali*;
 - ✓ la redazione di pareri o contratti;
- C) SETTORE TECNICO**
- ✓ l'attività di Progettazione;
 - ✓ la consulenza ecologica ed ambientale;
 - ✓ i rilievi Topografici;
 - ✓ le pratiche per il mancato rispetto di vincoli edilizi, urbanistici e/o simili;
 - ✓ le attività di accertamento della Consistenza Statico-Funzionale, (cd Fascicolo Fabbriato);
 - ✓ le Perizie Giudiziali ed Extragiudiziali;
 - ✓ gli incarichi di Consulente Tecnico di Parte (CTP) e di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU);
 - ✓ l'attività di prevenzione Incendi;
 - ✓ l'attività di Project Management;
 - ✓ l'attività di supporto al R.U.P., (D.Lgs. 163/2006);
 - ✓ le pratiche catastali, DIA e super DIA, CIL, CILA, SCIA e successive modifiche ed integrazioni;
 - ✓ Contratti di natura professionale inerenti a responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno.

25.2 – Condizione di operatività dell'Assicurazione

In riferimento al **CONTRAENTE/ASSICURATO**, la validità della garanzia assicurativa RC Professionale è subordinata:

- a) al possesso e mantenimento, per tutta la *durata* della *Polizza*, ad ogni rinnovo successivo e durante tutto il *PERIODO DI RETROATTIVITÀ*, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale;
- b) alla rispondenza, per tutta la *durata* della *Polizza*, ad ogni rinnovo successivo e durante tutto il *PERIODO DI RETROATTIVITÀ*, ai requisiti di assicurabilità indicati all'**Art. 9**, paragrafo **9.1** delle presenti condizioni di assicurazione;
- c) allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano ed all'assenza nei confronti del **CONTRAENTE/ASSICURATO** di eventuali provvedimenti disciplinari (esclusi richiami verbali, avvertimenti e censure).

25.3 – Ambito di applicazione temporale dell'Assicurazione ("Claims Made") / Retroattività

a) CLAIMS MADE

La garanzia assicurativa RC Professionale opera nella forma "Claims Made" ovvero per le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** pervenute per la prima volta all'**ASSICURATO** durante il *PERIODO DI ASSICURAZIONE* in corso e da questi denunciate alla Compagnia durante lo stesso periodo, a condizione che:

- non si riferiscano a **CIRCOSTANZE** note all'**ASSICURATO** prima della stipula del contratto stesso;
- tali **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** traggano origine da **ATTI ILLECITI** commessi dall'**ASSICURATO** nell'esercizio dell'**ATTIVITÀ PROFESSIONALE** e perpetrati nei confronti di **TERZI** (danneggiati) successivamente all'inizio del *PERIODO DI RETROATTIVITÀ* convenuto.

Terminato il *PERIODO DI ASSICURAZIONE*, **cessa** ogni obbligo della *Compagnia*, fatto salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia "Ultrattività" di cui al punto "I" del successivo paragrafo **25.9** – "Estensioni Facoltative con premio aggiuntivo – (cd Condizioni Speciali)".

b) PERIODO DI RETROATTIVITÀ

Il *PERIODO DI RETROATTIVITÀ* è quello convenuto tra le *parti* ed indicato nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza della garanzia RC Professionale.

In caso di *RETROATTIVITÀ* illimitata la stessa decorrerà dalla data più recente tra effettivo inizio dell'**ATTIVITÀ PROFESSIONALE** e/o l'iscrizione all'albo professionale dell'**ASSICURATO** (persona fisica).

Qualora l'Attività professionale fosse quella dell'Avvocato, in base ai termini di legge la *RETROATTIVITÀ* sarà sempre pari a "illimitata".

25.4 – Richieste di Risarcimento collegate (sinistri in serie)

Più **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** successive, derivanti o riconducibili al medesimo errore od omissione, o ad errori od omissioni continuati o collegati, saranno considerate ai fini della *Polizza* un'unica **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** soggetta ad un unico **MASSIMALE** e ad un'unica *franchigia/scoperto*, purché la data della loro prima notifica rientri nel periodo di validità della polizza.

25.5 - Altre Assicurazioni - Secondo Rischio

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità, in caso di *Sinistro* si applicano i seguenti disposti:

- se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a *secondo rischio* e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà l'ammontare pagabile da tali altre assicurazioni;
- qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i danni o parte di essi non siano coperti dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché tali danni siano risarcibili ai sensi di questa polizza
- si applica in ogni caso quanto disposto ai paragrafi **25.10** (Massimali e limiti) in riferimento ai **MASSIMALI / LIMITE DI INDENNIZZO**.

25.6 – Vincolo di solidarietà

Nel caso di responsabilità solidale l'*assicurazione* opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'**ASSICURATO stesso**, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese o persone.

Qualora non sia determinabile con precisione la quota di responsabilità imputabile direttamente all'**ASSICURATO**, si applicherà il principio di equa suddivisione in base all'art. 2055 del Codice Civile.

Qualora il professionista assicurato fosse un Avvocato, in caso di responsabilità solidale di tale professionista con altri soggetti, l'assicurazione copre le responsabilità dell'**ASSICURATO** per intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali (ciò in conformità con quanto disposto dal Decreto del 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia, in G.U. dell'11 ottobre 2016 n. 238 e s.m.i.).

25.7 – Sostituzione di altra polizza

Nel caso in cui la presente *polizza* ne sostituisca altra, senza soluzione di continuità, con la medesima *Compagnia* e per lo stesso rischio RC Professionale, l'**ASSICURATO** rinuncia ad ogni diritto nascente dalla *Polizza* sostituita, interrompendone gli effetti di **RETROATTIVITÀ** e la validità di **MASSIMALI** eventualmente superiori.

25.8 – Estensioni inclusive

Entro il **MASSIMALE** assicurato (ed eventuale **LIMITE DI INDENNIZZO** che, qualora presente, viene indicato al successivo paragrafo **25.10** (Limiti e Massimali) , sono ricompresi nell'ambito della copertura assicurativa (tranne se diversamente indicato nel **QUESTIONARIO ASSUNTIVO**), ferme le **esclusioni** (di cui all'Art. **35** punto **A** ed al paragrafo **35.2** relativo alla Sezione **B** del capitolo "COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE) e **limitazioni** tutte, di cui alla presente garanzia assicurativa, le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** derivanti dagli eventi /attività che seguono (in base ai **SETTORI** in cui operano):

ESTENSIONE INCLUSIVA		Settore di competenza
1) Fatto dei Dipendenti	Fatto colposo o doloso di DIPENDENTI del cui operato l' ASSICURATO sia legalmente tenuto a rispondere (fatti salvi i diritti di rivalsa verso costoro se hanno agito con dolo, ai sensi dell'Art. 6 – "Diritto di Surroga-Rivalsa" del precedente capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE").	SETTORI: ECONOMICO LEGALE TECNICO
2) Penalità Fiscali e Sanzioni	Penalità fiscali, <i>multe</i> e sanzioni inflitte ai clienti dell' ASSICURATO per errori od omissioni imputabili all' ASSICURATO .	SETTORI: ECONOMICO LEGALE TECNICO
3) Sospensione di attività di Terzi	Perdite patrimoniali cagionate a TERZI per interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, o commerciali, artigianali, agricole o di servizi derivanti da fatto colposo, errore, omissione, negligenza, imprudenza o imperizia nell'esercizio dell' ATTIVITÀ PROFESSIONALE .	SETTORI: ECONOMICO LEGALE TECNICO

<p>4) Codice Privacy</p>	<p>Violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, in relazione al trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi, a condizione che l'ASSICURATO dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per proteggere i dati in custodia/utilizzati.</p> <p>L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo in ogni caso esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.</p> <p>Non sono incluse le funzioni di DPO (Data Protection Officer)</p>	<p>SETTORI: ECONOMICO/ LEGALE/ TECNICO</p>
<p>5) Perdita di Documenti</p>	<p>Smarrimento, distruzione e deterioramento di <i>DOCUMENTI</i> (come definiti nel Glossario specifico della garanzia RC PROFESSIONALE) per i quali l'ASSICURATO abbia obbligo di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, ferme le esclusioni specifiche (a cui si rimanda).</p> <p>La presente garanzia comprenderà il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei <i>DOCUMENTI</i> perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona nominata dalla <i>Compagnia</i> ed approvata dall'ASSICURATO.</p> <p>La presente estensione opera a secondo rischio per danni derivanti da <i>furto, rapina e/o incendio</i> (qualora garanzia operante nella presente Polizza).</p>	<p>SETTORI: ECONOMICO/ LEGALE/ TECNICO</p>
<p>6) Perdita di Valori</p>	<p>Perdita di <i>VALORI</i> (come definiti nel Glossario specifico della garanzia RC PROFESSIONALE) per i quali l'ASSICURATO abbia obbligo di deposito, conservazione, custodia anche temporanea.</p> <p>La garanzia è valida a condizione che l'evento dannoso avvenga durante il <i>PERIODO DI ASSICURAZIONE</i> e si verifichi quando tali <i>VALORI</i> siano in possesso dell'ASSICURATO o di un suo incaricato oppure durante il loro trasporto.</p> <p>La presente estensione inclusiva opera a secondo rischio per danni derivanti da <i>furto, rapina e/o incendio</i> (qualora garanzia operante nella presente Polizza).</p>	<p>SETTORI: ECONOMICO/ LEGALE</p>
<p>7) Pubblicazioni</p>	<p>Attività di pubblicazioni (in qualità di autore), limitatamente alle materie economiche, legali e tributarie.</p> <p>La garanzia è operante a condizione che il relativo fatturato sia incluso nel fatturato globale dichiarato dal <i>CONTRAENTE/ASSICURATO</i> nel <i>QUESTIONARIO ASSUNTIVO</i> e/o in ogni successiva documentazione contrattuale (ai fini del calcolo del <i>premio</i>).</p>	<p>SETTORI: ECONOMICO/ LEGALE</p>
<p>8) Mediazione/ Conciliazione</p>	<p><i>Perdite</i> Patrimoniali cagionate a Terzi nell'esercizio dell'attività di <i>Mediazione</i> finalizzata alla Conciliazione, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e s.m.i., ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.</p> <p>La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto nell'elenco dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia e che il relativo fatturato sia incluso nel fatturato globale dichiarato dal <i>CONTRAENTE/ASSICURATO</i> nel <i>QUESTIONARIO ASSUNTIVO</i> e/o in ogni successiva documentazione contrattuale (ai fini del calcolo del <i>premio</i>).</p>	<p>SETTORI: ECONOMICO/ LEGALE</p>
<p>9) Servizi EDP</p>	<p>Attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP che operano esclusivamente per l'ASSICURATO e questi ne eserciti il controllo.</p> <p>La garanzia è operante a condizione che tali società siano rese note alla <i>Compagnia</i> ed il relativo fatturato sia incluso nel fatturato globale dichiarato dal <i>CONTRAENTE/ ASSICURATO</i> nel <i>QUESTIONARIO</i></p>	<p>SETTORI: ECONOMICO/ LEGALE</p>

	ASSUNTIVO e/o in ogni successiva documentazione contrattuale (ai fini del calcolo del premio).	
10) Funzioni Pubbliche - Giudiziali	<p>Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi nello svolgimento delle funzioni di carattere pubblico incluse quelle di natura giudiziale.</p> <p>Sono compresi gli incarichi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Curatore; ▪ Commissario giudiziale, liquidatore, straordinario o governativo; ▪ Ausiliario giudiziale; ▪ Liquidatore, anche giudiziale, e co-liquidatore; ▪ Arbitro; ▪ Custode giudiziario; ▪ Rappresentante degli obbligazionisti; ▪ Perito e consulente tecnico (CTU e CTP); ▪ Ispettore giudiziario; ▪ Amministratore giudiziario ai sensi del D.Lgs. 4.2.2010 n.14 e s.m.i.; ▪ Qualsiasi altro incarico ricevuto nel corso di procedimenti di natura concorsuale o di liquidazione. <p>La garanzia è operante a condizione che il relativo fatturato sia incluso nel fatturato globale dichiarato dal CONTRAENTE/ASSICURATO nel QUESTIONARIO ASSUNTIVO e/o in ogni successiva documentazione contrattuale (ai fini del calcolo del premio).</p>	SETTORI: ECONOMICO/ LEGALE
11) Mediatore di sostegno/ Tutore	<p>Attività giurisdizionale, tributaria, di mediatore e di amministratore di sostegno, tutore di incapaci, in quanto compatibili con l'attività assicurata.</p> <p>La garanzia è operante a condizione che il relativo fatturato sia incluso nel fatturato globale dichiarato dal CONTRAENTE/ASSICURATO nel QUESTIONARIO ASSUNTIVO e/o in ogni successiva documentazione contrattuale (ai fini del calcolo del premio).</p>	SETTORE: LEGALE

25.9 – Estensioni Facoltative con premio aggiuntivo (cd CONDIZIONI SPECIALI)

Potranno trovare applicazione, ai termini ed alle condizioni di assicurazione della presente garanzia, tutte qui integralmente richiamate (**tranne se esplicitamente diversamente indicato dalla singola Estensione di garanzia**), una o più delle seguenti "condizioni speciali", purché di pertinenza del settore riconducibile alla professione assicurata.

Ciò premesso, **resta convenuto e stabilito che:**

- le seguenti Estensioni di garanzia sono facoltative e possono essere attivate, previo pagamento di un premio aggiuntivo, su esplicita richiesta dell'ASSICURATO ed accettazione da parte della Compagnia;
- si intendono operanti solo le Estensioni di garanzia espressamente richiamate (e valorizzate a "SI") sia nel QUESTIONARIO ASSUNTIVO che nel Modulo di Polizza a condizione che il fatturato e le eventuali altre informazioni relative a ciascuna attività siano state dichiarate nel QUESTIONARIO ASSUNTIVO;
- che i compensi annuali per gli incarichi esterni assunti dall'Assicurato, riferiti alle Estensioni di garanzia "C", "D", "E", "F", "G", "H" (come sotto riportate) del settore Economico/Legale, non siano superiori (ciascuno o nel complesso) al 50% degli introiti complessivi dichiarati nel QUESTIONARIO ASSUNTIVO ed in ogni ulteriore documento contrattuale successivo (**salvo esplicita deroga della Compagnia**);
- che tali funzioni siano svolte in conformità con le disposizioni di legge /regolamenti applicabili;
- ove non diversamente indicato, ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO /MASSIMALE e Franchigia indicati nel Modulo di Polizza.

Di seguito vengono indicate le Estensioni di garanzia con l'indicazione del SETTORE professionale in cui operano. Intendendosi incluse in ogni SETTORE esclusivamente le figure professionali come segue:

- **SETTORE ECONOMICO: Commercialisti, Esperti Contabili, Tributaristi, Consulenti del Lavoro;**
- **SETTORE LEGALE: Avvocati;**
- **SETTORE TECNICO: Ingegneri edili, Architetti, Geometri, Periti industriali edili.**

ESTENSIONI FACOLTATIVE A PAGAMENTO	Settore di competenza
<p>A. <u>VISTO DI CONFORMITÀ (VISTO LEGGERO)</u></p> <p>Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nel <i>Modulo di Polizza</i>, in relazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e di apposizione dei visti di conformità, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 241/1997, dal D.M. 164/1999, dal D.L. 78/2009, dalla L. 102/2009, dalla L. 147/2013, dal D. Lgs. 175/2014, dal D.M. 50/2017, dal D.L. 34/2020 (convertito in legge 77/2020) all'art. 119 (cosiddetto "Superbonus 110%") e all'art. 121 ("Sconto in fattura o Cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali") da ogni loro successiva modifica od integrazione, senza limitazione ad uno specifico modello di dichiarazione, <u>la garanzia viene estesa al fine di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata; - garantire al bilancio dello Stato, o del diverso ente impositore, le somme di cui all'Art. 39, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 241/1997, ove l'errore non sia imputabile a dolo o <i>colpa grave</i> del contribuente. <p>La <i>Compagnia</i> si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per DANNI PATRIMONIALI causati ai TERZI da negligenza, imprudenza, imperizia (gravi o lievi) riconducibili allo svolgimento dell'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.</p> <p>A.1) - <u>Massimale/Limiti di indennizzo</u> Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il LIMITE DI INDENNIZZO /MASSIMALE per le attività sopra indicate viene fissato in € 3.000.000,00 per Sinistro e per ogni annualità assicurativa ed è esclusivamente dedicato/autonomo.</p> <p>A.2) - <u>Condizioni di validità</u> In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, l'assicurazione è operante per i sinistri denunciati alla <i>Compagnia</i> entro 5 anni dalla cessazione del contratto di Polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto.</p> <p>A.3) - <u>Impegno fra le Parti per la gestione sinistri</u> La <i>Compagnia</i>, inoltre, si impegna a definire tutti i SINISTRI, anche per importi inferiori alla <i>Franchigia</i> indicata nel <i>Modulo di Polizza</i> e l'ASSICURATO sin d'ora dà ampio e irrevocabile mandato alla <i>Compagnia</i> a trattare e definire tali SINISTRI e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto e ricadente in <i>franchigia</i>, entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.</p> <p>A.4) - <u>Sinistri in serie</u> Resta convenuto fra le <i>parti</i> che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico SINISTRO, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'ASSICURATO la prima delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO oppure, se anteriore, alla data in cui l'ASSICURATO ha denunciato alla <i>Compagnia</i> l'esistenza di fatti o CIRCOSTANZE che potrebbero successivamente comportare RICHIESTE DI RISARCIMENTO per danni. Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.</p> <p>A.5) - <u>Altre Assicurazioni- Secondo rischio</u> La presente estensione di garanzia si intende operante sempre a secondo rischio, ai sensi del precedente paragrafo 25.5 (Altre Assicurazioni - Secondo Rischio) rispetto a qualsiasi altra polizza assicurativa dovesse esistere ed offrire copertura in relazione al medesimo SINISTRO.</p> <p>A.6) - <u>Obblighi della Compagnia verso l'Agenzia delle Entrate</u> In base ai dettami di legge cui fa riferimento la presente estensione, viene stabilito che la <i>Compagnia</i> si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.</p> <p>A.7) - <u>Dichiarazione di Congruità</u> La <i>Compagnia</i> dà atto che con la firma della <i>Polizza</i> l'ASSICURATO dichiara che il LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE stabilito in polizza (da intendersi per ogni Sinistro e per ogni annualità</p>	<p>SETTORE: ECONOMICO</p>

<p>assicurativa) è adeguato in relazione al numero di contribuenti suoi clienti ed al numero di certificati /visti di conformità che verranno rilasciati.</p> <p>A.8) – <u>Esclusioni specifiche</u> Per la presente estensione operano delle esclusioni specifiche a cui si rimanda (al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B del capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE)</p> <p>A.9) – <u>Retroattività</u> Non opera per la presente estensione di garanzia (si veda il precedente punto A.2).</p>	
<p>B. <u>VISTO PESANTE</u></p> <p>Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nel <i>Modulo di Polizza</i>, la garanzia prestata dalla presente <i>Polizza</i> viene estesa alle <i>PERDITE PATRIMONIALI</i> cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di certificazione tributaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 241/1997, dal D.M. 164/1999, dal D.L. 78/2009, dalla L. 102/2009, dalla L. 147/2013, dal D.Lgs. 175/2014 e da ogni loro successiva modifica od integrazione.</p> <p>Si intendono tutti qui richiamati, in quanto validi ed operanti anche per la presente estensione, i paragrafi (da A.1. a A.9) indicati alla precedente condizione speciale “VISTO DI CONFORMITÀ (VISTO LEGGERO) – Assistenza fiscale”.</p>	<p>SETTORE: ECONOMICO</p>
<p>C. <u>SINDACO DI SOCIETÀ O DI ALTRI ENTI</u></p> <p>Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nel <i>Modulo di Polizza</i>, la garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'ASSICURATO nello svolgimento degli incarichi di Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività sindacali svolte in conformità agli articoli 2397 - 2409, 2409 bis (sindaco revisore), 2477 (sindaco o revisore in srl), 2453 (sindaco cooperative) del Codice Civile.</p> <p>Resta convenuto e stabilito che:</p> <p>C1) – <u>Massimale/Franchigia</u> La presente estensione di garanzia è prestata entro il MASSIMALE assicurato e con l'applicazione di una specifica <i>Franchigia</i>, come indicato nel <i>Modulo di Polizza</i>.</p> <p>C.2) – <u>Altre Assicurazioni- Secondo rischio</u> In presenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, comprese eventuali polizze D&O stipulate dalle società o enti presso cui sono esplicitate le funzioni sopra indicate, la presente <i>Polizza</i> opererà automaticamente in eccesso al massimale delle predette polizze.</p> <p>C.3) – <u>Ambito di operatività</u> Fermo quanto esplicitamente escluso (all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B del capitolo “COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE”), rientrano in copertura gli incarichi: a) in corso al momento della stipula della presente <i>Polizza</i> e dichiarati nel <i>QUESTIONARIO ASSUNTIVO</i> e/o allegate note esplicative; b) assunti durante il <i>PERIODO DI ASSICURAZIONE</i>, di cui l'ASSICURATO dovrà darne tempestiva notizia alla <i>Compagnia</i> che valuterà le condizioni di copertura; c) incarichi cessati durante il <i>PERIODO D'ASSICURAZIONE</i>, nonché gli incarichi cessati precedentemente al <i>PERIODO DI ASSICURAZIONE</i>, purché rientranti nel <i>PERIODO DI RETROATTIVITÀ</i> convenuto e regolarmente notificati alla <i>Compagnia</i> nell'ambito della copertura di precedenti <i>Polizze</i> rinnovate di anno in anno con la <i>Compagnia</i> stessa.</p>	<p>SETTORI: ECONOMICO LEGALE</p>
<p>D. <u>REVISORE LEGALE</u></p> <p>Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nel <i>Modulo di Polizza</i>, la garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento degli incarichi di Revisore Legale in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società ai sensi D.Lgs. 39/2010 e s.m.i, in conformità degli artt. 2409bis – 2409 sexies del Codice Civile e delle leggi vigenti; • Società cooperative (artt. 2511 - 2548 c.c.); • Associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) 	<p>SETTORI: ECONOMICO LEGALE</p>

<ul style="list-style-type: none"> Fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i L. 218 30 luglio 1990 e s.m.i.). Enti Pubblici ai sensi D.Lgs. 267/2000. Per tale attività, ove la Legge lo consenta, la copertura è operante anche per procedimenti avanti la Corte dei Conti o altro competente organo di giustizia amministrativa. <p>Si intendono tutti qui richiamati, in quanto validi ed operanti anche per la presente estensione, i paragrafi C1, C2 e C3 indicati alla precedente condizione speciale "SINDACO DI SOCIETÀ O DI ALTRI ENTI".</p>	
<p>E. <u>MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</u></p> <p>Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nel <i>Modulo di Polizza</i>, la garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'ASSICURATO nello svolgimento degli incarichi di Membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e smi.</p> <p>Si intendono tutti qui richiamati, in quanto validi ed operanti anche per la presente estensione, i paragrafi C1, C2 e C3 indicati alla precedente condizione speciale "SINDACO DI SOCIETÀ O DI ALTRI ENTI".</p>	<p>SETTORI: ECONOMICO LEGALE</p>
<p>F. <u>CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ O ALTRI ENTI</u></p> <p>Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nel <i>Modulo di Polizza</i>, la garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento degli incarichi di Consigliere di Amministrazione di società o altri Enti, incluse le attività di amministrazione contemplate dagli artt. 2380-2395 del Codice Civile ed escluse le funzioni di Amministratore Delegato (A.D.) e Amministratore Unico (A.U.).</p> <p>Si intendono tutti qui richiamati, in quanto validi ed operanti anche per la presente estensione, i paragrafi C1, C2 e C3 indicati alla precedente condizione speciale "SINDACO DI SOCIETÀ O DI ALTRI ENTI".</p>	<p>SETTORI: ECONOMICO LEGALE</p>
<p>G. <u>ATTIVITÀ DI ATTESTATORE</u></p> <p>Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nel <i>Modulo di Polizza</i>, la garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di attestatore in conformità alla L.F. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i.), artt. 161, 182 bis (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti), art. 67, comma 3, lett. d, (piani di risanamento attestati), L. 134/2012 e s.m.i.</p> <p>Si rimanda al capitolo "COSA NON è POSSIBILE ASSICURARE" (all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B) per le esclusioni specifiche (ove operanti).</p>	<p>SETTORI: ECONOMICO LEGALE</p>
<p>H. <u>GESTORE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO</u></p> <p>Se questa estensione è resa operante tramite espresso richiamo nel <i>Modulo di Polizza</i>, la garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle funzioni di "Gestore della Crisi da Sovraindebitamento", secondo quanto previsto dalla Legge n. 3/2012 e ogni successiva modifica od integrazione.</p> <p>Si prende atto che la presente estensione è operante a condizione che l'ASSICURATO sia regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla legge.</p> <p>Si rimanda al capitolo "COSA NON è POSSIBILE ASSICURARE" (all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B) per le esclusioni specifiche (ove operanti).</p>	<p>SETTORI: ECONOMICO LEGALE</p>
<p>I. <u>ULTRATTIVITÀ</u> (condizioni relative al maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento).</p> <p>La garanzia assicurativa unitamente alle sue Estensioni inclusive ed Estensioni a pagamento (escluso VISTO LEGGERO e VISTO PESANTE) potrà essere estesa alla copertura delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da TERZI per la prima volta entro il periodo concordato con la Compagnia (fino a massimo 10 anni), successivo alla data di cessazione dell'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, purché</p>	<p>SETTORI: ECONOMICO LEGALE TECNICO</p>

<p>afferenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente al PERIODO DI RETROATTIVITÀ ed entro la data di cessazione, nei casi di:</p> <p>a) cessazione dell'ATTIVITÀ PROFESSIONALE da parte dell'Assicurato durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE per scelta personale, pensionamento o per altri motivi (con esclusione dei casi di cancellazione, sospensione o radiazione dell'Albo);</p> <p>b) decesso o incapacità di intendere e volere dell'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.</p> <p>Per l'attivazione di tale estensione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il CONTRAENTE/ASSICURATO o i suoi eredi saranno tenuti a trasmettere una richiesta scritta e formale alla Compagnia entro 15 giorni successivi alla data di cessazione, allegando la documentazione comprovante la cessazione dell'ATTIVITÀ PROFESSIONALE; 2. dovranno sostenere il pagamento di un Premio "una tantum" quantificato dalla Compagnia stessa in proporzione alla durata del periodo convenuto, sempre che la richiesta venga accolta dalla Compagnia (in conformità con quanto disposto dal Decreto del 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia in G.U. dell'11 ottobre 2016 n. 238 e successive modifiche, per quanto alla professione di AVVOCATO). <p>La presente Estensione di garanzia sarà operante alle condizioni in corso al momento della sua attivazione (incluse opzioni di Franchigia) ed entro il MASSIMALE della garanzia RC Professionale riferito al PERIODO DI ASSICURAZIONE in cui è avvenuta la cessazione dell'attività, eventualmente ridotto in base alla liquidazione di SINISTRI denunciati prima della sua attivazione e riferiti a tale periodo. Tale MASSIMALE (oppure i LIMITI DI INDENNIZZO previsti dalle singole voci di rischio) sarà l'obbligazione massima alla quale la Compagnia sarà tenuta, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata dell'Ultrattività.</p> <p>Qualora risulti che un SINISTRO rientrante nell'Estensione di Garanzia "Ultrattività" sia risarcibile da altra polizza (o polizze) stipulata direttamente dall'ASSICURATO o da altri per suo conto, la Garanzia Ultrattività interverrà a secondo rischio, ai sensi del precedente paragrafo 25.5 (Altre Assicurazioni - Secondo Rischio). Tale disposto si applica anche nel caso in cui l'ASSICURATO, cessata l'Attività Professionale, ne riprenda poi l'esercizio in qualunque forma.</p> <p>Si rimanda al capitolo "COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE" (all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B) per le esclusioni specifiche).</p>	
<p>J. CERTIFICAZIONE ENERGETICA (D.LGS. 192/2005 e s.m.i.)</p> <p>La polizza si intende estesa alla responsabilità civile professionale dell'ASSICURATO derivante da RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ATTI ILLECITI commessi dall'ASSICURATO nella sua attività di raccolta dati/certificazione relativa alla normativa per il contenimento energetico, così come normata dalle disposizioni legislative nazionali ed eventuali integrazioni specifiche dettate dagli Enti Territoriali competenti.</p> <p>Si prende atto che la presente estensione è operante a condizione che tale attività sia prevista anche dall'ORDINAMENTO PROFESSIONALE a cui l'ASSICURATO è iscritto.</p> <p>La presente estensione opera entro il LIMITE DI INDENNIZZO /MASSIMALE indicati nel Modulo di Polizza, da intendersi per Sinistro ed in aggregato annuo, al netto della Franchigia pattuita, indicata in Polizza.</p> <p>Si rimanda al capitolo "COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE" (all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B) per le esclusioni specifiche).</p>	<p>SETTORE: TECNICO</p>
<p>K. INCARICHI ASSUNTI AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 (ex 626/94 e s.m.i.) (Tutela salute e sicurezza luoghi di lavoro e cantiere)</p> <p>Fermo quanto escluso all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B del capitolo "COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE", la polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per danni causati a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti ai sensi del D.Lgs. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili</p>	<p>SETTORE: TECNICO</p>

(Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

La presente estensione opera entro il **LIMITE DI INDENNIZZO /MASSIMALE** indicati nel **Modulo di Polizza**, da intendersi per **Sinistro** ed in aggregato annuo, al netto della **Franchigia** pattuita, indicata in **Polizza**.

25.10 - Limiti e Massimali

- 1) L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del **MASSIMALE** (e/o **LIMITE DI INDENNIZZO**) indicati in **Polizza**, a valere per ciascuna **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** ed **in aggregato per anno**. Pertanto, l'obbligazione della **Compagnia** in base alla **Polizza** non potrà in nessun caso eccedere detto **MASSIMALE** annuo, indipendentemente dal numero di **RICHIESTE DI RISARCIMENTO**, di errori od omissioni, di terzi danneggiati, di Assicurati.
- 2) Il **LIMITE DI INDENNIZZO** in nessun caso deve considerarsi in aggiunta al **MASSIMALE**, ma è una parte del medesimo.
- 3) Si precisa che il **MASSIMALE** annuo indicato nel **Modulo di Polizza** in corrispondenza della Garanzia principale RC Professionale vale complessivamente quale **esposizione massima** della **Compagnia** per tutte le attività assicurate ovvero per l'**attività ordinaria** (di cui al paragrafo **25.1**), per le **Estensioni inclusive** (di cui al paragrafo **25.8**) e per le **Estensioni facoltative a pagamento** (di cui al paragrafo **25.9**) eventualmente attivate, fatta eccezione per le Estensioni facoltative "VISTO DI CONFORMITÀ (VISTO LEGGERO)" e "VISTO PESANTE" le quali prevedono, per legge, un massimale proprio di € **3.000.000** per **Sinistro** e **PERIODO DI ASSICURAZIONE**.
- 4) In nessun caso il **MASSIMALE** della **Polizza**, per ogni **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, potrà cumularsi con il **MASSIMALE** di periodi assicurati precedenti o successivi e/o polizze eventualmente precedenti o successive.
- 5) L'Indennizzo sarà corrisposto con uno **Scoperto/Franchigia** per ciascuna **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** a carico dell'Assicurato nella misura indicata nel **Modulo di Polizza** (o nella tabella di seguito riportata per quanto ai rischi delle "estensioni inclusive").
- 6) Lo **Scoperto/Franchigia** dovrà restare a carico dell'**ASSICURATO** senza che egli possa, a pena di decadenza dal diritto all'**Indennizzo**, farlo assicurare da altri assicuratori.
- 7) **La Compagnia, per quanto esclusivamente alla professione assicurata di AVVOCATO**, sarà comunque tenuta (ai sensi di legge) a risarcire il **TERZO** per l'intero importo dovuto, fermo restando il diritto di recuperare l'importo della **Franchigia/Scoperto** dall'**ASSICURATO** che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Di seguito vengono indicati i **MASSIMALI** e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA

GARANZIA R.C.P.

MASSIMALI	GARANZIA R.C.P.:
	<p>a scelta fra 4 opzioni di MASSIMALE (da intendersi per Sinistro e PERIODO DI ASSICURAZIONE) ovvero: € 500.000 / € 1.000.000 / € 1.500.000 / € 2.000.000 (quest'ultimo concedibile a discrezione della Compagnia) (Il massimale scelto vale cumulativamente, quale esposizione massima, sia per le Estensioni inclusive che per tutte le Estensioni facoltative a pagamento eventualmente attivate, fatta eccezione per VISTO LEGGERO e VISTO PESANTE il cui MASSIMALE è dedicato/autonomo in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge)</p> <p>ESTENSIONI FACOLTATIVE A PAGAMENTO:</p> <p>Per tutte, il MASSIMALE annuo coincide con il MASSIMALE della garanzia R.C.P., fatta eccezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ VISTO DI CONFORMITÀ (VISTO LEGGERO): MASSIMALE fisso di € 3.000.000 (da intendersi per Sinistro e PERIODO DI ASSICURAZIONE); ❖ VISTO PESANTE: MASSIMALE fisso di € 3.000.000 (da intendersi per Sinistro e PERIODO DI ASSICURAZIONE). ❖ CERTIFICAZIONE ENERGETICA (D.LGS. 192/2005 e s.m.i.): a scelta fra 4 opzioni di MASSIMALE (da intendersi per Sinistro e PERIODO DI ASSICURAZIONE) a scelta fra i seguenti (purché non superiore a quello della garanzia principale R.C.P.): € 500.000 / € 1.000.000 / € 1.500.000 / € 2.000.000 ❖ INCARICHI ASSUNTI AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 (EX 626/94 e s.m.i.): MASSIMALE pari a un quarto del massimale scelto per la garanzia R.C.P. (da intendersi per Sinistro e PERIODO DI ASSICURAZIONE). <p>Il MASSIMALE deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917 comma 3 secondo periodo del Codice Civile per assistere e difendere l'ASSICURATO (a carico della Compagnia fino al ¼ del MASSIMALE concordato in polizza).</p>

LIMITAZIONI	LIMITI DI INDENNIZZO:		
	ATTIVITÀ GARANZIA R.C.P.	LIMITI D'INDENNIZZO (per Sinistro e periodo assicurato)	
	Tutte le "Attività ordinarie" (paragrafo 25.1)	MASSIMALE Garanzia R.C.P	
Estensioni inclusive paragrafo (25.8)	1. Fatto dei Dipendenti	MASSIMALE Garanzia R.C.P	
	2. Penalità Fiscali e Sanzioni	10% del MASSIMALE Garanzia R.C.P	
	3. Sospensione di attività di Terzi	€ 100.000	
	4. Codice Privacy	10% del MASSIMALE Garanzia R.C.P	
	5. Perdita di Documenti	€ 100.000	
	6. Perdita di Valori	€ 100.000	
	7. Pubblicazioni	€ 100.000	
	8. Mediazione/ Conciliazione	50% del MASSIMALE Garanzia R.C.P.	
	9. Servizi EDP	50% del MASSIMALE Garanzia R.C.P.	
	10. Funzioni Pubbliche - Giudiziali	50% del MASSIMALE Garanzia R.C.P.	
	11. Mediatore di sostegno/ Tutore	50% del MASSIMALE Garanzia R.C.P.	
	Estensioni Facoltative (paragrafo 25.9)	A. VISTO DI CONFORMITÀ (VISTO LEGGERO)	€ 3.000.000
		B. VISTO PESANTE	€ 3.000.000
		C. SINDACO DI SOCIETÀ O DI ALTRI ENTI	MASSIMALE Garanzia R.C.P
		D. REVISORE LEGALE	MASSIMALE Garanzia R.C.P
		E. MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	MASSIMALE Garanzia R.C.P
		F. CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ O ALTRI ENTI	MASSIMALE Garanzia R.C.P
		G. ATTIVITÀ DI ATTESTATORE	MASSIMALE Garanzia R.C.P
		H. GESTORE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO	MASSIMALE Garanzia R.C.P
		I. ULTRATTIVITÀ	MASSIMALE Garanzia R.C.P
		J. CERTIFICAZIONE ENERGETICA (D.LGS. 192/2005 e s.m.i.)	MASSIMALE assicurato
K. INCARICHI ASSUNTI AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 (EX 626/94) e s.m.i.		¼ del MASSIMALE Garanzia R.C.P.	
<u>PERSONE NON CONSIDERATE TERZI</u>			
<p>Ai fini della validità della garanzia assicurativa RC Professionale, non sono considerati terzi:</p> <p>a) L'ASSICURATO/CONTRAENTE</p> <p>b) il coniuge, il convivente more uxorio i genitori, i figli dell'ASSICURATO, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;</p> <p>c) i <i>Dipendenti e Collaboratori</i> (di ogni ordine o grado) dell'ASSICURATO, nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al precedente punto b);</p> <p>d) le ditte / aziende di cui l'ASSICURATO sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia direttamente o indirettamente azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive;</p> <p>e) i soggetti, gli enti, le ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, amministratori, azionisti/soci di maggioranza o di controllo di una ditta o azienda dell'ASSICURATO;</p> <p>f) La Società di Servizi (ci cui al paragrafo 25.8, punto 9).</p>			
SCOPERTO/FRANCHIGIA	<p>Garanzia R.C.P.</p> <p>Vengono applicate, per ciascun <i>Sinistro</i>, le franchigie e, ove previsti, gli scoperti, di seguito indicati (ove presenti entrambi viene applicato lo <i>scoperto</i>, e la franchigia è intesa come il minimo non risarcibile):</p> <p>❖ ATTIVITÀ ORDINARIA ED "ESTENSIONI INCLUSIVE":</p> <p><i>Franchigia</i>: è fissa, in base al fatturato dichiarato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.500€ per fatturati fino a 100.000€; • 2.500€ per fatturati superiori a 100.000€. 		

<p>SCOPERTO/ FRANCHIGIA (seguito)</p>	<p><u>Opzione "Raddoppio franchigia":</u> È possibile, in fase assuntiva, scegliere tale opzione beneficiando di uno sconto sul <i>premio</i>. In tal caso la <i>franchigia</i> operante diventa la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3.000€ per fatturati fino a 100.000€;• 5.000€ per fatturati superiori a 100.000€; <p><u>Scoperto:</u> non previsto (fatta eccezione per le seguenti "Estensioni inclusive" dove opera uno <i>scoperto</i> pari al 10%: Codice Privacy; Perdita di Documenti; Perdita di Valori; Pubblicazioni)</p> <p>❖ ESTENSIONI FACOLTATIVE:</p> <p><u>Franchigia:</u> fissa, pari a 2.500€ (5.000€, ove operante, per la garanzia principale R.C.P., l'<u>opzione "Raddoppio franchigia"</u>).</p>
--	--

➔ **Garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE VS PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

Garanzia Opzionale, abbinabile alla Garanzia Principale "RC Professionale" (qualora venga assicurata l'attività professionale) o abbinabile alle Garanzie Principali "Incendio Fabbriato" / "Rischio Locativo" e/o "RC Fabbriato" (qualora venga assicurato l'immobile dove è ubicato lo studio professionale del Contraente)

Art. 26 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C.O.

La *Compagnia*, entro il **massimale scelto** e indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*) e fatte salve le **esclusioni generali, comuni e specifiche** (riportate nell'apposito capitolo "COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE" all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B), tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile rispettivamente per:

1. **gli infortuni sul lavoro subiti dai prestatori di lavoro** di cui il professionista Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività professionale (ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa intrapresa dall'INAIL agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche e art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, e successive modifiche);
2. **morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, verificatisi a seguito di infortunio subito dai prestatori di lavoro** di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività assicurata, ai sensi del Codice Civile e a titolo di risarcimento dei danni non rientranti al precedente punto 1.

L'assicurazione è operante alla condizione che al momento del Sinistro:

- l'Assicurato sia in regola, al momento del *Sinistro*, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL, qualora l'obbligo di corrispondere il *premio* assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'assicurazione conserva la propria validità qualora l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o *colpa grave* dell'Assicurato stesso o delle persone delle quali debba rispondere (ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente).

L'Assicurazione opera anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS. Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

Limitatamente alle azioni di rivalsa intraprese dall'INAIL, i titolari ed i soci sono equiparati ai *prestatori di lavoro*.

L'assicurazione vale per i **fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione** ed è prestata con l'applicazione della *franchigia* indicata nella tabella di cui al paragrafo successivo 26.1 – "Massimali e Limiti".

26.1 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA R.C.O.	
MASSIMALI	<p><u>GARANZIA R.C.O.</u></p> <p>L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del <i>massimale</i> indicato in <i>polizza da intendersi per Sinistro</i> e anno assicurativo.</p> <p>Sono possibili 2 opzioni di massimale a scelta fra: € 500.000 / € 1.000.000</p> <p>Il <i>massimale</i> stabilito in <i>polizza</i> per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più <i>Assicurati</i> fra di loro.</p>
LIMITAZIONI	<p><u>PERSONE NON CONSIDERATE TERZI</u></p> <p>Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.O.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato, • il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; • il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede.
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	<p><u>GARANZIA R.C.O.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia</u>: 2.600 euro per prestatore di lavoro infortunato • <u>Scoperto</u>: non previsto

➔ **Garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO (R.C.F.)**

Garanzia Principale, offerta congiuntamente o separatamente alla Garanzia Principale "Incendio Fabbricato"

Art. 27 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C.F.

La *Compagnia*, entro il **massimale** indicato nel **Modulo di Polizza** (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*) e fatte salve le **esclusioni generali, comuni e specifiche** (riportate nell'apposito capitolo "COSA NON è POSSIBILE ASSICURARE" all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B), tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a terzi per **morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà (esclusa la conduzione, assicurata con garanzia separata) del *Fabbricato* assicurato, rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 9.2 – "**Rischi inerenti agli immobili adibiti a studi professionali**" e delle eventuali parti comuni ad esso riferite/collegate, inclusi:

- spazi adiacenti di pertinenza del *fabbricato* anche tenuti a giardini con piante (compresi alberi ad alto fusto);
- aree private esterne non equiparabili a strade a uso pubblico;
- recinzioni, porte e cancelli anche azionati elettronicamente;
- impianti tecnici fissi a servizio del fabbricato o dei locali compresi ascensori o montacarichi;
- attrezzature fisse sportive e/o ludiche;
- antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate e non);

Qualora il *Fabbricato* assicurato facesse parte di un condominio, sono comprese sia la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, che la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Ai fini dell'operatività della garanzia, il *Fabbricato* assicurato deve essere di proprietà dell'intestatario della Polizza e da lui stesso utilizzato quale proprio studio professionale.

✚ **27.1 -Azioni di rivalsa**

L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS a causa di *infortunio* subito da un terzo.

Si precisa che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra indicati, **non rientrano in questa garanzia.**

✚ **27.2 -Estensioni sempre operanti**

L'assicurazione comprende, entro il **massimale** assicurato ed indicato nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza della garanzia RC Fabbricato e fermi i **limiti di indennizzo**, gli **scoperti** e le **franchigie** ove indicati nella tabella di cui al paragrafo che segue **27.3** (Limiti e Massimali), la responsabilità dell'*Assicurato* per danni involontariamente derivanti a terzi per i casi che seguono:

1. Ricorso terzi da Incendio

L'assicurazione comprende, salvo quanto escluso al punto 1 delle "esclusioni specifiche della Garanzia R.C.F." (paragrafo 35.2 del capitolo "COSA NON è POSSIBILE ASSICURARE"), i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e **scoppio** di cose dell'*Assicurato* o da lui detenute.

Saranno considerati un *unico Sinistro* i danni da incendio, *esplosione* e *scoppio*, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppano per propagazione delle fiamme.

Qualora i danni a cose altrui da incendio, *esplosione* e *scoppio* risultino già garantiti all'estensione "Ricorso terzi da incendio" della garanzia Incendio Fabbricato contratta dall'*Assicurato* sul medesimo rischio e con la medesima polizza, **questa garanzia interverrà a secondo rischio, per la parte di danno eccedente tale copertura.**

2. Inquinamento accidentale

A parziale deroga delle "Esclusioni specifiche della Sezione B_RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI" (paragrafo 35.2 al punto 2) l'assicurazione, comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di **evento improvviso e accidentale** riconducibili al *fabbricato* assicurato (**fatta eccezione di emissione o fuoriuscita di sostanze chimiche e/o biologiche i cui danni da contaminazione devono intendersi sempre esclusi**).

3. Interruzione o sospensione di attività di terzi

L'assicurazione, comprende i **danni indiretti** a terzi da interruzione o sospensione totale o parziale, dell'utilizzo di beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Garanzia R.C.F.

4. Spargimento di acqua condotta, rigurgito fogne e gelo

L'assicurazione copre i danni cagionati a terzi:

- da spargimento di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio del *fabbricato* indicato in polizza, come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento;
- di tracimazione liquidi dovuti da rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza del *fabbricato* assicurato (purché non dovuti da rigurgito di fognatura pubblica);
- causati dal gelo.

5. Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia

L'assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria del *fabbricato* indicato in polizza (lavori minori e di modesta entità) purché si tratti di lavori effettuati in autonomia dall'Assicurato o dai suoi addetti, ovvero senza l'ingaggio di una impresa esterna.

6. Condutture e impianti sotterranei

L'assicurazione comprende i danni causati a terzi derivanti dalle condutture ed agli impianti sotterranei.

7. Cedimento e franamento del terreno

A parziale deroga del paragrafo 35.2 ("Esclusioni comuni della Sezione B_RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI" al punto 26) l'assicurazione, comprende i danni a fabbricati e a cose di terzi dovuti a cedimento o franamento del terreno ove insiste il *fabbricato* assicurato, non causato da eventi catastrofali.

8. Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

L'assicurazione, si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di *committente* di lavori di *Ordinaria e Straordinaria Manutenzione*, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il *fabbricato* assicurato, purché tali lavori vengano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti da impresa titolare di una *Polizza* propria.

9. Caduta di neve

L'assicurazione comprende i danni per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla tardiva o mancata rimozione di neve e di ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti Autorità, e/o da mancata o insufficiente segnaletica durante la rimozione.

27.3 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA															
GARANZIA R.C.F.															
MASSIMALI	<p>GARANZIA R.C.F.: Massimale fisso pari ad € 1.000.000</p> <p>L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del <i>massimale</i> assicurato da intendersi per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.</p> <p>Il <i>massimale</i> stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più <i>Assicurati</i> fra di loro.</p>														
LIMITAZIONI	<p>I <i>limiti di risarcimento</i> non si intendono in aggiunta al <i>massimale</i> assicurato della garanzia R.C.F., ma sono una parte dello stesso:</p> <p>ESTENSIONI INCLUSIVE - limiti di risarcimento</p> <p>L'assicurazione per gli eventi di cui al paragrafo precedente (27.2) viene prestata entro il massimale della Garanzia R.C.F. indicato in polizza (per <i>Sinistro</i> e periodo assicurato) con i seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per <i>Sinistro</i> e periodo assicurato):</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ESTENSIONI INCLUSIVE</th> <th style="text-align: center;">LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricorso terzi da Incendio</td> <td rowspan="5">A seconda della franchigia scelta della garanzia R.C.F., operano (per ognuna) i seguenti limiti di indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> Fino a 150.000 € (con Franchigia pari a € 1.500) Fino a 250.000 € (con Franchigia pari a € 2.500) Fino a 300.000 € (con Franchigia pari a € 5.000) </td> </tr> <tr> <td>Inquinamento accidentale</td> </tr> <tr> <td>Interruzione o sospensione di attività di terzi</td> </tr> <tr> <td>Spargimento di acqua condotta, rigurgito fogne e gelo</td> </tr> <tr> <td>Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia</td> </tr> <tr> <td>Condutture e impianti sotterranei</td> <td>Ognuna, Fino a 25.000€</td> </tr> <tr> <td>Cedimento e franamento del terreno</td> <td rowspan="3">Ognuna, fino al massimale assicurato R.C.F.</td> </tr> <tr> <td>Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria</td> </tr> <tr> <td>Caduta neve</td> </tr> </tbody> </table>	ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO	Ricorso terzi da Incendio	A seconda della franchigia scelta della garanzia R.C.F., operano (per ognuna) i seguenti limiti di indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> Fino a 150.000 € (con Franchigia pari a € 1.500) Fino a 250.000 € (con Franchigia pari a € 2.500) Fino a 300.000 € (con Franchigia pari a € 5.000) 	Inquinamento accidentale	Interruzione o sospensione di attività di terzi	Spargimento di acqua condotta, rigurgito fogne e gelo	Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia	Condutture e impianti sotterranei	Ognuna, Fino a 25.000€	Cedimento e franamento del terreno	Ognuna, fino al massimale assicurato R.C.F.	Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	Caduta neve
ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO														
Ricorso terzi da Incendio	A seconda della franchigia scelta della garanzia R.C.F., operano (per ognuna) i seguenti limiti di indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> Fino a 150.000 € (con Franchigia pari a € 1.500) Fino a 250.000 € (con Franchigia pari a € 2.500) Fino a 300.000 € (con Franchigia pari a € 5.000) 														
Inquinamento accidentale															
Interruzione o sospensione di attività di terzi															
Spargimento di acqua condotta, rigurgito fogne e gelo															
Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia															
Condutture e impianti sotterranei	Ognuna, Fino a 25.000€														
Cedimento e franamento del terreno	Ognuna, fino al massimale assicurato R.C.F.														
Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria															
Caduta neve															

<p>LIMITAZIONI (<i>seguito</i>)</p>	<p><u>PERSONE NON CONSIDERATE TERZI</u> Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.F.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato; • il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; • il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede; • i <i>prestatori di lavoro</i> dell'Assicurato ed i familiari coadiuvanti; • altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. 																
<p>SCOPERTO/ FRANCHIGIA</p>	<p><u>GARANZIA R.C.F.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Franchigia a scelta fra 3 OPZIONI: € 1.500 / € 2.500 / € 5.000 • <u>Scoperto</u>: non previsto <p><u>ESTENSIONI INCLUSIVE</u> (paragrafo (27.2): Vengono applicate, per ciascun <i>Sinistro</i>, le franchigie e, ove previsti, gli scoperti, di seguito indicati (ove presenti entrambi viene applicato lo scoperto e la franchigia è intesa come il minimo non risarcibile):</p> <table border="1" data-bbox="268 842 1493 1370"> <thead> <tr> <th>ESTENSIONI INCLUSIVE</th> <th>SCOPERTO</th> <th>FRANCHIGIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricorso terzi da incendio</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">10%</td> <td rowspan="10" style="vertical-align: top;"> Pari alla franchigia scelta per la garanzia R.C.F. (indicata nel <i>Modulo di Polizza</i>) fra: - € 1.500 - € 2.500 - € 5.000 </td> </tr> <tr> <td>Inquinamento accidentale</td> </tr> <tr> <td>Interruzione o sospensione di attività di terzi</td> </tr> <tr> <td>Spargimento di acqua condotta, rigurgito fognie e gelo</td> </tr> <tr> <td>Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"><i>Non previsto</i></td> </tr> <tr> <td>Condutture e impianti sotterranei</td> </tr> <tr> <td>Cedimento e franamento del terreno</td> </tr> <tr> <td>Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria</td> </tr> <tr> <td>Caduta neve.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ESTENSIONI INCLUSIVE	SCOPERTO	FRANCHIGIA	Ricorso terzi da incendio	10%	Pari alla franchigia scelta per la garanzia R.C.F. (indicata nel <i>Modulo di Polizza</i>) fra: - € 1.500 - € 2.500 - € 5.000	Inquinamento accidentale	Interruzione o sospensione di attività di terzi	Spargimento di acqua condotta, rigurgito fognie e gelo	Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia	<i>Non previsto</i>	Condutture e impianti sotterranei	Cedimento e franamento del terreno	Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	Caduta neve.	
ESTENSIONI INCLUSIVE	SCOPERTO	FRANCHIGIA															
Ricorso terzi da incendio	10%	Pari alla franchigia scelta per la garanzia R.C.F. (indicata nel <i>Modulo di Polizza</i>) fra: - € 1.500 - € 2.500 - € 5.000															
Inquinamento accidentale																	
Interruzione o sospensione di attività di terzi																	
Spargimento di acqua condotta, rigurgito fognie e gelo																	
Lavori di manutenzione ordinaria svolti in autonomia	<i>Non previsto</i>																
Condutture e impianti sotterranei																	
Cedimento e franamento del terreno																	
Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria																	
Caduta neve.																	

➔ **Garanzia RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE LOCALI STUDIO (R.C.S.)**

Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento alla Garanzia Principale "RC Professionale" o alle Garanzie Principali "RC Fabbriato" e/o "Incendio Fabbriato" (per locali di proprietà) / "Rischio Locativo" (per locali in affitto)

Art. 28 – OGGETTO DELLA COPERTURA R.C.S.

La *Compagnia*, entro il **massimale** indicato nel **Modulo di Polizza** (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza*) e fatte salve le **esclusioni generali, comuni e specifiche** (riportate nell'apposito capitolo "COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE" all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.2 relativo alla Sezione B), tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente arrecati a Terzi per **morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose**, in conseguenza di un **fatto accidentale** verificatosi in relazione alla conduzione dei locali del *fabbriato* assicurato (purché rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 9.2 – "Rischi inerenti agli immobili adibiti a studi professionali") in cui l'*Assicurato* stesso svolge l'attività professionale.

✚ **28.1 -Azioni di rivalsa**

L'*assicurazione* vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS a causa di *infortunio* subito da un terzo. Si precisa che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra indicati, **non rientrano in questa garanzia**.

✚ **28.2 -Estensioni sempre operanti**

L'*assicurazione* comprende, entro il **massimale** assicurato ed indicato nel *Modulo di Polizza* in corrispondenza della garanzia R.C.S. e fermi i **limiti di indennizzo**, gli *scoperti* e le *franchigie* ove indicati nella tabella di cui al paragrafo che segue (**28.3 – Limiti e Massimali**), la responsabilità dell'*Assicurato* per danni involontariamente derivanti a terzi per i casi che seguono:

- Neve o ghiaccio:** tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da marciapiedi, cortili di esclusiva pertinenza del *fabbriato* assicurato e ad uso esclusivo dell'*Assicurato*.
- Servizio di pulizia:** mancata o insufficiente segnaletica durante il servizio di pulizia dei locali assicurati, effettuato dagli *addetti* dell'*Assicurato* o svolti anche da terzi incaricati, comprese le aree esterne di esclusiva pertinenza del *fabbriato* assicurato e ad uso esclusivo dell'*Assicurato*.
- Bagnamento:** dovuto a rottura accidentale di apparecchiature e macchine, anche ad uso domestico (come ad esempio lavatrici, lavastoviglie), utilizzate durante la conduzione dei locali per l'attività professionale.

✚ **28.3 - Limiti e Massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA	
GARANZIA R.C.S.	
MASSIMALI	<p>GARANZIA R.C.S.: Massimale fisso pari ad € 1.000.000</p> <p>L'<i>assicurazione</i> è prestata sino a concorrenza del <i>massimale</i> assicurato da intendersi per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo. Il <i>massimale</i> stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più <i>Assicurati</i> fra di loro.</p>
LIMITAZIONI	<p>I <i>limiti di risarcimento</i> non si intendono in aggiunta al <i>massimale</i> assicurato della garanzia R.C.S., ma sono una parte dello stesso:</p> <p>L'<i>assicurazione</i> per gli eventi di cui al paragrafo precedente (28.2) punto 3 (Bagnamento) viene prestata entro il <i>massimale</i> annuo della Garanzia R.C.S. indicato in polizza, con i seguenti limiti di indennizzo (da intendersi per Sinistro e periodo assicurato): fino a 25.000€</p> <p><u>PERSONE NON CONSIDERATE TERZI</u></p> <p>Non sono considerati terzi ai fini dell'<i>assicurazione</i> R.C.S.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'<i>Assicurato</i>, il suo coniuge/ convivente more uxorio, i suoi genitori, i suoi figli, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; • il Titolare e/o il legale rappresentante, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'<i>Assicurato</i> e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede; • i <i>prestatori di lavoro</i> dell'<i>Assicurato</i> ed i familiari coadiuvanti; • altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'<i>assicurato</i>, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'<i>assicurazione</i>.
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	<p>GARANZIA R.C.S.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia</u> a scelta fra 3 OPZIONI: € 1.500 / € 2.500 / € 5.000 (valida anche per le Estensioni inclusive) • <u>Scoperto</u>: non previsto

Sezione C) FURTO

Premessa

La **Garanzia** è operante solo se espressamente **valorizzata a Sì** nel *Modulo di Polizza* e si riferisce al *fabbricato* assicurato (studio professionale) dove viene svolta l'attività professionale del *Contraente*.

➔ Garanzia FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento alle Garanzie Principali "Incendio Fabbricato" e/o "RC Fabbricato" (per locali di proprietà) oppure alla Garanzia Principale "Rischio Locativo" (per locali in affitto)

Art. 29 – OGGETTO DELLA COPERTURA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

La *Compagnia*, entro il **massimale** scelto e indicato nel *Modulo di Polizza* (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di *Polizza* a prescindere dal numero dei *sinistri* denunciati) e fatte salve le esclusioni generali e specifiche (riportate nell'apposito capitolo "COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE" all'Art. 35 punto A ed al paragrafo 35.3 relativo alla Sezione FURTO), indennizza i *danni materiali e diretti* ai **beni assicurati** (di cui al successivo paragrafo 29.1) in seguito a:

1. Furto:

- a) commesso con rottura o scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b) commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- c) commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- d) commesso dai prestatori di lavoro purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- e) commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione tra le ore 7:00 e le ore 24:00 quando le vetrine fisse o le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro;
- f) commesso con destrezza, all'interno dei locali dove si svolge l'attività assicurata, purché il furto sia avvenuto esclusivamente durante le ore di apertura degli stessi locali e venga constatato e denunciato alle forze dell'ordine nelle 24 ore successive all'accadimento. L'assicurazione è prestata entro i limiti di indennizzo indicati nella tabella di cui al paragrafo 29.6 (Limiti e Massimali) che segue.
- g) commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- h) commesso con rottura delle vetrate durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di *addetti* al servizio.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per *Sinistro*.

2. Rapina:

avvenuta nei locali, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per *Sinistro*.

3. Estorsione:

intendendosi per tale solamente il caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* o i *prestatori di lavoro* siano costretti a consegnare i beni assicurati sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali.

L'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia per *Sinistro*.

➔ 29.1 - Beni assicurati

La garanzia è prestata in relazione ai beni riposti nell'ambito dell'ubicazione indicata in *polizza*, rientranti nella definizione di "**contenuto**" e riferiti **esclusivamente all'attività professionale esercitata dal Contraente/Assicurato**.

Sono **esclusi dall'assicurazione i beni di proprietà di terzi** fatta eccezione per quanto riferito al successivo punto 3.

Per i seguenti beni, l'assicurazione opera entro i limiti di indennizzo indicati nella tabella del paragrafo successivo (29.6 - Limiti e Massimali):

1. *Valori*, purché inerenti all'attività professionale svolta *Contraente/Assicurato* e siano custoditi in cassetti, mobili, registratori chiusi a chiave;
2. *enti aventi valore artistico*;
3. *effetti personali (compresi preziosi)* dei *prestatori di lavoro* e dei clienti;

✚ 29.2 - Estensioni inclusive

L'assicurazione, entro il *massimale* assicurato della garanzia Furto, Rapina ed *Estorsione* ed entro i limiti di cui al paragrafo 29.6 (Limiti e massimali) si intende automaticamente estesa anche ai seguenti eventi:

1. Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione del consumato o tentato furto o rapina o estorsione:

- ai beni assicurati (esclusi i *Valori*);
- ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai *serramenti*.

L'assicurazione è operante anche per i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a *furto* o altro *evento* garantito dalla presente garanzia.

2. Furto, rapina ed estorsione commessi con veicoli ricoverati:

Ovvero utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano ricoverati nell'area in uso all'*assicurato*.

3. Contenuto presso terzi:

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi garantiti dalla presente garanzia al *contenuto* in deposito presso mostre, fiere o esposizioni, **purché**:

- non all'aperto;
- nel territorio italiano.

L'assicurazione è prestata, in questo caso, sempre con l'applicazione delle limitazioni di cui al paragrafo 29.6 (Limiti e Massimali) prescindendo dai mezzi di chiusura indicati al punto 2 (Mezzi di protezione e di chiusura) del paragrafo 29.4.

4. Altre spese rimborsabili

La *Compagnia*, a seguito di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia, riconosce anche le spese e i costi, purché sostenuti e documentati, di seguito elencati:

a) Maggiori costi

La *Compagnia* rimborsa le spese e i costi per:

- la documentazione del danno;
- la procedura di ammortamento di titoli di credito, se prevista;
- il potenziamento dei mezzi di protezione e chiusura danneggiati;
- il potenziamento dei mezzi di prevenzione;
- la sorveglianza dei locali.

b) Rifacimento dei documenti personali

La *Compagnia* rimborsa le spese di rifacimento dei documenti personali sottratti all'*assicurato* e ai *prestatori di lavoro*, come ad esempio: le patenti di guida, le carte di identità e i passaporti.

c) Sostituzione di serrature

La *Compagnia* rimborsa le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti i beni assicurati nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'*assicurato*.

d) Onorari periti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del *perito* che il *Contraente-Assicurato* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto al paragrafo 36.3 della "Sezione C) FURTO" in riferimento al capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO", come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo *perito*.

✚ 29.3 - Forma di garanzia

L'Assicurazione è prestata nella Forma a "*Primo Rischio Assoluto*" pertanto la *Somma Assicurata* scelta ed indicata nel *Modulo di Polizza* deve corrispondere al danno che il *Contraente-Assicurato* ritiene di poter subire in caso di *Sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni dell'*attività* assicurata.

✚ 29.4 - Condizioni di operatività

L'assicurazione è prestata alle condizioni che seguono:

1. Caratteristiche costruttive del fabbricato

Il *fabbricato* contenente i beni assicurati deve avere le seguenti caratteristiche:

- pareti perimetrali esterne, *solai* o copertura in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro antisfondamento*, cemento armato o non;
- il tetto costruito in laterizio armato o cemento armato, nel caso in cui la linea di gronda del tetto sia situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

2. Mezzi di protezione e chiusura

Nel caso in cui la linea di gronda del tetto o le aperture verso l'esterno dei locali siano situate ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, i locali dove si svolge l'*attività* assicurata devono avere le aperture verso l'esterno dei locali, compresi i lucernari:

- difese, per tutta la loro estensione, da robusti *serramenti* di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro *antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- protette da *inferriate* fissate nel muro.

Nelle *inferriate* e nei *serramenti* sono ammesse *luci* purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora, in caso di *Sinistro*, risulti che l'introduzione nei locali sia avvenuta forzando i **mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ciascun *Sinistro*.**

3. Impianto d'allarme antifurto

Qualora il *Contraente/Assicurato* abbia dichiarato in *polizza* che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale, affinché l'assicurazione si efficace l'*Assicurato* **deve mantenere l'impianto in perfetta efficienza effettuando i necessari interventi di manutenzione periodica ed attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali.**

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno scoperto (come da successivo paragrafo 29.6) qualora, in caso di *Sinistro*, risulti che l'impianto non sia operante secondo quanto pattuito e inefficiente per motivi diversi:

- dalla manomissione da parte degli autori del *furto*;
- da un *evento* accidentale ed esterno che provochi il guasto dello stesso dopo la sua attivazione;

L'**assenza di impianto di allarme**, ove ne sia stato dichiarato in *polizza* la presenza, rappresenta una dichiarazione inesatta che comporta quanto riferito all'Art.10 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/ Aggravamento e Diminuzione del rischio" delle presenti condizioni di assicurazione.

✚ 29.5 - Scoperti e loro concomitanza

Qualora, in caso di *Sinistro*, siano operanti più scoperti, la *Compagnia* riconosce l'indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del **25%**, se coesistono due scoperti, o del **30%**, se coesistono più di due scoperti.

✚ 29.6 - Limiti e Massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE																	
MASSIMALI	<p>GARANZIA FURTO, RAPINA ed ESTORSIONE</p> <p>L'<i>assicurazione</i> è prestata sino alla concorrenza del <i>massimale</i> indicato in <i>polizza</i> per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo (a valere cumulativamente quale esposizione massima della <i>Compagnia</i> anche per le estensioni inclusive).</p> <p>Sono possibili 3 opzioni di massimale a scelta fra: € 10.000 / € 20.000 / € 50.000</p>																
LIMITAZIONI	<p>L'<i>assicurazione</i> per quanto agli eventi di seguito indicati, opera entro i limiti di indennizzo, per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo, che non devono intendersi in aggiunta al massimale assicurato, ma sono una parte dello stesso:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Eventi assicurati</th> <th style="text-align: center;">LIMITI D'INDENNIZZO (per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Furto commesso con destrezza</i></td> <td style="text-align: center;">€ 1.000</td> </tr> <tr> <td>Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri (paragrafo 29.2, punto 1)</td> <td style="text-align: center;">15% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000</td> </tr> <tr> <td>Contenuto presso terzi (paragrafo 29.2, punto 3)</td> <td style="text-align: center;">10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione</td> </tr> <tr> <td>Maggiori costi (paragrafo 29.2, punto 4 comma "a")</td> <td style="text-align: center;">10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000</td> </tr> <tr> <td>Rifacimento dei documenti personali (paragrafo 29.2, punto 4 comma "b")</td> <td style="text-align: center;">€ 2.000</td> </tr> <tr> <td>Sostituzione di serrature (paragrafo 29.2, punto 4 comma "c")</td> <td style="text-align: center;">€ 2.000</td> </tr> <tr> <td>Onorari periti (paragrafo 29.2, punto 4 comma "d")</td> <td style="text-align: center;">5% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000</td> </tr> </tbody> </table>	Eventi assicurati	LIMITI D'INDENNIZZO (per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo)	<i>Furto commesso con destrezza</i>	€ 1.000	Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri (paragrafo 29.2, punto 1)	15% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000	Contenuto presso terzi (paragrafo 29.2, punto 3)	10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione	Maggiori costi (paragrafo 29.2, punto 4 comma "a")	10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000	Rifacimento dei documenti personali (paragrafo 29.2, punto 4 comma "b")	€ 2.000	Sostituzione di serrature (paragrafo 29.2, punto 4 comma "c")	€ 2.000	Onorari periti (paragrafo 29.2, punto 4 comma "d")	5% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000
Eventi assicurati	LIMITI D'INDENNIZZO (per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo)																
<i>Furto commesso con destrezza</i>	€ 1.000																
Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri (paragrafo 29.2, punto 1)	15% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000																
Contenuto presso terzi (paragrafo 29.2, punto 3)	10% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione																
Maggiori costi (paragrafo 29.2, punto 4 comma "a")	10% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000																
Rifacimento dei documenti personali (paragrafo 29.2, punto 4 comma "b")	€ 2.000																
Sostituzione di serrature (paragrafo 29.2, punto 4 comma "c")	€ 2.000																
Onorari periti (paragrafo 29.2, punto 4 comma "d")	5% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000																

LIMITAZIONI (seguito)	L'assicurazione per quanto ai beni assicurati, di seguito indicati, opera entro i seguenti limiti di indennizzo , per Sinistro ed anno assicurativo , che non devono intendersi in aggiunta al massimale assicurato, ma sono una parte dello stesso:		
	Beni	LIMITI D'INDENNIZZO (per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo)	
	1) Valori, purché inerenti all'attività professionale svolta <i>Contraente/Assicurato</i> e custoditi in cassetti, mobili, registratori chiusi a chiave.	20% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione, con il massimo di € 5.000	
	2) <i>Enti aventi valore artistico</i> .	Fino ad € 3.000	
	3) Effetti personali (compresi i <i>preziosi</i>) dei <i>prestatori di lavoro</i> e dei clienti.	5% della S.A. Garanzia Furto, Rapina ed Estorsione con il massimo di € 500	
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	<u>GARANZIA FURTO, RAPINA ed ESTORSIONE</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Franchigia: non prevista; • Scoperto: non previsto. 		
	Esclusivamente per i seguenti eventi l'assicurazione opera con l'applicazione, per ciascun <i>Sinistro</i> , delle franchigie o scoperti, di seguito indicati:		
	Eventi	SCOPERTO	FRANCHIGIA
	Furto avvenuto forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi (paragrafo 29.4, punto 2)	20%	Non prevista
	Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri (paragrafo 29.2, punto 1)	Non previsto	€ 250
Furto, Rapina ed estorsione con veicoli ricoverati paragrafo 29.2, punto 2)	10% con il minimo di € 500	Non prevista	
Contenuto presso terzi (paragrafo 29.2, comma 3)	10%	Non prevista	
Presenza di Impianto d'allarme antifurto non operante secondo come pattuito (paragrafo 29.4, punto 3)	20%	Non prevista	

Sezione D) ASSISTENZA

Premessa

La **Garanzia** è operante solo se espressamente valorizzata a **Si** nel Modulo di Polizza e si riferisce al *fabbricato* assicurato (studio professionale) dove viene svolta l'attività professionale del *Contraente*.

➔ **Garanzia ASSISTENZA AL FABBRICATO**

Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento alla Garanzie Principali "Incendio Fabbricato" o "RC Fabbricato" (per locali di proprietà) oppure alla Garanzia Principale "Rischio Locativo" (per locali in affitto)

Art. 30 – OGGETTO DELLA COPERTURA ASSISTENZA AL FABBRICATO

Con la presente garanzia si intendono operanti, in riferimento al *Fabbricato assicurato*, le prestazioni che seguono **erogate in forma diretta** 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 tramite la *Centrale Operativa* di assistenza.

Pertanto, l'Assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà informare immediatamente del *Sinistro* la *Centrale Operativa* che prenderà in carico la prestazione.

Per le **esclusioni** e per le **procedure in caso di Sinistro** si rimanda rispettivamente ai capitoli "COSA NON è POSSIBILE ASSICURARE" e "Condizioni contrattuali per la denuncia e la liquidazione".

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali dell'*attività* assicurata, identificata in polizza, la *Centrale Operativa*, preventivamente contattata, provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) Impianto idraulico
 - a.1) allagamento nei locali dell'*attività* assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'*attività* assicurata;
 - a.2) mancanza d'acqua nei locali dell'*attività* assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'*attività* assicurata;
 - a.3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'*attività* assicurata, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'*attività* assicurata
- b) Impianto di riscaldamento
 - b.1) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di *tubazioni* o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'*attività* assicurata;
 - b.2) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'*attività* assicurata;

2. PRONTO INTERVENTO PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'*attività* assicurata identificata in polizza e del relativo contenuto, la *Centrale Operativa*, preventivamente contattata, provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei locali dell'*attività* assicurata identificata in polizza, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera, fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

4. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'*attività* assicurata identificata in polizza, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di

corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo a proprio carico le spese per l'intervento fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

5. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'*attività* assicurata identificata in polizza, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di un fabbro, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) furto o tentato *furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'*attività* assicurata che ne rendano impossibile l'accesso;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'*attività* assicurata, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di *furto* o di tentato *furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, allagamento.

6. INVIO DI UN SERRANDISTA IN CASO DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali dell'*attività* assicurata, la *Centrale Operativa* provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

Sono a carico dell'Assicurato i costi per i pezzi di ricambio.

La prestazione è operante nei casi sottoindicati:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'*attività* assicurata;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'*attività* assicurata, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di *furto* o di tentato *furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, allagamento.

7. INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la *Centrale Operativa* provvederà ad inviare di un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi), tenendo a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione dovranno essere pagati dall'Assicurato.

8. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, danni causati dall'acqua, *atti vandalici*, *furto* o tentato *furto* che abbiano colpito i locali dell'*attività* assicurata, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la *Centrale Operativa* provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'*attività* assicurata. La *Centrale Operativa* terrà a proprio carico le spese fino al massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

9. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio a oltre 50 Km dal suo Comune di residenza o all'estero e, a causa di uno degli eventi di cui alle precedenti prestazioni di assistenza (punti da 1 a 8) oppure in conseguenza di *furto*, tentato *furto*, *atti vandalici*, *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio* debba rientrare immediatamente nei locali della sua *attività*, la *Centrale Operativa* fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese. Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la *Centrale Operativa* metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa. La prestazione sarà erogata entro il massimale indicato nella tabella del successivo paragrafo **30.1** (Limiti e massimali).

10. SPESE DI TRASLOCO

Qualora si verifichi un *Sinistro* che renda inabitabili i locali dove si svolge l'*Attività* assicurata per un periodo **non inferiore a 30 giorni** dalla data del *Sinistro* stesso, la *Centrale Operativa* organizzerà il trasloco della mobilia e/o delle attrezzature dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'erogazione della presente prestazione **entro e non oltre i 60 giorni** successivi alla data del *Sinistro*.

30.1 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA ASSISTENZA AL FABBRICATO	
MASSIMALI	<p>Sono previsti i seguenti massimali per singola prestazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Invio idraulico per interventi di emergenza: € 500 per evento (IVA inclusa); 2. Pronto intervento per danni d'acqua: € 500 per evento (IVA inclusa); 3. Invio elettricista per interventi di emergenza: € 500 per evento (IVA inclusa); 4. Fornitura temporanea di energia elettrica: € 500 per evento (IVA inclusa); 5. Invio fabbro per interventi di emergenza: € 500 per evento (IVA inclusa); 6. Invio serrandista per interventi di emergenza: € 500 per evento (IVA inclusa); 7. Invio vetraio per interventi di emergenza: € 500 per evento (IVA inclusa); 8. Invio sorvegliante: € 500 per evento (IVA inclusa); 9. Rientro anticipato: € 300 da Italia - € 500 dall' estero 10. Spese di trasloco: € 1.500 per evento (IVA inclusa);
LIMITAZIONI	<p>Le singole <i>prestazioni</i> di assistenza sono fornite ciascuna entro il massimale sopra indicato e fino ad un massimo di tre volte nel periodo di <i>durata</i> dell'Assicurazione.</p> <p>Le prestazioni hanno tutte efficacia per fabbricati ubicati in Italia.</p>
FRANCHIGIE	NON OPERANTI
SCOPERTI	NON OPERANTI

Sezione E) TUTELA LEGALE

Premessa

La **Garanzia** è riferita esclusivamente all'attività ed è operante solo se espressamente valorizzata a "sì" nel Modulo di Polizza

➔ Garanzia DIFESA PENALE

Garanzia Opzionale, acquistabile esclusivamente in abbinamento alla Garanzia Principale "RC Professionale"

Art. 31 – OGGETTO DELLA COPERTURA DIFESA PENALE

La *Compagnia* assume a proprio carico, nei limiti del **massimale** indicato nel *Modulo di Polizza* e delle condizioni previste dalla presente sezione, **fatte salve le esclusioni generali** (all'Art. 35 punto A) e **specifiche di garanzia** (paragrafo **35.5**) inserite nell'apposito capitolo "COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE", il pagamento delle *spese legali e peritali* sostenute dalle "Persone Assicurate" (come definite al successivo paragrafo **31.2**) a seguito di eventi insorti **nell'ambito dell'attività professionale assicurata, indicata in polizza** in conseguenza di un "caso assicurativo" rientrante in copertura (paragrafo **31.1**).

L'assicurazione vale per tutte le attività tipiche della professione e anche per quelle che per consuetudine o previsione di legge costituiscono o possono costituire attività secondarie di tale professione (**purché tali attività/incarichi siano assicurati nell'ambito della garanzia principale "RC Professionale" e/o sue eventuali "Estensioni facoltative a pagamento"**).

Sono garantite le seguenti spese:

1. **spese per l'intervento di un legale** incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. È garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio.
2. **spese per un legale domiciliatario**, entro il limite di indennizzo indicato nella tabella del successivo paragrafo **31.3** (Limiti e massimali). Queste spese vengono riconosciute solo in *fase giudiziale* quando il distretto di corte d'appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
3. **spese per l'intervento di Periti/Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e/o di Consulenti Tecnici di Parte (CTP)**.
4. **spese legali liquidate a favore di Controparte in caso di soccombenza** con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.
5. **spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Compagnia**, comprese le *spese legali* della *Controparte* se addebitate all'assicurato.
6. **spese di accertamenti** su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
7. **spese per indagini** per la ricerca di prove a difesa.
8. **spese per la redazione di denunce, querele**, istanze all'Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell'assicurato.
9. **spese degli arbitri e del legale intervenuti**, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
10. **spese per l'indennità**, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di *Mediazione*, se non rimborsata dalla *Controparte* a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
11. **spese relative al contributo unificato**, se non rimborsato dalla *Controparte* in caso di soccombenza di quest'ultima.
12. **spese di giustizia** nell'ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
13. **spese per la registrazione di atti giudiziari**.
14. **spese per l'assistenza di un interprete** e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di *procedimento penale* all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante.

La *Compagnia* si riserva di autorizzare di volta in volta l'incarico al legale scelto dall'Assicurato, la trattazione della *fase stragiudiziale*, il ricorso alla *fase giudiziale* ed ai gradi successivi di giudizio e di chiedere al legale incaricato il preventivo di spesa previsto per il suo intervento nel caso di specie. Tale preventivo dovrà tener conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 – limiti medi.

➔31.1 - Casi assicurati

La *Compagnia* assicura le *spese legali e peritali* per i casi sottoindicati.

1. DIFESA PENALE PER REATI DI NATURA COLPOSA O CONTRAVVENZIONALE

La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per *delitti colposi* e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di *querela*, *prescrizione*, archiviazione, amnistia e indulto.

2. PACCHETTO SICUREZZA

(valido per l'attività svolta presso la sede principale dell'Assicurato ed in ogni eventuale ulteriore immobile, identificato in polizza, utilizzato dall'Assicurato come proprio studio professionale)

La prestazione opera per la difesa penale per *delitti colposi* o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative (*ricorso amministrativo*), non pecuniarie o pecuniarie **di importo pari o superiore a € 250** per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi, di seguito indicati, comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari:

- **D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09** in materia di tutela della **salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** in relazione all'attività esercitata o se il *Contraente* rivesta il ruolo di *committente* dei lavori.
- **D. Lgs. 193/07** in materia di **sicurezza alimentare**.
- **D. Lgs. 152/06** in materia di **tutela dell'ambiente**.
- **D. Lgs. 101/18 (GDPR)** in materia di **protezione dei dati personali** anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e *soccombenza*.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma 1 ("Difesa penale per reati di natura colposa o contravvenzionale") e per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose riconducibili al comma 2 ("Pacchetto Sicurezza"): la prestazione vale per i casi assicurativi denunciati per la prima volta nel periodo di validità della polizza purché l'insorgenza di tali eventi sia successivo al *periodo di retroattività* indicato in polizza in corrispondenza della garanzia "RC Professionale", assicurata con il medesimo *contratto*.

Nelle ipotesi previste dal comma 2 ("Pacchetto sicurezza") ed in riferimento alla difesa penale per *delitti colposi* o contravvenzioni, esclusi i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose per i quali vale quanto riportato nel comma 1, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative: il *Sinistro* insorge alla data del compimento da parte della competente autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai *sinistri* insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, o dalle loro dimissioni presentate al professionista assicurato.

31.2 - Persone assicurate

Le spese di cui all'Art. 31 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- il libero professionista *Contraente/Assicurato*;
- i suoi collaboratori (ovvero i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro e/o i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, compresi i tirocinanti).

31.3 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA "DIFESA PENALE"	
MASSIMALI	Garanzia DIFESA PENALE: massimale di € 20.000 per <i>evento</i> , con il limite annuo di € 40.000 .
LIMITAZIONI	Limiti di indennizzo: L'assicurazione opera, per quanto al pagamento delle spese per il legale domiciliatario fino al limite di indennizzo di € 5.000 .
FRANCHIGIE	NON PRESENTI
SCOPERTI	NON PRESENTI
PERIODO DI CARENZA	NON OPERA.
SCELTA DEL LEGALE	L' <i>Assicurato</i> può scegliere liberamente il nominativo del Legale di sua fiducia, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il <i>Sinistro</i> , anche per la gestione della fase extragiudiziale. Nel caso in cui l' <i>Assicurato</i> stesso non fornisca il nominativo di un legale per la <i>fase giudiziale</i> , se non sussiste conflitto di interesse con la <i>Compagnia</i> , quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l' <i>Assicurato</i> deve conferire mandato informandolo in modo completo su tutti i fatti.

Sezione F) CYBER RISK

Premessa

La **Garanzia** è riferita esclusivamente all'attività ed è operante solo se espressamente **valorizzata a "sì"** nel Modulo di Polizza

➔ **Garanzia CYBER RISK**

Garanzia Opzionale, acquistabile esclusivamente in abbinamento alla Garanzia Principale "RC Professionale"

Art. 32 – OGGETTO DELLA COPERTURA CYBER RISK

La **Compagnia**, **entro il massimale** indicato nel Modulo di Polizza (da intendersi quale importo massimo per ogni annualità di Polizza a prescindere dal numero dei **sinistri** denunciati) e fatte salve le **esclusioni generali** (all'Art. 35 punto A) e **specifiche di garanzia** (paragrafo 35.6) inserite nell'apposito capitolo "COSA NON è POSSIBILE ASSICURARE", tiene indenne e si obbliga a risarcire il **Contraente-Assicurato** per le spese da lui sostenute, purché documentate, a seguito di un **attacco informatico**.

Si intendono automaticamente inclusi in copertura i seguenti eventi, garantiti entro il **massimale** assicurato della garanzia Cyber Risk, indicato in polizza, fermi i **limiti di indennizzo**, gli **scoperti** e le **franchigie** ove indicate nella tabella di cui al successivo paragrafo **32.3** (Limiti e Massimali):

A) Ripristino dei dati

la **Compagnia** risarcisce le spese sostenute dall'**Assicurato**, a seguito di un **attacco informatico**, per:

- ripristinare i dati riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
- ripristinare l'accesso al **sistema informatico**;
- decontaminare il **sistema informatico** dal **malware**;
- i **servizi** di pronto intervento informatico forniti dal **service provider**;
- le attività di esperti nominati direttamente dalla **Compagnia** e/o dal **service provider**.

L'**Assicurazione** è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione**.

B) Violazione della privacy e violazione di dati confidenziali

b.1) La **Compagnia** risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'**Assicurato**, a seguito di un **attacco informatico**, per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le **circostanze** dell'**evento** assicurato in riferimento ad una richiesta di risarcimento relativa ai successivi punti b2, D (Violazioni della sicurezza della **Rete**) e G (Danni da Responsabilità multimediale);
- ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di notifica relativi ad una violazione della Privacy, ad **Organi di controllo** o ad individui);
- i **servizi** di monitoraggio:
 - del credito;
 - del **furto** d'identità;
 - dei social media,

per una durata massima di **6 mesi** dall'**evento**, previo consenso scritto della **Compagnia**;

- la difesa legale contro un'azione da parte di **Organi di controllo**;
- i **servizi** relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto della **Compagnia**.

L'**Assicurazione** è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione**.

b.2) La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e **spese legali**) a seguito di una **richiesta di risarcimento**, anche da parte di **prestatori di lavoro**, determinata da:

- un **danno**
- un **furto**
- un accesso non autorizzato
- una divulgazione a terzi non autorizzati di **dati sensibili** e/o **dati personali** contenute nel **sistema informatico** dell'**Assicurato** stesso, direttamente in conseguenza di un **attacco informatico**

L'**Assicurazione** opera per le **richieste di risarcimento avanzate nei confronti della Compagnia per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione** purché relative a **eventi assicurati** verificatisi non oltre i **6 mesi** antecedenti alla data di effetto della polizza.

C) Estorsione cyber

La **Compagnia** risarcisce le spese sostenute dall'**Assicurato**, a seguito di un'**Estorsione Cyber**, per:

- ripristinare i **dati** riportandoli nella condizione in cui si trovavano immediatamente prima dell'attacco stesso;
- ripristinare l'accesso al **sistema informatico**;
- decontaminare il **sistema informatico** dal **malware**;

- i servizi di pronto intervento informatico forniti dal *service provider*;
- le attività di esperti nominati direttamente dalla Compagnia e/o dal *service provider*.

L'Assicurato, a **pena di decadenza dal diritto al risarcimento**, deve denunciare tempestivamente alla Polizia Postale di essere vittima di *Estorsione Cyber* e non deve portare a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto, dell'esistenza della presente assicurazione.

L'Assicurazione è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione**.

D) **Violazioni della sicurezza della rete**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e *spese legali*) a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di terzi per:

- un danno o un furto subito dal *sistema informatico* di terzi;
- un attacco D.o.S. subito dal *sistema informatico* di terzi;
- un danno ai beni di terzi;

causato direttamente da un *atto doloso* o da un *malware* che abbia colpito il *sistema informatico* dell'Assicurato, e che l'Assicurato stesso non abbia potuto contrastare.

L'Assicurazione è operante per le **richieste di risarcimento avanzate nei confronti della Compagnia per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione** purché relative a eventi assicurati verificatisi **non oltre i sei mesi** antecedenti alla data di effetto della polizza.

E) **Danni da interruzione di attività**

La Compagnia indennizza l'Assicurato delle perdite che possono derivargli dall'interruzione totale o parziale dell'attività professionale dovuta all'indisponibilità del *sistema informatico* dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un *attacco informatico*.

L'importo della *diaria* assicurata riportata nella tabella dei limiti di cui al paragrafo **32.3** (Limiti e Massimali) verrà corrisposto per ogni giorno di *inattività totale*; invece, per i giorni durante i quali l'*inattività* è solo *parziale*, la *diaria* si intende ridotta in proporzione.

L'Assicurazione è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione**.

In caso di *Sinistro*, si procede alla liquidazione dell'indennizzo determinando:

- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del *sistema informatico* riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al *Sinistro*;
- per quanti giorni la *diaria* sia dovuta per intero (ovvero interruzione dell'*attività* per 24 ore continuative);
- per quanti giorni la *diaria* sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae la *franchigia temporale* espressa nella tabella dei limiti di cui al paragrafo **32.3** (Limiti e Massimali) per singolo *Sinistro* considerando il limite di indennizzo ivi espresso.

F) **Danno reputazionale**

La Compagnia risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per avvalersi di esperti direttamente nominati dalla Compagnia e/o dal *service provider* che, a seguito di un *attacco informatico*, gestiscano la tutela dell'immagine e della reputazione dell'Assicurato stesso nel periodo immediatamente successivo, ma **non oltre 7 giorni**, alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, e comunque **non oltre il termine di 6 mesi** dalla data dell'*evento*.

L'assicurazione è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione**.

G) **Danni da responsabilità multimediale**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e *spese legali*) a seguito di una *richiesta di risarcimento* per:

- diffamazione o danno reputazionale;
 - violazione della proprietà intellettuale;
 - violazione o interferenza del diritto alla privacy;
- in conseguenza dell'*attività multimediale* dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è operante per le **richieste di risarcimento avanzate nei confronti della Compagnia per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione** purché relative a eventi assicurati verificatisi **non oltre i 6 mesi** antecedenti alla data di effetto della Polizza.

H) **Danni su carte di pagamento/credito (PCI-DSS)**

La Compagnia risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- remunerare l'attività di un *esperto* nominato direttamente dalla Compagnia e/o dal *service provider* che indaghi su una violazione dei *dati* relativi a carte di credito, di debito o carte prepagate;
 - ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS;
 - emettere nuovamente carte di credito, di debito o carte prepagate;
- a causa di una violazione dello standard PCI-DSS dovuta ad un *attacco informatico*.

L'assicurazione è **subordinata alla condizione che** l'Assicurato sia in possesso, al momento del *Sinistro*, di una certificazione PCI DSS in corso di validità ed è operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione**.

1) **Cyber-Crime**

La *Compagnia* risarcisce l'importo illegalmente sottratto da un *terzo* all'Assicurato tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:

- diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato;
 - alterazione dei *dati* nel *sistema informatico*;
- semprech  non sia possibile il recupero di tali importi.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, **deve denunciare tempestivamente alle autorit  di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza** di alcuna persona, con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto, **dell'esistenza della presente assicurazione.**

L'assicurazione   operante per i **sinistri accaduti per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.**

32.1 -Sinistri in serie

La Garanzia considera una pluralit  di eventi assicurati, aventi tutti la stessa causa prima, **come se fosse un unico evento assicurato, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo evento della serie.**

32.2 -Outsourcing provider

Qualsiasi *evento* assicurato la cui origine derivi da un *Outsourcing provider*, viene considerato assicurato, **se non altrimenti escluso, come se tale evento avesse origine dal sistema informatico dell'Assicurato.**

32.3 -Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operativit :

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA			
GARANZIA "CYBER RISK"			
MASSIMALI	Garanzia CYBER RISK: massimale � 25.000 (per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo)		
LIMITAZIONI	Per quanto ai <i>limiti di risarcimento</i> , non si intendono in aggiunta al <i>massimale</i> , ma sono una parte dello stesso. L'assicurazione per gli eventi di cui all'art. 32 viene prestata entro il <i>massimale</i> della Garanzia Cyber Risk indicato in polizza (da intendersi per <i>Sinistro</i> ed intero periodo assicurato) con i seguenti limiti di indennizzo per quanto alla prestazione che segue:		
	ESTENSIONI INCLUSIVE	LIMITI D'INDENNIZZO	
	Danni da interruzione di <i>attivit�</i>	Diaria pari a � 1.000 per ogni 24 ore continuative di inattivit�.	
FRANCHIGIE/ SCOPERTI	GARANZIA CYBER RISK:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperto: 10% con il minimo di � 250 • Franchigia: non prevista 		
	L'assicurazione, per i seguenti eventi, � prestata previa applicazione delle franchigie o scoperti indicate in tabella da intendersi applicati per ogni <i>Sinistro</i> .		
	Qualora, in caso di <i>Sinistro</i> , vengano coinvolte per il medesimo <i>evento</i> assicurato pi� coperture, verr� applicata la maggiore franchigia e/o scoperto fra quelle previste, salvo quanto previsto per l'estensione "Danni da interruzione dell' <i>attivit�</i> ", per la quale opera la <i>franchigia temporale</i> ivi riportata.		
	Per qualsiasi risarcimento corrisposto dalla Compagnia direttamente a un <i>terzo</i> , l'Assicurato deve rimborsare alla <i>Compagnia</i> stessa l'importo della franchigia operante.		
	Eventi	SCOPERTO	FRANCHIGIA
	a) Ripristino dati	10% con il minimo di � 250	-
	b) Violazione della Privacy e violazione di dati confidenziali (incluse eventuali <i>spese legali</i>)	-	� 1.000
	c) <i>Estorsione Cyber</i>	10% con il minimo di � 250	-
	d) Violazione della sicurezza <i>rete</i>	-	� 1.000
e) Danni da interruzione <i>attivit�</i>	-	1 giorno per ciascun <i>Sinistro</i> (ovvero 24 ore di inattivit�)	
f) Danno reputazionale	-	� 1.000	
g) Danni da responsabilit� multimediale	-	� 1.000	
h) Danni su carte di pagamento/credito (PCI-DSS)	-	� 1.000	
i) Cyber CRIME	10% con il minimo di � 250	-	

Sezione G) BUSINESS INTERRUPTION

Premessa

La **Garanzia** è operante solo se espressamente **valorizzata a Sì** nel *Modulo di Polizza* e si riferisce al *fabbricato* assicurato (studio professionale) dove viene svolta l'attività professionale del *Contraente*.

➔ Garanzia BUSINESS INTERRUPTION

Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento alle 2 Garanzie "Incendio Fabbricato" e "Incendio Contenuto" (qualsiasi Formula fra "Rischi Nominati" o "All Risks")

Art. 33 – OGGETTO DELLA COPERTURA BUSINESS INTERRUPTION

La *Compagnia*, entro il *massimale* annuo indicato nel *Modulo di Polizza*, indennizza il periodo di documentata inattività forzata del *Contraente*, a seguito di un *Sinistro*, indennizzabile ai sensi della Sezione A) Danni Incendio e complementari, in riferimento alle coperture ivi attivate e risultanti nel *Modulo di Polizza*, avvenuto nel *fabbricato* assicurato, **che abbia danneggiato i locali dello studio professionale e/o i macchinari e/o le apparecchiature elettroniche funzionali all'attività professionale svolta dal Contraente**, L'indennità è convenuta in forma forfettaria, in base alla **diaria giornaliera scelta** ed indicata nel *Modulo di Polizza*, che verrà corrisposta, fino al raggiungimento del *massimale* annuo, per ogni giorno lavorativo di **totale forzata inattività**, purché documentata, con **esclusione** dei giorni rientranti nella **franchigia** indicata in *polizza*.

In seguito al *Sinistro* dovrà evidenziarsi un **documentato mancato utile netto per la forzata inattività** del *Contraente*.

Per la presente garanzia **in aggiunta** alle **esclusioni generali** (di cui all'Art. 35, punto A) e a quelle **specifiche di garanzia** (di cui al paragrafo 35.7) valgono le medesime **esclusioni specifiche** della sezione A) Danni Incendio e complementari - *Formula Rischi nominati* (fatta eccezione per i *danni indiretti*, coperti dalla presente garanzia) tutte riportate nell'apposito capitolo "COSA NON è POSSIBILE ASSICURARE".

✚ 33.1 - **Colpa grave**

La garanzia opera anche in caso di *colpa grave* dell'*Assicurato* o del *Contraente* e *colpa grave* delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

✚ 33.2 - **Rinuncia al diritto di surroga**

La *Compagnia* rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di Legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti dell'*Assicurato*,

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del **Sinistro**, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

✚ 33.3 - **Limiti e Massimali**

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

**TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA
GARANZIA BUSINESS INTERRUPTION**

MASSIMALI	Massimale annuo: € 25.000 Diaria giornaliera (2 opzioni): € 1.000 / € 2.000
LIMITAZIONI	Non operano
SCOPERTO/ FRANCHIGIA	Franchigia (2 opzioni): a scelta fra: 3 giorni o 5 giorni .

Sezione H) ELETTRONICA

Premessa

La **Garanzia** è **operante solo se** espressamente **valorizzata a Sì** nel *Modulo di Polizza* e si riferisce al *fabbricato* assicurato (studio professionale) dove viene svolta l'attività professionale del *Contraente*.

➔ **Garanzia APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

Garanzia Opzionale, acquistabile in abbinamento ad almeno una fra le seguenti Garanzie Principali: "Incendio Fabbricato" / "Rischio Locativo" o "RC Fabbricato"

Art. 34 – **OGGETTO DELLA COPERTURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

La *Compagnia*, ferme le **esclusioni generali** (di cui all'Art. 35 del capitolo "COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE"), indennizza entro il **massimale annuo** indicato nel *Modulo di Polizza*, i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** (come indicati nel presente paragrafo), causati da **qualsiasi evento accidentale**, qualunque ne sia la causa, **salvo** quanto espressamente escluso al paragrafo **35.8** (Esclusioni specifiche della sezione "Elettronica") o delimitato al successivo paragrafo **34.2** (Delimitazioni dell'assicurazione) ed al netto di eventuali limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie per i quali si rimanda alla tabella del paragrafo **34.8** (Limiti e Massimali).

La copertura è prestata in favore dei seguenti **beni assicurati** (utilizzati per l'attività professionale dichiarata in *polizza*):

- **apparecchiature elettroniche fisse;**
- **apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.**

L'assicurazione **non opera** per le *apparecchiature elettroniche* di proprietà di terzi.

Le *apparecchiature elettroniche* fisse si intendono assicurate **esclusivamente** nell'ambito dei locali, del *fabbricato* assicurato indicato in *polizza*, adibito a studio professionale del *Contraente/Assicurato*.

Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo preventivo di comunicazione dell'elenco dei beni assicurati alla *Compagnia*; tuttavia, tali beni devono essere **documentabili** (fattura/ ricevute di acquisto) e di **pertinenza** dell'attività professionale assicurata.

➔ **34.1 - Estensioni sempre operanti**

L'Assicurazione include le seguenti estensioni di copertura:

1. **Trasporto delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile**

In deroga alla **lettera j)** del paragrafo **35.8** (Esclusioni specifiche della Sezione H - ELETTRONICA) le *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile*, sono assicurate anche durante il loro trasporto, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in *polizza*.

Il trasporto può essere effettuato a mano o con qualsiasi mezzo, nel territorio italiano.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia Furto, nel caso di trasporto su autoveicoli, è operante a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata, che comporti l'assenza momentanea dell'autista, l'autoveicolo sia:

- a) chiuso a chiave;
- b) con i cristalli completamente alzati;
- c) provvisto di tetto rigido o con capote chiusa.

Tali condizioni non sono richieste in caso di incidente stradale: in seguito a incidente stradale, la *Compagnia* riconosce i danni di *furto* commesso anche senza effrazione dei mezzi di chiusura.

Si rimanda al paragrafo **34.8** (Limiti e Massimali) per applicazione di eventuali limitazioni.

2. **Trasloco dei beni assicurati**

In caso di trasloco dei beni assicurati il *Contraente-Assicurato* deve avvisare la *Compagnia* in forma scritta dell'inizio delle operazioni di trasloco.

Fermo quanto previsto al paragrafo **10.2** (Aggravamento del rischio) dell'art. **10** (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/ aggravamento e diminuzione del rischio), l'assicurazione opera sia per il vecchio indirizzo sia per quello nuovo.

L'assicurazione decorre, anche per il nuovo indirizzo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa, e opera per una durata massima di **10 giorni** continuativi.

Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente garanzia sono operanti per il solo nuovo indirizzo.

3. Noleggio apparecchiature sostitutive

La *Compagnia* ai sensi della presente garanzia rimborsa le spese, purché sostenute e documentate, per il noleggio di *apparecchiature elettroniche* sostitutive.

Si rimanda al paragrafo **34.8** (Limiti e Massimali) per applicazione di eventuali limitazioni.

34.2 - Delimitazioni dell'assicurazione

Ferme le **esclusioni generali** (di cui all'Art. 35) e **specifiche di garanzia** (previste queste ultime al paragrafo **35.8**) se non esplicitamente derogate, si precisa quanto segue:

1. Eventi sociopolitici e atti di terrorismo

L'*assicurazione* è prestata relativamente ai *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- atti vandalici o dolosi;
- atti di terrorismo o di sabotaggio;

Si rimanda al paragrafo **34.8** (Limiti e massimali) per applicazione di eventuali limitazioni.

2. Furto

La garanzia è prestata alla condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati e il *furto* sia stato commesso:

- con rottura o scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Nel caso in cui la linea di gronda del tetto o le aperture verso l'esterno dei locali siano situate ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, i locali dove si svolge l'*attività* assicurata devono avere le aperture verso l'esterno dei locali, compresi i lucernai:

- difese, per tutta la loro estensione, da robusti *serramenti* di legno, materia plastica rigida, cristallo o *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- protette da *inferriate* fissate nel muro.

Nelle *inferriate* e nei *serramenti* sono ammesse *luci* purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Si rimanda al paragrafo **34.8** (Limiti e Massimali) per applicazione delle limitazioni che sono inoltre maggiorate qualora, in caso di *Sinistro*, risulti che l'introduzione nei locali sia avvenuta forzando i mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopraindicati.

3. Onorari dei periti

La *Compagnia* rimborsa le spese e gli onorari di competenza del *perito* che il *Contraente* abbia scelto e nominato conformemente a quanto disposto al paragrafo **36.8.3** (Procedura per la valutazione del danno) della Sezione H) ELETTRONICA, delle norme relative al capitolo "CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL *SINISTRO*", come pure la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo *perito*.

Si rimanda al paragrafo **34.8** (Limiti e Massimali) per applicazione delle eventuali limitazioni.

34.3 - Estensioni aggiuntive a pagamento (cd GARANZIE AGGIUNTIVE)

Sono previste le seguenti opzioni con pagamento di un *premio* aggiuntivo ed operanti solo se espressamente richiamate in polizza.

Rimangono valide tutte le esclusioni indicate al paragrafo **35.8** (Esclusioni specifiche della sezione H "Elettronica"), se non esplicitamente derogate:

A. Maggiori costi

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 34 (Oggetto della copertura Apparecchiature Elettroniche), la *Compagnia*, a seguito di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia che provochi l'interruzione parziale o totale del

funzionamento dei beni assicurati, riconosce i maggiori costi necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti:

- alluso di un impianto o apparecchio in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;
- per affitti di locali utilizzati per il trasferimento temporaneo dell'*attività*, compresi i relativi costi di trasferimento;
- all'applicazione di metodi di lavoro alternativi quali il lavoro straordinario, anche notturno o festivo dei *prestatori di lavoro*;
- prestazioni di *servizi* da terzi.

Tali costi sono riconosciuti purché sostenuti durante il periodo di indennizzo e documentati.

Il periodo di indennizzo per singolo *Sinistro* inizia dal momento in cui si verifica il *danno materiale e diretto* e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato.

Questa estensione di garanzia è prestata entro il *massimale* assicurato indicato in *Polizza* e con i limiti di cui alla tabella del paragrafo **34.8** (Limiti e Massimali).

Si precisa che, per i costi dovuti all'uso di un impianto o apparecchio in sostituzione di quello danneggiato o distrutto, tali limiti sostituiscono quelli previsti al punto **3** – “Noleggio apparecchiature sostitutive” del paragrafo **34.1** (Estensioni sempre operanti).

B. Programmi in licenza d'uso

In deroga alla **lettera r** del paragrafo **35.8** (Esclusioni specifiche della Sezione H) ELETTRONICA), in caso di *danno materiale e diretto* ai programmi in licenza d'uso, indennizzabile ai sensi della presente Garanzia, *la Compagnia* riconosce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Questa estensione di garanzia è prestata entro il *massimale* assicurato indicato in *Polizza* e con i limiti di cui alla tabella del paragrafo **34.8** (Limiti e massimali).

C. Supporti di dati

In deroga alla **lettera p** del paragrafo **35.8** (Esclusioni specifiche della Sezione H) ELETTRONICA), in caso di *danno materiale e diretto* ai supporti di dati intercambiabili, indennizzabile ai sensi della presente Garanzia, *la Compagnia* riconosce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti.

A parziale deroga della **lettera x** del paragrafo **35.8** (Esclusioni specifiche della Sezione H) ELETTRONICA), in riferimento ai rischi informatici, *la Compagnia* indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei dati da loro contenuti.

Questa estensione di garanzia è prestata entro il *massimale* assicurato indicato in *Polizza* e con i limiti di cui alla tabella del paragrafo **34.8** (Limiti e massimali).

34.4 - Forma di garanzia

L'assicurazione sia per quanto alle “Estensioni sempre operanti” (paragrafo **34.1**) che per le “Garanzie aggiuntive” (paragrafo **34.3**) è prestata a **Primo Rischio Assoluto**; pertanto, la *Somma Assicurata* corrisponde al danno massimo che il *Contraente* ritiene di poter subire in caso di *Sinistro*, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.

34.5 - Modalità di conservazione ed uso dei beni assicurati

L'assicurazione è operante a condizione che:

- i beni assicurati siano conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione;
- i beni non siano adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non conformi alle specifiche richieste dal costruttore.

34.6 - Caratteristiche costruttive del fabbricato che contiene i beni assicurati

Relativamente ai danni da **furto**, l'assicurazione è prestata alla condizione che il *fabbricato* contenente i beni assicurati abbia:

- pareti perimetrali esterne, solai o copertura in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro antisfondamento*, cemento armato o non;
- il tetto costruito in laterizio armato o cemento armato, nel caso in cui la linea di gronda del tetto sia situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

34.7 - Coesistenza con Sezione A) Danni incendio e complementari

Nel caso in cui sia assicurata la *partita "contenuto"* per la SEZIONE "Danni incendio e complementari" (ovvero sia operante la Garanzia INCENDIO CONTENUTO) e siano operanti garanzie aggiuntive per tale SEZIONE, le stesse prevalgono sulle esclusioni indicate paragrafo 35.8 (Esclusioni specifiche della Sezione H) ELETTRONICA).

34.8 - Limiti e massimali

Di seguito vengono indicati i *massimali* e gli eventuali limiti di operatività:

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA GARANZIA "APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"																													
MASSIMALI	<p>GARANZIA "APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Sono possibili 5 opzioni di massimale a scelta fra: € 10.000 / € 15.000 / € 20.000 / € 25.000 / € 50.000. L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del massimale annuo scelto ed indicato in <i>polizza a valere cumulativamente</i> quale esposizione massima della <i>Compagnia</i> sia per gli "eventi sempre operanti" che per tutte le "garanzie aggiuntive" eventualmente operanti.</p> <p>GARANZIE AGGIUNTIVE: Le estensioni di garanzia a pagamento (paragrafo 34.3) operano ognuna con i seguenti massimali <i>da intendersi per Sinistro</i> e anno assicurativo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GARANZIE AGGIUNTIVE</th> <th>MASSIMALI ANNUI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Maggiori Costi</td> <td>€ 10.000</td> </tr> <tr> <td>B. Programmi in licenza d'uso</td> <td>€ 10.000</td> </tr> <tr> <td>C. Supporto di dati</td> <td>Pari al 10% del massimale assicurato della Garanzia</td> </tr> </tbody> </table>	GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALI ANNUI	A. Maggiori Costi	€ 10.000	B. Programmi in licenza d'uso	€ 10.000	C. Supporto di dati	Pari al 10% del massimale assicurato della Garanzia																				
GARANZIE AGGIUNTIVE	MASSIMALI ANNUI																												
A. Maggiori Costi	€ 10.000																												
B. Programmi in licenza d'uso	€ 10.000																												
C. Supporto di dati	Pari al 10% del massimale assicurato della Garanzia																												
LIMITAZIONI	<p>I <i>limiti di risarcimento</i> non si intendono in aggiunta al <i>massimale</i> assicurato ma <i>sono una parte dello stesso</i>. Di seguito i limiti massimi di indennizzo per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BENI ASSICURATI</th> <th>LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile</td> <td>Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso <i>non oltre</i> € 15.000 per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Apparecchiature elettroniche fisse</td> <td>Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso <i>non oltre</i> € 50.000 per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EVENTI INCLUSI</th> <th>LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tutte le garanzie</td> <td><i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile (Paragrafo 34.1)</td> <td><i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Noleggio apparecchiature sostitutive (Paragrafo 34.1)</td> <td>Fino al 30% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i>, con il massimo di € 1.000 per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Eventi sociopolitici e atti di terrorismo (Paragrafo 34.2)</td> <td>Fino all'80% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i>, per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Furto (paragrafo 34.2)</td> <td><i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>Onorari dei periti (Paragrafo 34.2)</td> <td>5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 1.600.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GARANZIA AGGIUNTIVE (a pagamento)</th> <th>LIMITI D'INDENNIZZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Maggiori Costi</td> <td><i>Entro il massimale</i> annuale assicurato indicato in <i>polizza</i>, con il limite per evento di € 500 fino a massimo 180 giorni.</td> </tr> <tr> <td>B. Programmi in licenza d'uso</td> <td><i>Entro il massimale</i> annuale assicurato da intendersi per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td>C. Supporti di dati</td> <td><i>Entro il massimale</i> annuale assicurato da intendersi per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo, fino ad € 500 al giorno per un periodo massimo di 180 giorni</td> </tr> </tbody> </table>	BENI ASSICURATI	LIMITI D'INDENNIZZO	Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso <i>non oltre</i> € 15.000 per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.	Apparecchiature elettroniche fisse	Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso <i>non oltre</i> € 50.000 per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.	EVENTI INCLUSI	LIMITI D'INDENNIZZO	Tutte le garanzie	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.	Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile (Paragrafo 34.1)	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.	Noleggio apparecchiature sostitutive (Paragrafo 34.1)	Fino al 30% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i> , con il massimo di € 1.000 per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.	Eventi sociopolitici e atti di terrorismo (Paragrafo 34.2)	Fino all'80% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i> , per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.	Furto (paragrafo 34.2)	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.	Onorari dei periti (Paragrafo 34.2)	5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 1.600.	GARANZIA AGGIUNTIVE (a pagamento)	LIMITI D'INDENNIZZO	A. Maggiori Costi	<i>Entro il massimale</i> annuale assicurato indicato in <i>polizza</i> , con il limite per evento di € 500 fino a massimo 180 giorni.	B. Programmi in licenza d'uso	<i>Entro il massimale</i> annuale assicurato da intendersi per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo.	C. Supporti di dati	<i>Entro il massimale</i> annuale assicurato da intendersi per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo, fino ad € 500 al giorno per un periodo massimo di 180 giorni
BENI ASSICURATI	LIMITI D'INDENNIZZO																												
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso <i>non oltre</i> € 15.000 per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.																												
Apparecchiature elettroniche fisse	Fino al <i>massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> ed in ogni caso <i>non oltre</i> € 50.000 per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.																												
EVENTI INCLUSI	LIMITI D'INDENNIZZO																												
Tutte le garanzie	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.																												
Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile (Paragrafo 34.1)	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.																												
Noleggio apparecchiature sostitutive (Paragrafo 34.1)	Fino al 30% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i> , con il massimo di € 1.000 per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.																												
Eventi sociopolitici e atti di terrorismo (Paragrafo 34.2)	Fino all'80% dei <i>massimali</i> assicurati indicati in <i>polizza</i> , per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.																												
Furto (paragrafo 34.2)	<i>Entro il massimale</i> assicurato indicato in <i>polizza</i> per <i>Sinistro</i> e anno assicurativo.																												
Onorari dei periti (Paragrafo 34.2)	5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 1.600.																												
GARANZIA AGGIUNTIVE (a pagamento)	LIMITI D'INDENNIZZO																												
A. Maggiori Costi	<i>Entro il massimale</i> annuale assicurato indicato in <i>polizza</i> , con il limite per evento di € 500 fino a massimo 180 giorni.																												
B. Programmi in licenza d'uso	<i>Entro il massimale</i> annuale assicurato da intendersi per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo.																												
C. Supporti di dati	<i>Entro il massimale</i> annuale assicurato da intendersi per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo, fino ad € 500 al giorno per un periodo massimo di 180 giorni																												

SCOPERTO/ FRANCHIGIA	GARANZIA “APPARECCHIATURE ELETTRONICHE”		
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Franchigia</u>: fissa pari a € 250 • <u>Scoperto</u>: non previsto 		
	Per i seguenti eventi, l'assicurazione opera con l'applicazione, per ciascun <i>Sinistro</i> , delle <i>franchigie</i> e, ove previsti, gli scoperti, di seguito indicati (ove presenti entrambi viene applicato lo scoperto, e la franchigia è intesa come il minimo non risarcibile):		
	EVENTI INCLUSI	SCOPERTO	FRANCHIGIA
	Tutte le garanzie	Non previsto	€ 250
	Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile (Paragrafo 34.1)	per Furto, scippo e caduta accidentale: 25% con il minimo di € 250	Per altri eventi: € 250
	Noleggio apparecchiature sostitutive (Paragrafo 34.1)	Non previsto	250
	Eventi sociopolitici e atti di terrorismo (Paragrafo 34.2)	5% con il minimo di € 250	Non prevista
	Furto (Paragrafo 34.2)	20% per ogni <i>Sinistro</i> se furto avvenuto forzando i mezzi di protezione e di chiusura non conformi	€ 250
	Onorari dei periti (Paragrafo 34.2)	Non previsto	€ 250
GARANZIA AGGIUNTIVE (a pagamento)			
	SCOPERTO	FRANCHIGIA	
A. Maggiori Costi	Non previsto	3 giorni	
B. Programmi in licenza d'uso	5% con il minimo di € 250	Non prevista	
C. Supporti di dati	5% con il minimo di € 250	Non prevista	

COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE

Art. 35 – ESCLUSIONI

A) Esclusioni generali

In riferimento a tutte le sezioni, si intendono esclusi:

1. Rischio guerra:

sinistri o danni causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;

2. Obblighi extracontrattuali:

intendendosi come tali gli impegni della *Compagnia* nei confronti dell'*Assicurato* o di terzi che non rientrano nell'ambito della copertura prestata dalla *Polizza*. Ciò riguarda anche qualsiasi impegno della *Compagnia* a indennizzare l'*Assicurato* o terzi dei danni inclusi, ma non solo, di natura punitiva e assimilabili (punitive, exemplary, compensatory) e dei danni consequenziali indiretti (solvo ove previsto dalla singola garanzia);

3. Danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche;

4. Sanction Clause:

La *Compagnia* non sarà tenuta a prestare copertura assicurativa, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da sanzioni commerciali od economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;

5. Eventi/ circostanze che sono già note, alla sottoscrizione, all'Assicurato, che potrebbero dar origine ad un *Sinistro*.

B) Esclusioni particolari di sezione

Ad integrazione di quanto escluso al punto A), valgono, per le singole Sezioni e Garanzie, le seguenti esclusioni specifiche:

<p style="text-align: center;">SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p> <p style="text-align: center; color: orange;"><u>Formula</u> <u>Rischi Nominati</u></p>	<p>a) <u>35.1 – Esclusioni comuni alle Garanzie della Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</u></p> <p>b) <u>35.1.A) – Formula RISCHI NOMINATI</u></p> <p>Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni, <u>indipendentemente dall'evento che li ha generati:</u></p> <p>c) provocati con dolo del <i>Contraente</i> o dell'<i>Assicurato</i>, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;</p> <p>d) conseguenti o verificatisi in occasione di quanto indicato al punto 1 delle “esclusioni generali”, salvo che l'<i>Assicurato</i> provi che il <i>Sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>e) conseguenti o verificatisi in occasione di <u>esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo</u>, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'<i>Assicurato</i> provi che il <i>Sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>f) conseguenti o verificatisi in occasione di <u>eruzioni vulcaniche</u>, salvo che l'<i>Assicurato</i> provi che il <i>Sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>g) conseguenti o verificatisi in occasione di <u>bradisismo, franamento, cedimento o smottamento</u> del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'<i>Assicurato</i> provi che il <i>Sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>h) conseguenti o verificatisi in occasione di <u>maremoti, mareggiate, maree, eccessi di maree</u> (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina, salvo che</p>
---	---

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

**Formula
Rischi Nominati**

- l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- i) di **furto, rapina, estorsione**, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei *prestatori di lavoro*, frode, truffa, *scippo*, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
 - j) da **usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione**;
 - k) derivanti da **crollo o collasso** strutturale dei *fabbricati*, non riconducibili a incendio, *implosione* ed *esplosione*;
 - l) subiti dalle **merci in refrigerazione** per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - m) subiti da **macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing** e assicurati con apposita *assicurazione*, come pure da *apparecchiature elettroniche* qualora assicurate con la Sezione H) "Elettronica";
 - n) di qualsiasi natura conseguenti ad **inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo (ed in ogni caso l'inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato, di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche)**;
 - o) **indiretti in genere e le perdite di mercato**, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
 - p) **alle merci e attrezzature** inerenti all'attività professionale svolta dal *Contraente* durante il loro trasporto all'esterno dell'esercizio;
 - q) **diretti e indiretti occorsi a reti di trasmissione e distribuzione sopraelevate**, compresi a titolo esemplificativo, cablaggio, cavi, piloni, tralicci, torri, altre strutture di supporto e tutte le attrezzature di qualsiasi tipo accessorie o complementari a dette tipologie di installazioni dedicate alla distribuzione di corrente elettrica, segnali telefonici o telegrafici e qualunque comunicazione dati sia audio che video;
 - r) **danni ai macchinari per effetto di guasti accidentali meccanici in genere**;

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) **mancato funzionamento o malfunzionamento** di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
 - b) **distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento** di programmi, sistemi informatici e software;
 - c) **cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione** di *dati* dell'Assicurato o di *dati* che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
 - d) **perdita della capacità**, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei *dati*;
 - e) **attacco hacker**.
 - f) **ogni interruzione di attività** conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
 - g) **i danni reputazionali** conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.
- Inoltre, con riferimento alle "Estensioni inclusive" (**paragrafo 20.7**), consequenziali ad un *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente sezione, **sono escluse le spese sostenute:**
- h) (in riferimento ai "**Costi e Oneri di urbanizzazione**") per decadenza della licenza edilizia;
 - i) (in riferimento ai "**Onorari di consulenti**") per la preparazione di qualsiasi reclamo;
 - j) (in riferimento ai "**refacimento cose particolari**") oltre 12 mesi dal *Sinistro* e dovute al risarcimento del valore artistico o scientifico;
 - k) (in riferimento al "**rimpiazzo del combustibile**") qualora il *fabbricato* risulti vuoto o inoccupato.

L'assicurazione non comprende, salvo che non siano state singolarmente incluse in copertura le singole ESTENSIONI FACOLTATIVE (con premio aggiuntivo), i danni:

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

**Formula
Rischi Nominati**

- l) provocati a cose /beni di terzi da incendio, *esplosione* e *scoppio* (Garanzia Aggiuntiva **A- RICORSO TERZI DA INCENDIO**);
- m) dovuti a spargimento d'acqua, a causa di eventi accidentali, e relativa ricerca dell'origine del danno e conseguente ripristino/riparazione (Garanzia Aggiuntiva **B - DANNI D'ACQUA**);
- n) legati ad eventi atmosferici, gelo, bagnamento e sovraccarico di neve (Garanzia Aggiuntiva **C- EVENTI ATMOSFERICI**);
- o) conseguenti a tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio (Garanzia Aggiuntiva **D - EVENTI SOCIOPOLITICI**);
- p) causati ad impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi ai beni assicurati (ed a macchinari ed apparecchi) dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici (Garanzia Aggiuntiva **E - FENOMENO ELETTRICO**);
- q) conseguenti o verificatisi in occasione di **atti di terrorismo**, salvo che l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi verificatisi in occasione di **atti di terrorismo** (Garanzia Aggiuntiva **F - ATTI DI TERRORISMO**);
- r) conseguenti o verificatisi in occasione di *terremoti* (Garanzia Aggiuntiva **G - TERREMOTO**);
- s) conseguenti o verificatisi in occasione di *alluvione* o *Inondazione* (Garanzia Aggiuntiva **H - ALLUVIONE/ INONDAZIONE**);
- t) causati da allagamento verificatosi all'interno del *fabbricato* a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (Garanzia Aggiuntiva **I - ALLAGAMENTO**);
- u) di rottura *lastre* e insegne la cui rottura sia avvenuta per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi (Garanzia Aggiuntiva **J- ROTTURA LASTRE**).

Inoltre, in riferimento alle ESTENSIONI FACOLTATIVE valgono le ulteriori specifiche esclusioni:

❖ **RICORSO TERZI DA INCENDIO**

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, *salvo*;
- b) i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali, **esclusi i valori**, dei *prestatori di lavoro* dell'Assicurato;
- c) i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta presso l'area adiacente il *fabbricato* assicurato, nell'ambito di tali operazioni.
- d) i danni di qualsiasi natura **conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo**.

❖ **DANNI D'ACQUA**

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da umidità, *stillicidio*, *traboccamento* o rigurgito di fognature pubbliche;
- b) causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) causati da rotture, brecce o lesioni accidentali dei lucernari e dei *serramenti*;
- d) verificatisi in fabbricati:
 - d.1)** realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile;
 - d.2)** in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

❖ **EVENTI ATMOSFERICI**

L'assicurazione non comprende i danni:

causati da:

- a) fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- b) umidità e *stillicidio*;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

subiti da:

- d) alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

**Formula
Rischi Nominati**

- e) contenuto all'aperto;
- f) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei *serramenti* (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- g) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiera, camini, insegne e installazioni esterne similari;
- h) serbatoi e impianti in genere all'aperto;
- i) pannelli solari e fotovoltaici (salvo quanto previsto dall'Art. 20.8, lettera C);
- j) *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
in riferimento al "Sovraccarico neve", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni subiti da:
- k) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro contenuto;
- l) fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e al loro contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione sia ininfluente ai fini della garanzia;
- m) capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- n) *serramenti* in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

❖ **EVENTI SOCIOPOLITICI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del *fabbricato* e delle recinzioni;
- b) di *fenomeno elettrico*;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e) dovuti ad atti di terrorismo.

❖ **ATTI DI TERRORISMO**

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- b) i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *atto di terrorismo*;
- c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- d) i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

❖ **TERREMOTO**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

❖ **ALLUVIONE/ INONDAZIONE**

L'assicurazione non comprende i danni:

<p>SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p> <p>Formula Rischi Nominati</p>	<p>a) ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;</p> <p>b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;</p> <p>c) causati da umidità, <i>stillicidio</i>, trasudamento;</p> <p>d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sui beni assicurati;</p> <p>e) di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina.</p> <p>❖ ALLAGAMENTO L'assicurazione non comprende i danni:</p> <p>a) ai beni posti in locali interrati e seminterrati;</p> <p>b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;</p> <p>c) verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai <i>serramenti</i>, dal vento o dalla grandine;</p> <p>d) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;</p> <p>e) causati da gelo, umidità, <i>stillicidio</i>, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;</p> <p>f) causati da intasamento o <i>traboccamento</i> di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi,</p> <p>g) <i>traboccamento</i> o rigurgito di fognature;</p> <p>h) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.</p> <p>❖ ROTTURA LASTRE L'assicurazione non comprende i danni:</p> <p>a) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, a rigature o scheggiature;</p> <p>b) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.</p>
<p>SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p> <p>Formula All Risks</p>	<p>✚ 35.1 – <u>Esclusioni comuni alle Garanzie della Sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</u></p> <p>✚ 35.1.B) – <u>Formula ALL RISKS</u></p> <p>Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <p>1) verificatisi in occasione di:</p> <p>a) quanto indicato al punto 1 delle “esclusioni generali”, salvo che l'Assicurato provi che il <i>Sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>b) <i>esplosione</i> o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>c) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;</p> <p>d) mareggiate, maree, eccesso di maree (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina;</p> <p>e) terremoto (salvo che non sia operante la specifica estensione con <i>premio</i> aggiuntivo);</p> <p>f) inondazioni, alluvioni (salvo che non sia operante la specifica estensione con <i>premio</i> aggiuntivo);</p> <p>g) allagamento, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (salvo che non sia operante la specifica estensione con <i>premio</i> aggiuntivo);</p>

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

Formula All Risks

- salvo che il *Sinistro* non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi.
- 2) causati da o dovuti a:
- assestamenti, restringimenti, dilatazioni;
 - guasti e rotture meccanici in genere, mancato o anomalo funzionamento;
 - interruzioni di reazioni termiche, isotermiche o chimiche, di essiccazione, di cottura che danneggino le merci in lavorazione;
 - deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, ruggine, corrosione, contaminazione, inquinamento (sia graduale che accidentale), deperimento, *stillicidio*, fermentazione, infiltrazione (a meno che conseguente ad acqua piovana o ad acqua di disgelo), evaporazione;
 - umidità, brina e condensa, siccità;
 - microrganismi, animali, insetti o vegetali in genere;
 - sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua;
 - dispersione o perdita dei liquidi inerenti all'*attività* assicurata;
 - fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore o il fornitore delle cose assicurate;
 - mancata e/o anormale manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari; costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti;
 - errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di merci difettose che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci sia finite che in corso di lavorazione, vizio e/o difetto di prodotto; errato od inadeguato stoccaggio;
 - errata manovra;
 - difetti noti al *Contraente*, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata all'atto della stipula della polizza; salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la *Compagnia* indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- 3) i danni subiti da:
- terreni, boschi, alberi, vegetazioni, coltivazioni ed animali in genere;
 - merci durante il trasporto e/o la movimentazione e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;
 - merci per mancata od anormale produzione e/o mantenimento del freddo e del caldo, fuoriuscita del fluido frigorifero, tutti anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
 - merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di esclusiva pertinenza dell'*attività* dichiarata qualora garantite da specifica polizza;
 - macchinari per effetto di guasti accidentali meccanici in genere;
 - lastre e insegne per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi (salvo che non sia operante la specifica estensione "Rottura Lastre" con *premio* aggiuntivo);
- 4) L'assicurazione non comprende i danni e/o le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o dovuti a:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso ed utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione della funzionalità operativa o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, a meno che detti danni siano provocati da altro evento non escluso;
 - anche causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.
- 5) Sono comunque esclusi:
- i danni cagionati da dolo del *Contraente*, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - i danni di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita od infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
 - i danni conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione delle cose assicurate;
 - i danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità e la fruibilità delle cose assicurate;

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

Formula All Risks

- e) le **perdite di mercato e danni indiretti** in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) provocati a **cose /beni di terzi da incendio, esplosione e scoppio** (salvo che non sia operante la specifica estensione "Ricorso terzi da incendio" con *premio* aggiuntivo);
- g) i danni di qualsiasi natura conseguenti ad **inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo ed in ogni caso l'inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato, di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche**;
- h) **i danni (diretti o indiretti) occorsi a reti di trasmissione e distribuzione sopraelevate**, compresi a titolo esemplificativo cablaggio, cavi, piloni, tralicci, torri, altre strutture di supporto e tutte le attrezzature di qualsiasi tipo accessorie o complementari a dette tipologie di installazioni dedicate alla distribuzione di corrente elettrica, segnali telefonici o telegrafici e qualunque comunicazione dati sia audio che video.

Inoltre, in riferimento alle GARANZIA AGGIUNTIVE (vedasi Artt. 23 e 24 rispettivamente ai paragrafi 23.1 e 24.1), valgono le ulteriori specifiche esclusioni:

❖ **RICORSO TERZI DA INCENDIO**

L'assicurazione non comprende:

- a) **i danni a cose** che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - ✓ i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali, esclusi i valori, dei *prestatori di lavoro* dell'Assicurato;
 - ✓ i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta presso l'area adiacente il *fabbricato* assicurato, nell'ambito di tali operazioni.
- b) di qualsiasi natura **conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo**.

❖ **DANNI D'ACQUA**

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da umidità, *stillicidio*, *traboccamento* o rigurgito di fognature pubbliche;
- b) causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) causati da rotture, breccie o lesioni accidentali dei lucernari e dei *serramenti*;
- d) verificatisi in fabbricati:
 - d.1)** realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile;
 - d.2)** in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

❖ **EVENTI ATMOSFERICI**

L'assicurazione non comprende i danni:

causati da:

- a) fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- b) umidità e *stillicidio*;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

subiti da:

- d) alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- e) contenuto all'aperto;
- f) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei *serramenti* (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- g) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiere, camini, insegne e installazioni esterne similari;
- h) serbatoi e impianti in genere all'aperto;

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

Formula All Risks

- i) pannelli solari e fotovoltaici (salvo quanto previsto dall'Art. 20.8, lettera C);
- j) *serramenti*, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
in riferimento al "Sovraccarico neve", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni subiti da:
- k) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro contenuto;
- l) fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e al loro contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione sia ininfluente ai fini della garanzia;
- m) capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- n) *serramenti* in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

❖ **EVENTI SOCIOPOLITICI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del *fabbricato* e delle recinzioni;
- b) di *fenomeno elettrico*;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e) dovuti ad atti di terrorismo.

❖ **ATTI DI TERRORISMO**

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- b) i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *atto di terrorismo*;
- c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- d) i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

❖ **TERREMOTO**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- b) causati da eruzioni vulcaniche;
- c) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

❖ **ALLUVIONE/ INONDAZIONE**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- c) causati da umidità, *stillicidio*, trasudamento;
- d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto

<p>SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p> <p>Formula All Risks</p>	<p>dell'inondazione o dell'alluvione sui beni assicurati;</p> <p>e) di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina.</p> <p>❖ ALLAGAMENTO L'assicurazione non comprende i danni:</p> <p>a) ai beni posti in locali interrati e seminterrati;</p> <p>b) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;</p> <p>c) verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;</p> <p>d) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;</p> <p>e) causati da gelo, umidità, <i>stillicidio</i>, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;</p> <p>f) causati da intasamento o <i>traboccamento</i> di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi,</p> <p>g) <i>traboccamento</i> o rigurgito di fognature;</p> <p>h) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.</p> <p>❖ ROTTURA LASTRE L'assicurazione non comprende i danni:</p> <p>a) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, a rigature o scheggiature;</p> <p>b) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.</p>
<p>SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</p>	<p>✚ 35.2 - Esclusioni comuni della Sezione B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</p> <p>Ad integrazione delle "esclusioni generali" si intendono ulteriormente esclusi per questa sezione:</p> <p>1. i rischi di responsabilità civile auto e natanti disciplinati dalla DLgs 209 del 07.09.2005 e legislazione successiva derivante;</p> <p>2. rischi di responsabilità del vettore terrestre;</p> <p>3. i rischi di R.C. Trasporti qui di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi, compresa la responsabilità civile del vettore; - responsabilità civile cantieri navali; - responsabilità civile esercenti porti, terminali e marine; - responsabilità civile diporto obbligatoria e non obbligatoria; - responsabilità civile armatore o noleggiatore; - responsabilità civile natanti portuali o da lavoro; - responsabilità civile veicoli ferroviari, spedizionieri, MTO (Multimodal Transport Operator). <p>4. i rischi di R.C. Aeronautica in genere, di cui a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei, compresa la responsabilità civile vettoriale dell'esercente dell'aeromobile; - responsabilità civile derivante dall'uso di satelliti, lanciatori e vettori spaziali; - responsabilità civile prodotti aeronautici, aerospaziali e componenti; - responsabilità civile "hangaraggio" e custodia aeromobili; - responsabilità civile dell'esercente dell'aeroporto; - responsabilità civile del rifornitore di carburante (refuelling e defuelling);

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

- responsabilità civile dell'organizzatore di manifestazioni aeree;
- responsabilità civile delle scuole di volo;
- responsabilità civile del paracadutista;
- responsabilità civile di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo che non siano considerati aeromobili ai sensi dell'art. 743 del Codice della Navigazione;

5. i **rischi inquinamento**, con eccezione della garanzia inquinamento da fatto improvviso accidentale ed imprevedibile (qualora compresa nell'ambito di una garanzia del presente prodotto); si intende espressamente escluso l'inquinamento graduale. Limitatamente al rischio discariche, rimane in ogni caso escluso il rischio inquinamento sia graduale che accidentale;
6. a parziale deroga di quanto indicato nell'esclusioni generali (**obblighi extracontrattuali**), rimangono però coperte, per le sole RC Professionali, le *multe* inflitte ai clienti per errori od omissioni imputabili all'Assicurato (escluso il dolo);
7. danni **punitivi** e/o danni **non compensativi**;
8. i rischi riguardanti operazioni "**offshore**" e "**rigs**";
9. responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, **dall'asbesto** o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto.
10. **la responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, da: attività di biotecnologia, ingegneria genetica**, produzione, trattamento, sottoposizione a test, distribuzione, conservazione o qualsiasi altra forma di utilizzo o detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze.
11. le garanzie a favore di qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata in **U.S.A. e/o Canada** e/o a qualsiasi attività professionale svolte in detti paesi, con l'eccezione di partecipazione a fiere, mostre e convegni.
12. i rischi di responsabilità derivante da violazione dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa, meglio definiti "**Employment Practices Liability**";
13. i **danni materiali e/o perdite derivanti da:**
 - perdita, alterazione o distruzione di **dati, programmi di codifica o software**;
 - indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - ogni **interruzione di attività** conseguente a quanto indicato ai precedenti 2 punti (a meno che detti danni siano conseguenza diretta di un danno materiale diretto, coperto dalle garanzie del presente prodotto);
14. responsabilità derivanti da prodotti geneticamente modificati (**OGM**);
15. rischi derivanti da richieste di risarcimento a seguito di **malattia**;
16. responsabilità derivanti da **campi elettromagnetici**;
17. i **danni patrimoniali puri** derivanti da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale;
18. **danni consequenziali**: i *danni indiretti* che derivano dal verificarsi di un *evento* garantito in polizza (tale esclusione non vale per RC Professionale qualora l'intestatario della polizza/Assicurato sia un Avvocato);

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

19. (**datore lavoro**) inadempienze dell'ASSICURATO nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;

20. (**dolo**) atti dolosi posti in essere dal Contraente, dall'Assicurato; dai rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

L'assicurazione inoltre non comprende i danni:

21. alle **cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia** a qualsiasi titolo o destinazione (salvo se esplicitamente incluso nelle garanzie);

22. provocati **da acqua piovana o da agenti atmosferici** in genere in occasione di costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di *fabbricati*;

23. **da furto** (salvo se esplicitamente previsto dalle garanzie assicurate);

24. conseguenti o verificatisi in occasione di **terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche**, salvo che l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;

25. a *fabbricati* e a cose dovuti ad **assestamento, vibrazioni del terreno**, da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili, salvo che l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;

26. conseguenti o verificatisi in occasione di **bradisismo, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica**, salvo che l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;

27. conseguenti o verificatisi in occasione di **cedimento e franamento del terreno**;

28. conseguenti o verificatisi in occasione di **maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina**, salvo che l'Assicurato provi che il *Sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;

29. da detenzione o da impiego di **esplosivi**;

30. da **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo**, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopo radioattivi, macchine acceleratrici o da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive);

31. (**Pandemia**) violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse ma non limitatamente a dichiarazioni dell'organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, malattie infettive, epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura;

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA "RC PROFESSIONALE" (R.C.P.)

In riferimento esclusivo al SETTORE TECNICO, sono esclusi i rischi di:

1. (**Opere e lavori pubblici**) progettazione ai sensi della Legge n° 109 del 11.02.1994 (Legge Merloni) e legislazioni successive;

2. (**Opere cd "ad Alto Rischio"**) progettazione di dighe, gallerie naturali, trafori, tunnel, metropolitane ed impianti a mare;

3. **Attività di Appaltatore edile** in connessione o non con la professione dell'Assicurato;

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

In riferimento esclusivo al SETTORE ECONOMICO/LEGALE (Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del Lavoro, Tributaristi, Avvocati), sono esclusi:

4. in ogni caso i **CAAF** (Centri di Assistenza Fiscale), inclusa l'attività di Direttore Tecnico o Responsabile dei CAAF; intendendosi invece incluse le attività prestate per i propri clienti dai professionisti del settore Economico/Legale ad un CAAF, nei termini indicati nell'oggetto della copertura).
5. **le Attività di consulenza in materia di Fusione e Acquisizioni (M&A)**
6. **le Attività di Certificazione e Revisione del Bilanci relative a:**
 - Società non Italiane;
 - Aziende con titoli quotati in qualsiasi mercato azionario primario o secondario (ADR compresi);
 - Aziende operanti nel settore finanziario/ intermediazione/ banche/ assicurazioni/ broker;
 - Aziende per cui l'assicurato abbia un interesse finanziario;
 - Aziende con fatturato maggiore di 50 milioni di euro.

In riferimento a tutti i SETTORI, sono esclusi i seguenti rischi:

7. le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** derivanti o conseguenti a omessa, errata o incompleta rappresentazione di qualsiasi informazione e/o dato contenuti in un prospetto informativo destinato al pubblico e redatto con qualsiasi finalità, ivi incluse la sollecitazione di investimento e/o la quotazione di strumenti finanziari (c.d. "**responsabilità da prospetto**").
8. le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** derivanti o conseguenti a:
 - a) **esercizio di incarichi in società:**
 - non italiane;
 - con fatturato maggiore di 50 milioni di euro;
 - in liquidazione o qualsivoglia procedura concorsuale e/o di insolvenza;
 - che abbiano patrimonio netto negativo e/o il cui ultimo bilancio o la cui ultima situazione finanziaria, prima data di decorrenza della presente Polizza, presenti o avrebbe dovuto presentare, in applicazione dei corretti criteri di redazione, un capitale sociale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, oppure al di sotto del minimo legale;
 - che svolgano attività di azienda Sanitaria o di società operanti nei settori delle armi/tabacco/Estrazione e Produzione/carbone
 - che siano Joint Venture e/o società costituita da meno di due anni.
 - b) **omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie**, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo, compresi quelli previdenziali ed assistenziali, **ad eccezione** delle sanzioni di natura fiscale, le *multe* e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso, che si intendono invece incluse in garanzia.
 - c) **deprezzamento** o mancato raggiungimento di risultati di investimenti imputabile a fluttuazioni di mercati finanziari, borse valori, merci o altri mercati;
 - d) **violazione di legge o regolamento**, in materia di antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività o in rapporti contrattuali altrui;
 - e) **responsabilità amministrativa** e amministrativo-contabile dell'Assicurato;
 - f) **danni patrimoniali conseguenti ad ATTI ILLECITI compiuti dall'Assicurato:**
 - **successivamente** alla promozione nei confronti del medesimo Assicurato dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, di controllate ovvero dei soci o dei creditori sociali;
 - **successivamente** alla denuncia al Tribunale ex art. 2409 del

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

Codice Civile per irregolarità asseritamente compiute dal medesimo Assicurato;

- **successivamente** allo scioglimento della Contraente o di controllate ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, alla richiesta di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o di altro procedimento di natura concorsuale proposti nei confronti delle stesse.

L'assicurazione RC Professionale, inoltre, non opera in caso di:

9. **(Attività diverse)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da attività diverse da quella professionale indicata nel *Modulo di Polizza*;
10. **(Attività gratuita)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da attività professionale, svolta a titolo gratuito;
11. **(Requisiti professionali)** mancanza dell'iscrizione ad Albo professionale o relativa sospensione, cancellazione, revoca o radiazione e/o mancanza di autorizzazioni delle competenti Autorità per l'esercizio dell'attività professionale.
12. **(Assenza di requisiti per incarico assunto)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* nei confronti di un Assicurato che, pur iscritto all'Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente (come ad es. l'adempimento agli obblighi formativi imposti dalla Legge) o dallo statuto del soggetto cliente dell'Assicurato stesso, con riferimento all'incarico da questi assunto;
13. **(Insolvenza e Fallimento)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da insolvenza o fallimento dell'Assicurato.
14. **(Provvedimento disciplinare)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* che dovessero derivare da atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni;
15. **(Cessazione dell'attività)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da attività svolte dopo che l'Attività Professionale sia venuta a cessare per qualunque motivo;
16. **(Richieste di Risarcimento e Circostanze pregresse):**
 - a) *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da qualsiasi danno o reclamo che abbia tratto origine da atti, fatti o Circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore al periodo di **Retroattività** indicato nel *Modulo di Polizza*;
 - b) *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* o Circostanze **già presentate o già note** all'Assicurato prima della data di decorrenza del *PERIODO DI ASSICURAZIONE*, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori;
 - c) *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da situazioni o Circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a **TERZI, che erano già note** all'Assicurato prima della data di decorrenza del *PERIODO DI ASSICURAZIONE*, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori;
17. **(Danni Materiali e Corporali)**, *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da **DANNI MATERIALI e/o CORPORALI**, salvo quanto eventualmente incluso nell'"Oggetto della copertura" della garanzia RC Professionale in riferimento al singolo **SETTORE**, ed in ogni caso derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

18. **(Danni Patrimoniali) RICHIESTE DI RISARCIMENTO** conseguenti a, o derivanti da *DANNI PATRIMONIALI* che non siano diretta conseguenza dell'Attività Professionale svolta dall'Assicurato;
19. **(Perdita di documenti)**, per quanto all'estensione inclusiva della garanzia RC Professionale "perdita di documenti", al **punto 5** dell'art. **28.8**, sono escluse le richieste di risarcimento del danno qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- dolo dell'Assicurato, dei *Dipendenti e Collaboratori* e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere per legge;
 - usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori.
20. **(Multe e ammende a carico dell'Assicurato)** sanzioni di natura fiscale o contributiva, *multe*, ammende indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, o comunque denominati) inflitte direttamente all'Assicurato;
21. **(RC Prodotto) RICHIESTE DI RISARCIMENTO** direttamente o indirettamente conseguenti a, o derivanti da vendita, riparazione, produzione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o prodotti;
22. **(RCO) RICHIESTE DI RISARCIMENTO** conseguenti a, o derivanti da *infortuni* sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai *Dipendenti e Collaboratori*;
23. **(Discriminazione) RICHIESTE DI RISARCIMENTO** conseguenti a, o derivanti da ogni genere di danno sofferto dai *Dipendenti e Collaboratori* a seguito di comportamenti di persecuzione o discriminazione nelle varie forme (mobbing, stalking ecc), abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempimento contrattuale nei loro confronti; e per qualsiasi violazione di obbligazioni dell'Assicurato derivanti dalle norme sul lavoro o comunque in qualità di datore di lavoro di qualsiasi Dipendente o ex Dipendente o aspirante ad un posto di lavoro;
24. **(RC Conduzione) RICHIESTE DI RISARCIMENTO** derivanti dalla conduzione dei locali dello studio professionale.
25. **(Condominio) RICHIESTE DI RISARCIMENTO** conseguenti all'attività di amministratore condominiale ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile.
26. **(Antiriciclaggio)** violazione di obblighi in materia di antiriciclaggio;
27. **(Proprietà e possesso) RICHIESTE DI RISARCIMENTO** direttamente o indirettamente conseguenti a, o derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
28. **(RC Contrattuale) RICHIESTE DI RISARCIMENTO** derivanti da responsabilità non previste dalla legge in relazione alla specifica attività professionale, così come obbligazioni e/o garanzie ugualmente assunte/fornite autonomamente dall'assicurato;
29. **(RC Costruttore) RICHIESTE DI RISARCIMENTO** conseguenti a, o derivanti da consulenza, progettazione o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a fabbricare, costruire, erigere, installare oppure fornire materiali o attrezzature;
30. **(Coperture assicurative e garanzie finanziarie) RICHIESTE DI**

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

RISARCIMENTO conseguenti a, o derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;

31. **(Finanziamenti)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti;
32. **(Limiti territoriali)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da attività svolte e per *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti;
33. **(Calunnia, ingiuria e diffamazione)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da calunnia, ingiuria, diffamazione o danni all'immagine di Terzi commessi dall'*ASSICURATO* e/o dalle persone che al momento del fatto erano dipendenti /collaboratori dell'*ASSICURATO*.
34. **(Finanziamenti e compensi illeciti)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;
35. **(Cyber)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da attacchi cibernetici, dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, o da malfunzionamento o violazione del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti;
36. **(Consulenze settore agricolo)** incarichi professionali relativi a consulenze tecnico-economiche nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, per *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da danni, anche in via indiretta, alle produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale, sia quantitativa che qualitativa, o per effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei relativi mercati;
37. **(Incendio, esplosione, scoppio)** i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di *incendio, esplosione o scoppio*;
38. **(Muffa e amianto)** i danni e le responsabilità derivanti dagli effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto;
39. **(Terrorismo)** i danni e le responsabilità derivanti da qualunque *atto di terrorismo*. Ai fini della presente esclusione si intende per *atto di terrorismo* qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo(i) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
40. **(Conflitto d'interesse)** per *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da danni imprese, enti e/o società di cui l'*Assicurato* e/o il Contraente sia socio e/o titolare di partecipazioni;
41. **(Stime di rendimento)** per *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* conseguenti a, o derivanti da danni direttamente o indirettamente o in qualsiasi modo relative a stime di rendimento di alcun tipo.
42. **(Riti alternativi)** pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447): in ogni caso sono escluse le *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* connesse o conseguenti alla chiusura di qualsiasi procedimento penale passato in giudicato.

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

Si precisa, inoltre, che sono escluse:

43. **(Estensioni di garanzia a pagamento)** *RICHIESTE DI RISARCIMENTO* riconducibili alle coperture a pagamento, soggette a pattuizione specifica con la *Compagnia* (cd CONDIZIONI SPECIALI di cui al paragrafo **25.9** della garanzia RC Professionale), qualora non risultino attivate.
44. **(Estensioni di garanzia “Visto Leggero” e “Visto Pesante”)**: indennizzi o pagamenti delle somme dovute allo Stato o al diverso Ente impositore ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (salvo diversa pattuizione in deroga)
45. **(Estensione di garanzia “Ultrattività”)** Denunce avanzate da Terzi successive alla data di cessazione dell'*ATTIVITÀ PROFESSIONALE esercitata* dell'Intestatario della Polizza, afferenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente al *PERIODO DI RETROATTIVITÀ* ed entro la data di cessazione, qualora non risulti attivata dall'*ASSICURATO* o dai suoi eredi tale estensione di garanzia.
46. **(Postuma)** Denunce avanzate da Terzi successive alla data di scadenza della copertura (tranne se esplicitamente indicato nella singola copertura: vedasi ad esempio VISTO LEGGERO e VISTO PESANTE).

Esclusioni specifiche della Garanzia RC Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Ad integrazione delle esclusioni comuni (di cui al paragrafo 35.2) si intendono esclusi dalla garanzia R.C.O. le richieste di risarcimento dovute a o conseguenti a:

1. le malattie professionali di ogni tipo, subite dai *Dipendenti e Collaboratori* e le malattie in genere;
2. soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, riduzioni di mansioni, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”).

Esclusioni specifiche della Garanzia RC Fabbricato (R.C.F.)

Ad integrazione delle esclusioni comuni (di cui al paragrafo 35.2) si intendono esclusi dalla garanzia R.C.F. le richieste di risarcimento dovute al o conseguenti a:

1. obblighi di cui l'assicurato debba rispondere, oltre a quanto previsto dalla legge;
2. inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo;
3. interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
4. alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
5. **proprietà/ uso di:** veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti; aeromobili; veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; droni.
6. **(per quanto ai danni a terzi da incendio)** i danni ai fabbricati e/o ai locali locati a terzi *dall'Assicurato*;

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI**

7. i danni derivanti dalla "proprietà" del *fabbricato*, qualora il *Contraente* non sia il proprietario del *fabbricato* assicurato bensì il conduttore locatario.

Inoltre, sono esclusi dalla garanzia R.C.F. i danni causati da o dovuti a:

8. amianto
9. *esplosivi*: detenzione e/o impiego;
10. emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
11. impianti o installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
12. incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo *addetto*, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
13. lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto al paragrafo **27.2** (ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI) al punto 8;
14. operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
15. opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
16. proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
17. impianti di trasporto: proprietà e/o uso teleferiche, funicolari e altri impianti di trasporto a fune e simili;
18. umidità, *stillicidio* ed insalubrità dei locali in genere.

Esclusioni specifiche della Garanzia Rc Conduzione locali studio (R.C.S.)

Ad integrazione delle esclusioni comuni (di cui al paragrafo 35.2) ed in riferimento all'uso dei locali condotti dall'Assicurato, si intendono escluse le richieste di risarcimento dovute a o conseguenti a:

1. lavori di manutenzione straordinaria;
2. attività non direttamente riconducibili all'Attività Professionale assicurata;
3. circolazione di veicoli e/o motocicli;
4. installazione/rimozione di insegne;
5. pregiudizio subito da qualsiasi *Dipendente* o *Collaboratore* inclusi i soci e amministratori dell'ASSICURATO;
6. inquinamento o contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo.

<p>SEZIONE C) FURTO</p>	<p>35.3 - <u>Esclusioni comuni della Sezione C) FURTO</u></p> <p>Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; 2. conseguenti o verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri eventi naturali, salvo che l'assicurato provi che il <i>Sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi; 3. commessi o agevolati con dolo o <i>colpa grave</i>: <ul style="list-style-type: none"> • del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; • delle persone delle quali l'assicurato o il Contraente deve rispondere; • da persone che occupino locali comunicanti con quelli contenenti i beni assicurati; 4. commessi o agevolati da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali; 5. commessi o agevolati da persone legate al <i>Contraente</i> o all'<i>assicurato</i> da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità limitata dell'<i>Assicurato</i>, se questi è una società; 6. di <i>furto</i> verificatisi nei locali rimasti incustoditi in modo continuativo: <ul style="list-style-type: none"> • per più di 8 giorni per i valori; • per più di 45 giorni per il <i>contenuto</i>; 7. subiti da <i>macchinari e attrezzature</i> oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione, come pure da <i>apparecchiature elettroniche</i> qualora assicurate con la Sezione H) ELETTRONICA; <p><u>Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 8. la copertura portavalori ovvero la perdita dei <i>valori e preziosi</i> (a seguito di <i>furto</i> o di <i>rapina</i> compiuti nei confronti delle persone incaricate al loro trasporto) commessi nel corso del loro trasporto al di fuori dei locali del <i>fabbricato</i> assicurato. 9. il furto di autoveicoli (e/o motoveicoli) o di loro parti. 10. l'uso fraudolento di carte di credito.
<p>SEZIONE D) ASSISTENZA</p>	<p>35.4 - <u>Esclusioni comuni della Sezione D) ASSISTENZA</u></p> <p>Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall'assicurazione le prestazioni causate da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 2. dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di Legge e/o dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata; 3. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del

**SEZIONE D)
ASSISTENZA**

nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Inoltre, per le seguenti prestazioni valgono le esclusioni specifiche:

❖ **INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA:**

In riferimento all'impianto idraulico la prestazione non è dovuta:

- a) per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura,
- b) per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato,
- c) per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore,
- d) per rottura delle tubature esterne dell'*attività* assicurata;
- e) per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari e/o degli elettrodomestici.

In riferimento all'impianto di riscaldamento la prestazione non è dovuta:

- f) per interruzione della fornitura del gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- g) per guasti delle tubature a monte del contatore del gas;
- h) per guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

❖ **PRONTO INTERVENTO PER DANNI DA ACQUA**

1) in caso di allagamento (o infiltrazione) per rottura, otturazione o guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, **la prestazione non è dovuta:**

- a) per guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc),
- b) per rottura delle tubature esterne del *fabbricato*
- c) per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;

2) in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, **la prestazione non è dovuta** per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

❖ **INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

La prestazione non è dovuta in caso di:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'*attività* assicurata, **a monte del contatore.**

❖ **FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA**

Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'*attività* assicurata, a monte del contatore.

❖ **RIENTRO ANTICIPATO**

La prestazione non è operante:

- a) se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sul *Sinistro* che ha dato luogo alla prestazione

❖ **SPESE DI TRASLOCO**

Sono escluse le seguenti spese:

- a) il costo dell'eventuale deposito;
- b) ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

**SEZIONE E)
TUTELA LEGALE**

a) **35.5 - Esclusioni specifiche della Sezione E) TUTELA LEGALE**

Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall’assicurazione:

- b) dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- c) circolazione e guida di qualsiasi veicolo (soggetto o non soggetto ad assicurazione obbligatoria), proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche.
- d) tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo, sciopero e serrate e fatti dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura di taluno di questi eventi;
- e) fabbricazione, commercializzazione o trasporto di esplosivi o merci *infiammabili*, armi o equipaggiamento militare;
- f) esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive; attività connesse al settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall’assicurato;
- g) terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura per taluno di questi eventi;

Non sono, inoltre, oggetto di copertura della garanzia DIFESA PENALE i seguenti casi:

- a) Gli eventi di natura contrattuale in genere e le controversie con clienti,
- b) vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- c) vertenze contrattuali con i fornitori
- d) vertenze individuali di lavoro
- e) richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte
- f) Diritto di famiglia, di successione o donazioni;
- g) Fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- h) Violazioni di carattere amministrativo;
- i) Il pagamento di *multe*, ammende e sanzioni in genere;
- j) I diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust salvo quanto previsto dalle prestazioni di polizza dei singoli pacchetti acquistati;
- k) L’affitto di azienda o contratti di leasing immobiliare;
- l) Le vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro ed i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- m) L’assicurazione di società editoriali, professione di giornalista ed enti pubblici

**SEZIONE E)
TUTELA LEGALE**

o partecipati pubblici;

- n) L'assicurazione di amministratori e sindaci derivante da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazione di leggi, o regole dettate dallo statuto sociale, dall'assemblea dei soci o dall'organo amministrativo della società controllante o per i danneggiamenti a cose, compreso lo smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, titoli di credito o titoli al portatore;
- o) I fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- p) Costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti.
- q) Le vertenze contrattuali con la Società relative all'applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza;
- r) I casi di adesione a class action;
- s) La compravendita o permuta di veicoli e/o motoveicoli, compravendita o permuta di immobili;
- t) I comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi, compresi anche il licenziamento per provvedimenti disciplinari adottati dalla Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro.
- u) Ogni azione commessa dagli assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettano il soccorso.
- v) Attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- w) La difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere.
- x) Le opposizioni al TAR per contestare la mancata vincita del bando di gara o per contestare l'assenza totale o parziale dei requisiti del vincitore del bando di gara;
- y) Le controversie bagatellari o comunque di valore inferiore o uguale a € 500,00
- z) Le liti temerarie in generale.

Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:

- aa) Spese, anche preventivate, non concordate con la *Compagnia*. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la *Compagnia* se preventivamente non autorizzate dalla *Compagnia* stessa;
- bb) Spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella;
- cc) Spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato incaricato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- dd) Spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- ee) L'IVA, nei casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell'Assicurato/Contraente.

**SEZIONE F)
CYBER RISK**

✚ 35.6 - Esclusioni specifiche della sezione F) CYBER RISK

Ad integrazione delle “esclusioni generali” sono altresì esclusi dall'assicurazione:

- a) Le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di decorrenza della Polizza, anche se non notificati ad altri assicuratori;
- b) I danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei dirigenti e amministratori;
- c) Le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico;
- d) I danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
- e) I danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra;
- f) I danni verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo il *Sinistro* non abbia alcuna relazione con suddetti eventi;
- g) I danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- h) I danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- i) I danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato;
- j) I danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- k) I danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- l) I danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione del sistema informatico che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- m) I danni dovuti a un errore di programmazione;
- n) Il pagamento di *multe* o sanzioni di qualsiasi natura;
- o) Il rimborso di riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una *Estorsione cyber*;
- p) I danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- q) I danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o

<p>SEZIONE F) CYBER RISK</p>	<p>dell'Outsourcing provider;</p> <p>r) I danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del sistema informatico;</p> <p>s) I danni dovuti a decesso, lesioni fisiche e danni a cose;</p> <p>t) I danni derivanti da <i>furto</i>, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali, salvo quanto previsto al punto B2 dell'articolo 32 - Oggetto dell'assicurazione;</p> <p>u) Le richieste di risarcimento avanzate da o per conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'<i>Assicurato</i>; • Società controllate dall'<i>Assicurato</i>; • Un soggetto giuridico su cui l'<i>Assicurato</i>, o sue controllate, eserciti un controllo; • Una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'<i>Assicurato</i>; • Un soggetto giuridico in cui l'<i>Assicurato</i> abbia un qualsiasi interesse finanziario; • Qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'<i>Assicurato</i> sia coinvolto; <p>v) I danni relativi a servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a terzi;</p> <p>w) I danni dovuti a errore umano di un Outsourcing provider;</p> <p>x) I danni relativi a responsabilità contrattuali;</p> <p>y) I danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio descritto o illustrato tramite l'attività multimediale;</p> <p>z) I danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web che non richiedano la registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web non direttamente controllati dall'<i>Assicurato</i>;</p> <p>aa) I danni derivanti da mancata rimozione di contenuti da siti o pagine web direttamente controllati dall'<i>Assicurato</i> a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi,</p> <p>bb) I danni derivanti da errori, omissioni o negligenza nell'esercizio dell'<i>attività</i>.</p>
<p>SEZIONE G) BUSINESS INTERRUPTION</p>	<p>✚ 35.7 - <u>Esclusioni specifiche della Sezione G) BUSINESS INTERRUPTION</u></p> <p>In aggiunta alle “esclusioni generali” valgono, per la presente sezione, le esclusioni, <u>tutte richiamate</u> (per quanto ai danni materiali e diretti al <i>fabbricato e/o al contenuto</i>), della sezione A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI – Formula rischi nominati.</p> <p>Inoltre, l'Assicurazione non comprende:</p> <p>a) Il periodo di inattività forzato causato da eventi diversi dai danni diretti e materiali al fabbricato o contenuto, dove si svolge l'attività professionale del Contraente, non indennizzabili ai sensi della sezione A (danni incendio e complementari);</p> <p>b) i costi sostenuti dal contraente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'<i>attività</i> a seguito di <i>Sinistro</i> che ne abbia comportato l'interruzione; - uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;

<p>SEZIONE G) BUSINESS INTERRUPTION</p>	<ul style="list-style-type: none"> - lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; - lavorazioni presso terzi; - fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; - affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività professionale del Contraente. <p>La Compagnia, inoltre, non risponde delle perdite e delle spese:</p> <p>c) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; - tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici Locali o statali o altre norme di Legge; - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività; - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; <p>d) conseguenti ad un <i>Sinistro</i> subito dalle Merci in genere e/o in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;</p> <p>e) riguardanti penali, indennità o <i>multe</i> dovute a terzi;</p> <p>f) riferibili a sospensione parziale dell'attività professionale.</p>
<p>SEZIONE H) ELETTRONICA</p>	<p>✚ 35.8 - <u>Esclusioni specifiche della Sezione H) ELETTRONICA</u></p> <p>Ad integrazione delle "esclusioni generali" sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provocati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità limitata; b) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, sequestri da parte dell'autorità, occupazione militare e non, invasione, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il <i>Sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi; c) conseguenti o verificatisi in occasione di <i>esplosione</i> o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici naturali dell'atomo, provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che assicurato provi che il <i>Sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi; d) conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, salvo che assicurato provi che il <i>Sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi; e) conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che assicurato provi che il <i>Sinistro</i> non abbia alcun rapporto con tali eventi;

**SEZIONE H)
ELETTRONICA**

- f) conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina, salvo che assicurato provi che il *Sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- h) alle apparecchiature elettroniche per i quali, per legge o per contratto, deve rispondere il costruttore, il venditore, il manutentore o il locatore dei beni assicurati;
- i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- j) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in polizza;
- k) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- l) di natura estetica;
- m) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’assicurato all’atto della stipula della polizza;
- n) ai tubi e valvole elettronici come pure a lampade e altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati;
- o) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
- p) a supporti di dati intercambiabili;
- q) ai beni in deposito, giacenza, immagazzinamento destinati al commercio;
- r) ai programmi standard o in licenza d’uso;
- s) ai conduttori esterni ai beni assicurati, compresi i relativi costi di scavo, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili necessari per il ripristino;
- t) ai supporti intermedi di stampanti e fotocopiatrici per il trasferimento su carta delle immagini, quali ad esempio il tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti;
- u) i costi di intervento o di sostituzione di componenti dei beni assicurati, relativi a riparazioni rientranti nelle prestazioni tipiche di un contratto di assistenza tecnica quali:
- controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico.
- Inoltre, l’assicurazione, in merito ai rischi informatici, non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:**
- v) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;

**SEZIONE H)
ELETTRONICA**

w) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;

x) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che assicurato detiene per conto di terzi;

y) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;

z) attacco hacker.

aa) ogni interruzione di *attività* conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere;

bb) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato a tutte le precedenti lettere.

Infine, la Compagnia non risponde dei costi dovuti a:

1. per quanto alla garanzia aggiuntiva "Maggiori costi" (paragrafo 34.3, punto A):

- a. limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza del bene distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti dell'autorità;
- b. eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- c. modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- d. deterioramento distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio, anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti alle apparecchiature;
- e. danni ai supporti di dati;
- f. ricostruzione di dati e ripristino di programmi distrutti o danneggiati.

2. per quanto alla garanzia aggiuntiva "Supporti dati" (paragrafo 34.3, punto C):

- a. derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti, come pure da eliminazione o cancellazione per errore.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Premessa

In caso di *Sinistro* il *Contraentell'Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario* che ha in gestione il *contratto*, ed inviare la denuncia per raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

A valere per le Sezioni A (DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI), B (RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI), C (FURTO), F (CYBER RISK), G (BUSINESS INTERRUPTION) e H (ELETTRONICA)

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO

E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Fax: 02.43.33.50.20

A valere per la Sezione E (TUTELA LEGALE)

Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO

E-Mail: areatutelalegale@globalassistance.it

Fax: 02.43.33.50.20

ESCLUSIVAMENTE

Per attivare le prestazioni indicate nella SEZIONE D) ASSISTENZA, l'*Assicurato* dovrà contattare preventivamente la Centrale Operativa ai seguenti numeri:

NUMERO VERDE (solo per le chiamate dall'**Italia**): 800 295 122

NUMERO NERO (per chiamate sia dall'**Italia** che dall'**estero**) 02 011 7425601

Art. 36 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA

In riferimento ad ogni Sezione, di seguito vengono illustrate le modalità di denuncia e gli obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro (il *Contraentell'Assicurato* riconosce alla *Compagnia* il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata per le singole Sezioni. Si impegna altresì, ora per allora, al tempestivo invio di tale documentazione):

<p>SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p>	<p>✚ 36.1 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO</p> <p>Il Contraente (l'Assicurato) deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le conseguenze del danno (le relative spese sono a carico della <i>Compagnia</i> secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile); b) salvaguardare i beni rimasti; c) darne avviso all'<i>intermediario</i> al quale è assegnata la <i>polizza</i> oppure alla <i>Compagnia</i> entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile ed inviare successivamente denuncia scritta; d) denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 48 ore da quando il <i>Sinistro</i> è accaduto (o ne sia venuto a conoscenza) in caso di <i>Incendio, Esplosione, Scoppio e/o altro evento di sospetta origine dolosa</i> e rilasciare dichiarazione scritta precisando, in particolare, il momento dell'inizio del <i>Sinistro</i>, la causa presunta del <i>Sinistro</i> e l'entità approssimativa del danno. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla <i>Compagnia</i>. e) darne avviso a ciascun assicuratore, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori. f) (in riferimento alla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio") deve immediatamente informare la <i>Compagnia</i> delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la <i>Compagnia</i> avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato
---	---

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

deve astenersi da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

✚ **36.1.1 – Obblighi in attesa della liquidazione del Sinistro**

In attesa della liquidazione del *Sinistro Contraente* (o l'*Assicurato*) deve altresì:

- a) **conservare** le tracce ed i residui del *Sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) **predisporre** un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- c) **predisporre**, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *Sinistro*, con indicazione del rispettivo valore;
- d) **mettere a disposizione del perito** incaricato o della *Compagnia* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) **in caso di danno alle merci, mettere a disposizione del perito** incaricato o della *Compagnia* la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione;
- f) in caso di *Sinistro* relativo alla garanzia "Ricorso terzi da Incendio", **astenersi da qualunque transazione** o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*. In questo caso, la *Compagnia* ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- g) **facilitare le indagini** e gli accertamenti che la *Compagnia* e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**.

Il Contraente (o l'Assicurato) **perde il diritto all'indennizzo** nel caso in cui:

- h) **esageri** dolosamente l'ammontare del danno;
- i) **dichiari** distrutti beni che non esistevano al momento del *Sinistro*;
- j) **occulti**, sottrarre o manomettere beni salvati;
- k) **adoperi** a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- l) **alterari** dolosamente le tracce o i residui del *Sinistro* o facilitarne il progresso

✚ **36.1.2 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo *perito* interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

Se una delle *parti* non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *parti* sostiene le spese del proprio *perito*; quelle del terzo *perito* sono ripartite.

✚ **36.1.3 – Mandato dei Periti**

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) **verificare** se il *Contraente* (o l'*Assicurato*) ha adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo **36.1** (Obblighi in caso di *Sinistro*);
- d) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo **36.1.4** (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati);
- e) **procedere** alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere **d)** ed **e)** sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

✚ **36.1.4 – Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**

La garanzia è prestata in base al *valore a nuovo* o in base al **valore allo stato d'uso**, come segue:

Si applica il criterio di valutazione al **valore a nuovo** per:

- a) *fabbricato* o Rischio locativo;
- b) *macchinario, attrezzatura e arredamento*;
- c) *cose particolari*;
- d) *lastre*.

Si applica il criterio di valutazione al **valore allo stato d'uso** per:

- e) *merci*.

Per i *valori* si rimanda al successivo paragrafo **36.1.5** (Valori).

Se prestato il valore a nuovo, l'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ciascun punto, come segue:

- a) **per il fabbricato o Rischio locativo**, è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, escludendo il valore dell'area e deducendo il valore dei recuperi.
La ricostruzione del *Fabbricato* può avvenire su altra area del territorio italiano, purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.
La stima non è effettuata con il criterio del *valore a nuovo* per i fabbricati relativi a reparti non in stato di attività.
- b) **per macchinario, attrezzatura e arredamento**, è pari al costo di rimpiazzo dei beni danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento (comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali), deducendo il valore dei recuperi.
La stima non è effettuata con il criterio del *valore a nuovo* nei seguenti casi:
 - b.1) per *macchinario, attrezzatura e arredamento* relativi a reparti non in stato di attività;

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

- b.2) per i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del *Sinistro*; per questi la garanzia è prestata in base all'effettivo **valore allo stato d'uso** al momento del *Sinistro*.

- c) **per le cose particolari**, è pari al *costo di rimpiazzo* delle *cose particolari* distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, comprese le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle stesse.
- d) **per le lastre**, è pari al *costo di rimpiazzo*, compresa la manodopera necessaria per la posa in opera, deducendo il valore dei recuperi.

In ogni caso la *Compagnia* non indennizza, per ciascun bene assicurato per *macchinari, attrezzature e arredamento, cose particolari e lastre*, importo superiore al **triplo del valore allo stato d'uso** del bene assicurato stesso al momento del *Sinistro*. Questa limitazione non si intende valida per macchinari, attrezzature e arredamento per i quali siano trascorsi meno di **18** mesi tra la data del loro acquisto e quella del *Sinistro*.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo determinato con il criterio di valutazione valore a nuovo, solo se procede:

1. al ripristino o alla ricostruzione del *fabbricato*, purché l'inizio dei lavori avvenga **entro 24 mesi** dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato);
2. al rimpiazzo di *macchinario, attrezzatura e arredamento*, purché questo avvenga **entro 12 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
3. al rimpiazzo o al rifacimento delle *cose particolari*, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data di accadimento del *Sinistro*.

In caso contrario, il danno è determinato ed indennizzato secondo il criterio del valore allo stato d'uso.

Se prestato il valore allo stato d'uso, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- e) per le *merci*, si stima il loro valore al momento del *Sinistro* in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi le spese di trasporto e gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'Assicurato) decurtando il valore dei beni illesi, il valore dei residui e degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Qualora le valutazioni così formulate dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, vengono applicati questi ultimi.

In caso di danno a *merci* vendute e in attesa di consegna, la *Compagnia* indennizza le merci stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, **dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.**

Questo è valido **a condizione che:**

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- le merci danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita e il prezzo della vendita stessa.

36.1.5 – Valori

Per i **valori** rimane stabilito che:

- a) salvo diversa pattuizione, la *Compagnia* non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla *Compagnia* l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli **effetti cambiari**, rimane stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i **titoli di credito** (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento: in caso di *Sinistro* la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i **valori** per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento: in caso di *Sinistro* la *Compagnia* indennizza il valore che essi avevano al momento del *Sinistro*, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

**SEZIONE A)
DANNI INCENDIO E
COMPLEMENTARI**

✚ **36.1.6 – Raccolte e collezioni**

Nel caso di danneggiamento di **raccolte** o **collezioni**, la *Compagnia* determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

✚ **36.1.7 – Spese di demolizione e sgombero**

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime calcolate secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

✚ **36.1.8 – Determinazione dell'indennizzo**

L'indennizzo è calcolato come segue:

- viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato al paragrafo **36.1.4** (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati);
- se il valore così stimato risulta essere superiore alla *Somma Assicurata*, si considera la *Somma Assicurata* come ammontare del danno.
- sono detratti da tale ammontare eventuali franchigie o scoperti, se previsti;**
- sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.**

✚ **36.1.9 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il Contraente (o l'Assicurato) deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo *contratto* autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo, calcolata secondo la propria assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

✚ **36.1.10 – Anticipi sul pagamento dell'indennizzo**

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere riconosciuto in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo previsto sia almeno di € 50.000.

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato **dopo 30 giorni** dalla richiesta, purché siano trascorsi **almeno 90 giorni** dalla data di presentazione della denuncia del *Sinistro*.

L'acconto non può comunque esser superiore ad € **400.000**, qualunque sia l'ammontare stimato del *Sinistro*.

La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando il criterio del **valore allo stato d'uso** ai beni assicurati.

Trascorsi **90 giorni** dal pagamento dell'anticipo, l'Assicurato può ottenere, qualora possa essere applicato il criterio di valutazione del **valore a nuovo**, un solo ulteriore anticipo che viene determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

✚ **36.1.11 – Limite massimo di indennizzo**

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite, salvo i casi previsti dall'art.1914 Codice Civile.

<p>SEZIONE A) DANNI INCENDIO E COMPLEMENTARI</p>	<p>✚ 36.1.12 – Ispezione delle cose assicurate</p> <p>La <i>Compagnia</i> ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'<i>Assicurato</i> ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.</p> <p>✚ 36.1.13 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</p> <p>Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla <i>polizza</i> possono essere esercitati solamente dal <i>Contraente</i> e dalla <i>Compagnia</i>. Spetta in particolare al <i>Contraente</i> compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'<i>Assicurato</i>, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.</p>
<p>SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</p>	<p>✚ 36.2 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO</p> <p>A) <u>Garanzia principale “RC PROFESSIONALE”</u></p> <p>✚ A.1– Obblighi in caso di Richiesta di Risarcimento o Circostanza</p> <p>L'<i>ASSICURATO</i> deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) inviare alla <i>Compagnia</i>, direttamente o tramite l'<i>Intermediario</i> che ha in gestione il <i>contratto</i>, avviso scritto entro e non oltre 3 giorni (ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile) dalla data in cui è venuto a conoscenza di: <ol style="list-style-type: none"> a) qualsiasi <i>RICHIESTA DI RISARCIMENTO</i> al medesimo presentata; b) qualsiasi <i>CIRCOSTANZA</i> di cui l'<i>Assicurato</i> venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una <i>RICHIESTA DI RISARCIMENTO</i>. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>L'inadempimento di tale obbligo di comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).</p> </div> <p>Relativamente al punto b), se tale comunicazione viene effettuata dall'<i>ASSICURATO</i> nel <i>PERIODO DI ASSICURAZIONE</i> o nel periodo di validità dell'<i>ULTRATTIVITÀ</i>, qualora attivata, purché l'<i>evento</i> denunciato sia riconducibile ad un <i>ATTO ILLECITO</i> commesso successivamente al <i>PERIODO DI RETROATTIVITÀ</i>, qualsiasi <i>RICHIESTA DI RISARCIMENTO</i> derivante dalla <i>CIRCOSTANZA</i> notificata sarà considerata dalla <i>Compagnia</i> come effettuata alla data della notifica della <i>CIRCOSTANZA</i>.</p> 2) far seguito, nel più breve tempo possibile, con le ulteriori indicazioni fornendo alla <i>Compagnia</i> una relazione sui fatti esponendo il proprio parere in merito alla possibile responsabilità, alla legittimità della richiesta di risarcimento e al possibile ammontare del danno, allegando anche documentazione attestante il rapporto professionale con il presunto danneggiato. L'<i>ASSICURATO</i> non deve compiere atti o rendere dichiarazioni che possano pregiudicare gli interessi della <i>Compagnia</i>. In particolare, l'<i>ASSICURATO</i> – a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - non dovrà fare ammissioni di responsabilità, transigere controversie o sostenere costi e spese in assenza della preventiva autorizzazione scritta della <i>Compagnia</i>. 3) darne avviso a ciascun assicuratore, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori. <p>✚ A.2 – <u>Gestione delle Circostanze e delle Richieste di Risarcimento</u></p> <p>La <i>Compagnia</i> ha la facoltà (ma non l'obbligo) di assumere la gestione delle <i>RICHIESTE DI RISARCIMENTO</i>, tanto in sede <i>stragiudiziale</i> che giudiziale, designando i legali e/o i periti di propria fiducia o, eventualmente e a propria discrezione, indicati dall'<i>Assicurato</i>, sostenendo le relative spese di difesa.</p>

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI**

✚ **A.3 – Spese legali**

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute dall'Assicurato – **previa autorizzazione scritta della *Compagnia*** - per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato entro il limite di un importo pari ad **un quarto del Massimale**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il Massimale, le spese vengono ripartite tra la *Compagnia* e l'ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile. La Franchigia/Scoperto non si applica alle spese di difesa sostenute ed autorizzate dalla *Compagnia*.

Il rimborso dei costi e delle spese all'ASSICURATO è soggetto alle seguenti ulteriori disposizioni:

- a) sono esclusi dalla Polizza: **1)** costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti amministrativi (ivi inclusi i procedimenti innanzi alla Corte dei Conti); **2)** quanto eventualmente dovuto all'ASSICURATO o a propri dipendenti e/o Collaboratori a titolo di corrispettivo, compenso, provvigione o a qualunque altro titolo per l'assistenza da essi eventualmente prestata nella gestione della **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**.
- b) In caso di procedimento penale per reato doloso la *Compagnia* non si fa carico della difesa e si riserva di rimborsare l'ASSICURATO solo ad assoluzione (perché il fatto non sussiste o non costituisce reato) passata in giudicato
- c) Le *spese legali* e di altri professionisti eventualmente incaricati dall'ASSICURATO, previa autorizzazione scritta della *Compagnia*, non potranno comunque eccedere i parametri medi previsti dalle disposizioni in materia di compensi professionali applicabili.
- d) In caso di contrasto tra *Compagnia* ed ASSICURATO in relazione alla nomina di legali, periti o altri professionisti con riguardo ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** od in merito all'opportunità di transigere una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**, la *Compagnia* non risponderà per **1)** i costi e le spese sostenuti dall'ASSICURATO che eccedono quelli che la *Compagnia* avrebbe sostenuto se fossero stati nominati i legali ed i periti da essa indicati e **2)** per le somme eccedenti quelle che la *Compagnia* avrebbe pagato qualora la transazione con il terzo danneggiato non fosse stata rifiutata dall'ASSICURATO.

✚ **A.4 – Responsabilità solidale**

Si rimanda a quanto normato alla garanzia RC Professionale al paragrafo 25.6 (Vincolo di solidarietà)

B) ALTRE GARANZIE DELLA SEZIONE B (R.C.O., R.C.F., R.C.S.)

✚ **B.1- Obblighi in caso di Richiesta di Risarcimento**

In caso di Sinistro il Contraente (o l'Assicurato) ha l'obbligo:

- a) **di avvisare per iscritto** l'Intermediario al quale è assegnata la *polizza* oppure la *Compagnia* entro **3** giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile);
- b) **far seguito**, nel più breve tempo possibile, con le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *Sinistro* di cui il *Contraente* o l'Assicurato sia venuto a conoscenza;
- c) **informare la *Compagnia*** delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa astenendosi da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della *Compagnia*;
- d) **astenersi** dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal **raggiungere** accordi o transazioni in via *stragiudiziale* o con causa in corso senza il consenso preventivo della *Compagnia*, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
- e) **darne avviso a ciascun assicuratore**, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori.

**SEZIONE B)
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI**

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro (R.C.O.)*, l'Assicurato **deve** (per quanto ai sinistri *Infortuni*) denunciare alla *Compagnia* **entro 3 giorni dal suo accadimento** soltanto i *sinistri*:

- mortali
- sotto inchiesta delle Autorità competenti
- di cui è stata presentata richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

La *Compagnia* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle sedi lavorative dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

La *Compagnia* tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla presente sezione, una volta verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione.

B.2 – Gestione della vertenza di danno e spese legali

La *Compagnia* **assume** fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede *stragiudiziale* sia giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, **designando**, ove occorra, legali o tecnici e **avvalendosi** di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per la resistenza all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari a un quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato, nel comune interesse del buon esito della causa, entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di *multe* o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

B.3 – Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale (art. 2055 Codice Civile), l'assicurazione opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese o persone.

Qualora non sia determinabile con precisione la quota di responsabilità imputabile direttamente all'Assicurato, si applicherà il principio di equa suddivisione in base all'art. 2055 del Codice Civile.

**SEZIONE C)
FURTO**

✚ **36.3 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO**

In caso di *Sinistro* il *Contraente* (o l'*Assicurato*) ha l'obbligo di:

- f) **adoperarsi immediatamente**, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della *Compagnia* (art.1914 del Codice Civile);
- g) **darne avviso** all'*Intermediario* al quale è assegnata la polizza oppure alla *Compagnia* entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'*evento* e l'importo approssimativo del danno (art.1913 del Codice Civile);
- h) **fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore** dall'avvenuta conoscenza del *Sinistro*, indicando la *Compagnia* assicurativa e il numero di polizza. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- i) **fare tempestiva denuncia anche al debitore** ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di titoli di credito; le relative spese sono a carico della *Compagnia*;
- j) **darne avviso a ciascun assicuratore**, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori;

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

✚ **36.3.1 - Obblighi in attesa di liquidazione del *Sinistro***

In attesa della liquidazione del *Sinistro*, il *Contraente* (o l'*Assicurato*) deve:

- a) **conservare i beni non rubati e le tracce del reato** fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni rubati o danneggiati da fornire alla *Compagnia* entro i 5 giorni successivi dal momento del *Sinistro*;
- c) **predisporre una descrizione** particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *Sinistro*, con indicazione di qualità, quantità e valore;
- d) **mettere a disposizione del perito** incaricato o della *Compagnia* qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) **facilitare le indagini e gli accertamenti** che la *Compagnia* e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi;
- f) **dare avviso alla *Compagnia* dell'avvenuto recupero**, in tutto o in parte, dei beni assicurati sottratti, appena ne abbia notizia.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

✚ **36.3.2 – Esagerazione dolosa del danno**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) **esagerare** dolosamente l'ammontare del danno;
- b) **dichiarare** esistenti beni che non esistevano al momento del *Sinistro*;
- c) **occultare**, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) **adoperare** a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) **alterare** dolosamente le tracce od i residui del *Sinistro* o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o l'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto d'indennizzo.

✚ **36.3.3 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato:

- a) **direttamente** dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) **fra due periti** nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

SEZIONE C)
FURTO

I due periti devono nominare un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *parti* non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle *parti* sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

✚ **36.3.4 – Mandato dei periti**

I *periti* devono:

- a) **indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate e se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8.15 - Obblighi in caso di *Sinistro*, delle presenti Norme;
- c) **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *Sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 8.19 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati delle presenti Norme;
- d) **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

✚ **36.3.5 – Operazioni peritali**

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera **b)** del precedente paragrafo **36.3.3 (Procedura per la valutazione del danno)**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo **36.3.4 (Mandato dei periti)** sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

✚ **36.3.6 – Determinazione del danno e valore dei beni assicurati**

La garanzia può essere prestata in base al **valore a nuovo** o in base al **valore allo stato d'uso**.

Si applica il criterio di valutazione al valore a nuovo per macchinario, attrezzatura, arredamento; cose particolari.

Si applica il criterio di valutazione al valore allo stato d'uso per merci.

Per i *valori* si rimanda al paragrafo successivo **36.3.7 (Valori)**.

Se è prestato il valore a nuovo, l'ammontare del danno viene determinato, separatamente per ciascun punto, come segue:

- a) **per il macchinario, attrezzatura, arredamento**, è pari al costo di rimpiazzo dei beni sottratti o danneggiati con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, funzionalità e rendimento (comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali), deducendo il valore dei recuperi.

La stima non è effettuata con il criterio del valore a nuovo nei seguenti casi:

- a.1) per *macchinario, attrezzatura e arredamento* relativi a reparti non in stato di attività;
- a.2) per i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del *Sinistro*; per questi la garanzia è prestata in

SEZIONE C)
FURTO

base all'effettivo *valore allo stato d'uso* al momento del *Sinistro*.

- b) **per le cose particolari**, è pari al costo di rimpiazzo delle *cose particolari* sottratte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, comprese le spese per le operazioni manuali emecchaniche di rifacimento delle stesse.

In ogni caso la **Compagnia non indennizza**, per ciascun bene assicurato, importo superiore al doppio del valore allo stato d'uso del bene assicurato stesso al momento del *Sinistro*.

L'*Assicurato* acquisisce il diritto al pagamento dell'indennizzo determinato con il criterio di valutazione valore a nuovo, **solo se procede**:

1. al rimpiazzo del *contenuto*, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
2. al rimpiazzo o al rifacimento delle *cose particolari*, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data di accadimento del *Sinistro*.

In caso contrario, il danno è determinato ed indennizzato secondo il criterio del *valore allo stato d'uso*.

Se prestatò il valore allo stato d'uso, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- c) **per le merci**, si stima il loro valore al momento del *Sinistro* in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi le spese di trasporto e gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*) meno il valore dei beni illesi, il valore dei residui e degli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Qualora le valutazioni così formulate dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, vengono applicati questi ultimi.

In caso di danno a merci vendute e in attesa di consegna, la *Compagnia* indennizza le *merci* stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna.

Questo è valido a condizione che:

- le *merci* sottratte o danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti *merci*;
- le *merci* sottratte o danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita e il prezzo della vendita stessa.

✚ **36.3.7 – Valori**

Per i **valori** rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione, la *Compagnia* non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, in caso di *Sinistro* la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i valori per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, in caso di *Sinistro* la *Compagnia* indennizza il valore che essi avevano al momento del *Sinistro*, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'*assicurato* abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

✚ **36.3.8 - Raccolte e collezioni**

Nel caso di danneggiamento di raccolte o collezioni, la *Compagnia* determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi

SEZIONE C)
FURTO

conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

✚ **36.3.9 – Determinazione dell'indennizzo**

L'*indennizzo* viene calcolato come segue:

- viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato al paragrafo **36.3.6** (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati);
- sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
- sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.

✚ **36.3.10 – Recupero dei beni rubati**

I beni recuperati divengono di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Compagnia* l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per gli stessi.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, l'*Assicurato* ha la facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla *Compagnia* per le stesse, o di venderli.

In quest'ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e vengono effettuati i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di denuncia del *Sinistro*, la *Compagnia* è obbligata ad indennizzare soltanto i danni subiti ai beni stessi in conseguenza del *Sinistro*.

L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di lasciare alla *Compagnia* i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico; la *Compagnia* ha il diritto di rifiutare pagando l'indennizzo dovuto.

✚ **36.3.11 – Riduzione delle somme assicurate**

In caso di *Sinistro*, la *Somma Assicurata* e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello dell'indennizzo senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora la *Compagnia* decida invece di recedere dall'assicurazione Furto a seguito del *Sinistro* stesso, la *Compagnia* rimborsa il *premio* imponibile pagato e non goduto sulla *Somma Assicurata* rimasta in essere.

✚ **36.3.12 – Limite massimo di indennizzo**

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile.

✚ **36.3.13 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo *contratto* autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo, calcolata secondo la propria assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

✚ **36.3.14 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**SEZIONE D)
ASSISTENZA**

36.4 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

Per usufruire delle prestazioni di assistenza *l'Assicurato dovrà attivare la Centrale Operativa*, contattandola preventivamente ai seguenti numeri telefonici attivi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

NUMERO VERDE (solo per le chiamate dall'Italia): 800 295 122
NUMERO NERO (per chiamate sia dall'Italia che dall'estero) 02 011 7425601

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente i nuovi riferimenti telefonici in caso di modifiche.

Il diritto all'erogazione delle prestazioni di assistenza decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia tempestivamente preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro.

Al fine di ottenere un tempestivo intervento, l'Assicurato dovrà comunicare, oltre alle proprie generalità, i seguenti ulteriori dati:

- numero di Polizza;
- prestazione richiesta;
- ubicazione dell'immobile assicurato interessato dalla prestazione;
- recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato comporta la decadenza dal diritto alla prestazione di assistenza.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire i tecnici/artigiani di cui alle prestazioni 1 (idraulico), 3 (elettricista), 5 (fabbro), 6 (serrandista), 7 (vetraio), la Compagnia provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese da egli sostenute per l'uscita dell'artigiano e per la sua manodopera, fino al massimale convenuto (vedasi paragrafo 30.1), purché tali spese siano state preventivamente autorizzate.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale operativa non saranno in alcun caso rimborsate.

**SEZIONE E)
TUTELA LEGALE**

36.5 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:

Per la richiesta di attivazione delle garanzie della presente polizza, l'Assicurato deve inviare alla Compagnia, entro 30 giorni e comunque entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 c.c. secondo comma, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l'intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO

E-Mail: reatutelalegale@globalassistance.it

Alla denuncia del Sinistro va allegata:

- una esaustiva descrizione dell'accaduto,
 - tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. copia della constatazione amichevole, atto di citazione, avviso di garanzia, ecc.),
 - l'anagrafica completa del legale incaricato, comprensiva di recapiti telefonici e mail,
- Inoltre, l'Assicurato deve regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme

<p>SEZIONE E) TUTELA LEGALE</p>	<p>fiscali di bollo e di registro, nonché assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza.</p> <p>✚ 36.5.1 - <u>Determinazione del momento di insorgenza del caso assicurativo</u></p> <p>Per insorgenza del caso assicurativo si intende: il momento in cui l'Assicurato, la <i>Controparte</i> o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.</p> <p>✚ 36.5.2 - <u>Definizione di un unico caso assicurativo</u></p> <p>Si considerano a tutti gli effetti un <i>unico caso assicurativo</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. <p>✚ 36.5.3 - <u>Pagamento delle spese</u></p> <p>Il pagamento delle <i>spese legali</i> e peritali viene eseguito direttamente al professionista che ha erogato la prestazione professionale a difesa del <i>Contraente/Assicurato</i>, salvo diverse pattuizioni tra le parti. La ritenuta di acconto viene versata all'Erario direttamente dalla <i>Compagnia</i> che provvederà in seguito all'invio al professionista della relativa certificazione.</p> <p>A valere per tutte le sezioni, l'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).</p>
<p>SEZIONE F) CYBER RISK</p>	<p>✚ 36.6 – <u>OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO</u></p> <p>Il Contraente (l'Assicurato) al fine di consentire la piena operatività della garanzia, in caso di <i>Sinistro</i>, deve:</p> <p>a) Contattare immediatamente il <i>Service Provider</i> incaricato, provvedendo inoltre a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'<i>evento assicurato</i>; 2. fornire prova dell'<i>evento assicurato</i>; 3. fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del danno; 4. conservare e mettere a disposizione del <i>Service Provider</i> incaricato l'<i>hardware</i>, il software e i dati colpiti dall'<i>evento assicurato</i>; 5. rispettare tutte le raccomandazioni fornite dal <i>Service Provider</i>; incaricato. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Qualsiasi contatto con il <i>Service Provider</i> che si riferisca ad una polizza non in regola con il pagamento del <i>premio</i> può comportare la fatturazione all'Assicurato delle spese sostenute dal <i>Service Provider</i> stesso per conto della <i>Compagnia</i>.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Il diritto al risarcimento decade qualora l'Assicurato, in caso di <i>evento assicurato</i>, non abbia preso contatto con il <i>Service Provider</i>.</p> </div> <p>b) Comunicare per iscritto alla <i>Compagnia</i>, entro e non oltre 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, anche per il tramite dell'<i>Intermediario</i> che ha in gestione il <i>contratto</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti; 2. qualsiasi <i>circostanza</i> che possa dare origine a una <i>richiesta di risarcimento</i> e/o ad un <i>Sinistro</i>: <ul style="list-style-type: none"> • precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una <i>richiesta di risarcimento</i>;

**SEZIONE F)
CYBER RISK**

- fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale danno.

La *Compagnia*, laddove le circostanze comunicate siano sufficientemente dettagliate, considera qualsiasi *richiesta di risarcimento* che tragga origine da tali circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'*Assicurato* ha trasmesso alla *Compagnia* la predetta comunicazione di circostanze.

3. qualsiasi *Sinistro*;
4. qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un *evento assicurato*.

L'Assicurato deve altresì

- fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del *Sinistro*;
- avvalersi degli avvocati indicati dalla *Compagnia*;
- consentire alla *Compagnia* l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

L'*Assicurato* non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi *richiesta di risarcimento* senza il preventivo consenso scritto della *Compagnia*.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

✚ 36.6.1 – Gestione delle Richieste di risarcimento

Qualora l'*Assicurato* rifiuti di acconsentire ad una *transazione* suggerita dalla *Compagnia* e scelga di impugnare o proseguire i procedimenti legali in relazione ad una *richiesta di risarcimento* e/o di un *evento assicurato*, l'obbligo risarcitorio della *Compagnia* per detta *richiesta di risarcimento* e/o *evento assicurato* non potrà eccedere l'ammontare con il quale la *richiesta di risarcimento* e/o *l'evento assicurato* avrebbero potuto altrimenti essere definiti, inclusi costi e spese maturate con il suo consenso sino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare del *massimale* indicato nella *polizza*.

Nel caso in cui una *richiesta di risarcimento* risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, la *Compagnia* e l'*Assicurato* si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente *polizza*. Sulla base di questo accordo la *Compagnia* rimborserà costi e spese per la parte della perdita assicurata.

Qualsiasi somma pagata dalla *Compagnia* in base alla presente *polizza* sarà restituita alla *Compagnia* stessa da parte dell'*Assicurato* in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto alla copertura assicurativa.

✚ 36.6.2 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il risarcimento/indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

✚ 36.6.3 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la *Compagnia* rileva la non risarcibilità/indennizzabilità di un danno ai sensi di polizza, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'*Assicurato* il quale intenda far valere un diritto al risarcimento/indennizzo.

✚ 36.6.4 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce del

<p>SEZIONE F) CYBER RISK</p>	<p><i>Sinistro</i> o facilita il progresso di questo, perdo il diritto al risarcimento/indennizzo.</p> <p>✚ 36.6.5 - Assicurazione presso diversi assicuratori</p> <p>In caso di <i>richiesta di risarcimento</i> e/o di <i>evento assicurato</i>, il <i>Contraente</i> o l'<i>Assicurato</i> deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di esso il risarcimento/indennizzo dovuto secondo il rispettivo <i>contratto</i> autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.</p>
<p>SEZIONE G) BUSINESS INTERRUPTION</p>	<p>✚ 36.7 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO</p> <p>Per la seguente sezione valgono i medesimi obblighi (da parte del <i>Contraente/Assicurato</i>) della Sezione A) “Danni Incendio e complementari” essendo l'interruzione forzata dell'<i>attività</i> una conseguenza indiretta di un <i>danno materiale e diretto</i> ai <i>beni</i> assicurati riferibili a tale sezione.</p> <p>Inoltre, il Contraente-Assicurato deve: fornire a proprie spese alla <i>Compagnia</i>, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per la forzata interruzione dell'<i>attività</i>.</p>
<p>SEZIONE H) ELETTRONICA</p>	<p>✚ 36.8 – OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO</p> <p>In caso di <i>Sinistro</i>, il <i>Contraente</i> o l'<i>Assicurato</i> deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della <i>Compagnia</i> (art.1914 del Codice Civile); darne avviso all'<i>intermediario</i> al quale è assegnata la polizza oppure alla <i>Compagnia</i> entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile); in caso di atti dolosi o sospetti tali, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del <i>Sinistro</i> indicando: <ul style="list-style-type: none"> • la data di accadimento del <i>Sinistro</i>; • la causa conosciuta o presunta del <i>Sinistro</i>; • l'entità stimata del danno. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla <i>Compagnia</i>; in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi. <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).</p> <p>✚ 36.8.1 - Obblighi in attesa di liquidazione del Sinistro</p> <p>In attesa della liquidazione del <i>Sinistro</i>, il <i>Contraente</i> o l'<i>Assicurato</i> deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> conservare le tracce e i residui del <i>Sinistro</i> necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati. predisporre, a richiesto della <i>Compagnia</i>, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del <i>Sinistro</i>, con indicazione del rispettivo valore; mettere a disposizione del <i>perito</i> incaricato o della <i>Compagnia</i> qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito; facilitare le indagini e gli accertamenti che la <i>Compagnia</i> e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi.

**SEZIONE H)
ELETTRONICA**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La riparazione del danno può iniziare subito dopo l'avviso di cui all'art. 36.8 - Obblighi al momento del Sinistro, lettera b). Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*attività*. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *Sinistro*, l'assicurazione resta sospesa per il bene danneggiato limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

✚ 36.8.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- esagerare** dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiarare** distrutti beni che non esistevano al momento del *Sinistro*;
- occultare**, sottrarre o manomettere beni salvati;
- adoperare** a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- alterare** dolosamente le tracce od i residui del *Sinistro* o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del Contraente o l'Assicurato comporta la perdita totale del diritto d'indennizzo.

✚ 36.8.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate; oppure, a richiesta di una delle parti;
- fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *parti* non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle *parti* sostiene le spese del proprio *perito*; quelle del terzo *perito* sono divise a metà.

✚ 36.8.4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare** su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo **36.8** (Obblighi al momento del *Sinistro*), della presente sezione;
- verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *Sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 36.8.6- Determinazione del danno, delle presenti Norme;
- procedere** alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

✚ 36.8.5 - Operazioni peritali

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente paragrafo **36.8.3** (Procedura per la valutazione del danno), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

**SEZIONE H)
ELETTRONICA**

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 36.8.4 (Mandato dei periti) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

✚ **36.8.6 – Determinazione del danno**

Essendo prestata l'*assicurazione* nella forma a **Primo Rischio Assoluto** l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del *Sinistro* e il valore degli stessi dopo il *Sinistro*.

Qualora sia prestata la garanzia aggiuntiva **B - Programmi in licenza d'uso**, se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene **entro un anno** dal *Sinistro*, **decade il diritto all'indennizzo**.

Qualora sia prestata la garanzia aggiuntiva **C - Supporti di dati**, se la ricostituzione non è necessaria o non avviene **entro un anno** dal *Sinistro*, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

✚ **36.8.7 – Determinazione dell'indennizzo**

L'indennizzo viene calcolato come segue:

- viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato al precedente paragrafo **36.8.6** (Determinazione del danno);
- se l'ammontare del danno risulta essere superiore alla *Somma Assicurata*, si considera la *Somma Assicurata* come ammontare del danno;
- sono detratti dall'ammontare eventuali franchigie o scoperti, se previsti;
- sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.

✚ **36.8.8 - Limite massimo di indennizzo**

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile.

✚ **36.8.9 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, *il Contraente o l'Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo *contratto* autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo, calcolata secondo la propria assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

✚ **36.8.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per *l'Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 37 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

(A valere per tutte le sezioni)

La *Compagnia*, verificata l'operatività dell'assicurazione (e la responsabilità dell'Assicurato per quanto alle garanzie della Sezione RCT), valutato il danno, accertata la legittimazione ne dà esito all'Assicurato **entro 30 giorni** dal ricevimento di tutta la necessaria documentazione e conclusione degli accertamenti peritali del caso, salvo il caso in cui vi sia impugnazione del verbale peritale.

Ove il danno risulti risarcibile a termini di polizza, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'Indennizzo (o provvede al pagamento del risarcimento, per quanto alle garanzie della Sezione Responsabilità civile) **entro 15 giorni** dalla restituzione della quietanza di indennizzo, inviata dalla *Compagnia* all'Assicurato, debitamente firmata per accettazione da quest'ultimo, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Spetta all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari che consentano alla *Compagnia* di poter procedere all'accertamento ed alla liquidazione del *Sinistro*.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, è facoltà della *Compagnia* richiedere il documento di chiusura istruttoria attestante che non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di polizza e può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento del *Sinistro* anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla *Compagnia* maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto dell'indennizzo.

Se il *Sinistro* è imputabile a responsabilità di terzi, la *Compagnia* può esercitare il diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Per gli eventi rientranti nella Garanzia Difesa Penale la *Compagnia*, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l'operatività della garanzia di *Polizza*, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale. Dal momento in cui il legale dell'Assicurato o l'Assicurato stesso comunica alla *Compagnia* la chiusura del caso assicurativo, la *Compagnia* provvederà al pagamento delle *spese legali* e peritali (se dovute) rimaste a carico dell'Assicurato entro **15 giorni** dal ricevimento della quietanza di pagamento accettata dall'Assicurato.

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel *contratto*.

<p style="text-align: center;">Art. 1588 del Codice Civile</p> <p>(Perdita e deterioramento della cosa locata)</p>	<p>Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.</p> <p>E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1589 del Codice Civile</p> <p>(Incendio di cosa assicurata)</p>	<p>Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.</p> <p>Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.</p> <p>Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1611 del Codice Civile</p> <p>(Incendio di casa abitata da più inquilini)</p>	<p>Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.</p> <p>La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1892 del Codice Civile</p> <p>(Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave)</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.</p> <p>L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.</p> <p>L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.</p> <p>Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato.</p> <p>Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1893 del Codice Civile</p> <p>(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)</p>	<p>Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1894 del Codice Civile</p> <p>(Assicurazione in nome o per conto di terzi)</p>	<p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.</p>

<p>Art. 1897 del Codice Civile</p> <p>(Diminuzione del rischio)</p>	<p>Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>
<p>Art. 1898 del Codice Civile</p> <p>(Aggravamento del Rischio)</p>	<p>Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.</p> <p>L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.</p> <p>Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.</p> <p>Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.</p> <p>Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>
<p>Art. 1901 del Codice Civile</p> <p>(Mancato pagamento del Premio)</p>	<p>Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.</p> <p>Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>
<p>Art. 1907 del Codice Civile</p> <p>(Assicurazione parziale)</p>	<p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del <i>Sinistro</i>, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>
<p>Art. 1910 del Codice Civile</p> <p>(Assicurazione presso diversi Assicuratori)</p>	<p>Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.</p> <p>L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.</p>
<p>Art. 1913 del Codice Civile</p> <p>(Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro)</p>	<p>L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.</p>

<p>Art. 1914 del Codice Civile</p> <p>(Obbligo di salvataggio)</p>	<p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del <i>Sinistro</i>, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la <i>Somma Assicurata</i>, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del <i>Sinistro</i>, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti</p>
<p>Art. 1915 del Codice Civile</p> <p>(Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio)</p>	<p>L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>
<p>Art. 1916 del Codice Civile</p> <p>(Diritto di surrogazione dell'assicuratore)</p>	<p>L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli <i>infortuni</i> sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.</p>
<p>Art. 1917 del Codice Civile</p> <p>(Assicurazione della responsabilità civile)</p>	<p>Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della <i>Somma Assicurata</i>. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore</p>
<p>Art. 2055 del Codice Civile</p> <p>(Responsabilità solidale)</p>	<p>Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.</p>
<p>Art. 2952 del Codice Civile</p> <p>(Prescrizione in materia di assicurazione)</p>	<p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
<p>Art. 624 del Codice Penale</p> <p>(Furto)</p>	<p>Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la <i>multa</i> da euro 154 a euro 516.</p>

	<p>Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.</p>
<p>Art. 628 del Codice Penale</p> <p>(Rapina)</p>	<p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.</p> <p>La pena è della reclusione da sei a venti anni e della <i>multa</i> da euro 2.000 a euro 4.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; ▪ se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire; ▪ se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis; <p>3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;</p> <p>3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;</p> <p>3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;</p> <p>3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.</p> <p>Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della <i>multa</i> da euro 2.500 euro a euro 4.000.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
<p>Art. 629 del Codice Penale</p> <p>(Estorsione)</p>	<p>Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la <i>multa</i> da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>La pena è della reclusione da sette a venti anni e della <i>multa</i> da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.</p>

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI

Il contratto prevede l'applicazione di **franchigie** e/o **scoperti** per la liquidazione del danno e l'indicazione di **massimali e limiti di indennizzo** entro cui la *Compagnia* si presta a liquidare le garanzie delle singole Sezioni. Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento dell'applicazione di scoperti, franchigie limiti di indennizzo e massimali, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:

Meccanismo di funzionamento del Massimale:

Massimale: € 50.000,00

Danno: € 60.000,00

Risarcimento: € **50.000,00**

Meccanismo di funzionamento della Franchigia (espressa in valore assoluto):

1° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 1.500,00 Franchigia: € 500,00 Indennizzo / Risarcimento: € 1.500,00 - € 500,00 = € 1.000,00
2° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 200,00 Franchigia: € 500,00 Nessun Indennizzo / Risarcimento è dovuto, perché l'ammontare del Danno è inferiore alla Franchigia
3° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Danno accertato: € 11.000,00 Franchigia: € 500,00 Indennizzo / Risarcimento: € 10.000,00 (ovvero pari al limite di indennizzo, in quanto l'importo dell'ammontare del Danno dedotta la Franchigia è superiore al limite massimo di Indennizzo / Risarcimento)

Meccanismo di funzionamento della Franchigia (espressa in giorni):

1° Esempio:	Somma assicurata / Massimale: € 10.000 Limite di Indennizzo: massimo 180 giorni Franchigia: primi 3 giorni Danno accertato: Noleggio di apparecchiature per 10 giorni a € 600 al giorno per un totale di spesa di € 6.000 <u>La Compagnia paga (indennizzo):</u> <ul style="list-style-type: none"> • Nulla per i primi 3 giorni (franchigia) • € 500 per i 7 giorni successivi pari ad € 3.500
2° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Limite di Indennizzo: massimo 180 giorni Franchigia: primi 3 giorni Danno accertato: Noleggio di apparecchiature per 30 giorni a € 500 al giorno per un totale di spesa di € 15.000 <u>La Compagnia paga (indennizzo):</u> <ul style="list-style-type: none"> • Nulla per i primi 3 giorni (franchigia) • € 500 per i 20 giorni successivi pari ad € 10.000 (essendo € 10.000 il massimale) • Per gli altri 7 giorni costo a carico dell'assicurato.
3° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 10.000,00 Limite di Indennizzo: massimo 180 giorni Franchigia: primi 3 giorni Danno accertato: Noleggio di apparecchiature per 200 giorni a € 50 al giorno per un totale di spesa di € 10.000 <u>La Compagnia paga (indennizzo):</u> <ul style="list-style-type: none"> • Nulla per i primi 3 giorni (franchigia) • € 50 per i 180 giorni successivi (essendo 180 i giorni massimi indennizzabili) pari ad € 9.000 • Per gli altri 17 giorni: costo a carico dell'assicurato.

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto:

1° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000 Danno accertato: € 10.000 Scoperto: 10% con il minimo di € 500 Indennizzo: € 10.000,00 – 10% = € 9.000
2° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000 Danno accertato: € 3.000 Scoperto: 10% con il minimo di € 500 Indennizzo: € 3.000 – € 500 = € 2.500 (in quanto lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
3° Esempio:	Somma assicurata / limite di Indennizzo / Massimale: € 50.000,00 Danno accertato: € 70.000 Scoperto: 10% con il minimo di € 500 Indennizzo: € 50.000 (in quanto l'importo del Danno accertato dedotto lo Scoperto è superiore all'importo del limite di indennizzo).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il "dato personale" è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato)". Ai fini della presente Informativa il Titolare tratta i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico, codice fiscale o P. IVA dell'interessato e dei soggetti da lui indicati per la copertura assicurativa. Oltre alle categorie di dati indicati potranno anche essere trattati, previo consenso espresso dell'interessato, anche per conto degli altri soggetti inclusi nella copertura assicurativa, i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art.10 del GDPR.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi dell'art.10 del GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento in formato sia cartaceo che elettronico.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
- b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
- c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

Il mancato consenso al trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati comporterà l'impossibilità di includere la copertura della Tutela Legale all'interno del contratto.

5. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.

6. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare;
- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscrive specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo.

7. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 2 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.

8. DIFFUSIONE

I dati personali di cui alla presente informativa non sono soggetti a diffusione.

9. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall'art. 15 del GDPR, in particolare di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell'eventuale rappresentante designati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità de dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una e-mail a dp@globalassistance.it, una PEC o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare.

12. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Piazza Armando Diaz n. 6 - 20123 – Milano

E-mail: global.assistance@globalassistance.it

PEC : globalassistancespa@legalmail.it